

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 20 AGOSTO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A."

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2004, n. 22:

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica. Pag. 2026

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2004, n. 23:

Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Pag. 2028

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.05.2004, n. 353:

**Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo e Provincia di Chieti nell'ambito del progetto "Sperimentazione del modello di regolazione nei servizi alla Prima Infanzia".
..... Pag. 2035**

DELIBERAZIONE 14.05.2004, n. 356:

IPAB - Istituti Riuniti di Assistenza "S. Giovanni Battista" di Chieti, già Case di Riposo di Chieti - Ricostituzione Consiglio di Amministrazione. Pag. 2053

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 458:

Deliberazione 12.03.2004, n. 174 "Regolamento (CE) 1257/99, art. 33, cap. IX (Miglioramento Fondiario) - P.S.R. 2000-2006 Abruzzo Misura J - Approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande per le annualità 2004-2006". Approvazione modifica bando. Pag. 2054

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 464:

IPAB - Asilo Infantile "Regina Margherita" di Mutignano di Pineto (TE) - L.R. 29 novembre 1999, n. 125 - Nomina Amministratore Unico e Revisore dei Conti. Pag. 2054

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 570:

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, articolo 6. Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2005. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma I e all'art. 17, comma I, lett. B) e comma 2 della Legge e modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a Comuni e Province. Anno 2004. Pag. 2056

DECRETI

Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.06.2004, n. 114:

Riconoscimento personalità giuridica di natura privata alla fondazione "GIORGIO DE MARCHIS BONANNI" - Onlus. Pag. 2065

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
RAPPORTI ESTERNI

*SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITÀ ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DA5/124:

L.R. 37/93 - Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "FRATRES - Gruppo Donatori di Sangue" - Magliano dei Marsi 67062 (AQ). Pag. 2081

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DA5/125:

L.R. 37/93 - Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Culturale San Michele 66054 Vasto (CH). Pag. 2081

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DH5/76:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006

della Regione Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 - 2° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/25 del 15.03.2004. Pag. 2081

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DH5/77:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con Fondi Regionali. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/25 del 15.03.2004. Pag. 2084

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 03.05.2004, n. DH10/33:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta GUARDIANI PAOLO - Settore Produttivo: Olivicoltura. Pag. 2086

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/34:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta LA GATTA ANTONIO - Settore Produttivo: Zootecnica da carne. Pag. 2086

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/35:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (2° Sportello) - Ditta BUCELLA SILVIO - Settore Produttivo: Olivicoltura. Pag. 2087

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/36:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta IACOBUCCI VIENNA - Settore Produttivo: Zootecnica da latte. Pag. 2088

DETERMINAZIONE 31.05.2004, n. DH10/37:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta CICCOTELLI TIZIANO - Settore Produttivo: Zootecnica da latte. Pag. 2088

DETERMINAZIONE 31.05.2004, n. DH10/38:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta MARIANELLI CLAUDIA - Settore Produttivo: Zootecnica da carne. Pag. 2089

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DH10/40:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta PIE-

TRANGELO ARMANDO - Settore Produttivo: Ortofrutticoltura. Pag. 2090

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DH10/41:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Ditta DI BIASE MASSIMILIANO - Settore Produttivo: Viticoltura. Pag. 2091

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 10.05.2004, n. DI3/31:
Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Colle Freddo" Comune di Cepagatti (PE) - Ditta: DRAGAGGIO DEL PONTE s.a.s. Pag. 2091

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DI3/35:
Autorizzazione proroga - Cava di ghiaia sita in loc. "Saletti" Comune di Fossacesia (CH) - Ditta S.M.I. SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI srl di Vasto. Pag. 2093

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/36:
Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Piane di Congiunti" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: INERTI VALFINO srl. Pag. 2093

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/37:
Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Piane di Congiunti" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: INERTI VALFINO srl. Rettifica. Pag. 2095

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/38:
Autorizzazione apertura cava di

ghiaia sita in loc. "Case Cardarelli" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: SALINE srl. - Variante. Pag. 2096

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE,
 CICLO IDRICO INTEGRATO
 E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DC7/315:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Filetto (CH). Pag. 2097

DETERMINAZIONE 26.05.2004, n. DC7/326:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Vasto (CH). Pag. 2097

DETERMINAZIONE 27.05.2004, n. DC7/327:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Lanciano (CH). Pag. 2098

DETERMINAZIONE 28.05.2004, n. DC7/335:
Comune di Roccascalegna. Legge 179/92, quadriennio 92-95 - Programma Integrato - Autorizzazione all'utilizzo di parte del ribasso d'asta. Pag. 2098

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 27.05.2004, n. DC6Esp/87:

Espropriazioni - Costruzione complesso artigianale Centrale di Metano Marsica S.n.c. Proroga dei termini relativi ad espropriazione fino al 28.06.2005. Pag. 2099

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 18.06.2004, n. DD7/36:

**Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. ...
..... Pag. 2099**

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 17.06.2004, n. DG11/28:

Variazione della ragione sociale, Ditta "FOODINVEST GROUP" srl, che assume denominazione "PIZZA & Co." srl con sede in Via Giacomo Ruscitti snc Teramo. Pag. 2101

DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BB.AA. PARCHI
POLITICHE E GESTIONE

DEI BACINI IDROGRAFICI

*SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI
STORICO ARCHITETTONICI E V.I.A.*

DETERMINAZIONE 06.07.2004, n. DM8/116:

D.G.R. 970/02 e 624/03 - Finanziamento per il recupero della costa teatina. Approvazione contributi Pag. 2101

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ
VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI*

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DE2/40:

**Programma annuale 2002-2003 degli investimenti nel settore Trasporti (L.R. 153/98) approvazione graduatoria di cui al Piano di Investimenti 2002-2003 Programma di Svecchiamento Parco Aziendale Circolante.
..... Pag. 2103**

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DF3/42:

Rinnovo dell'autorizzazione reg.le n. 3048 del 18.11.1998, per l'esercizio dell'attività di "Autodemolizione, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi in genere" alla Ditta DEL BORRELLO MARIA DOMENICA. Pag. 2153

DETERMINAZIONE 20.05.2004, n. DF3/43:

Rinnovo dell'autorizzazione reg.le per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di materia

del trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono, da ubicare nella Z.I. di Santa Teresa di Spoltore in Provincia di Pescara. Pag. 2156

DETERMINAZIONE 24.05.2004, n. DF3/44:

Rinnovo ed integrazione tipologia rifiuto dell'autorizzazione reg.le n. 342 del 24.02.1999, per l'attività di Auto-demolizione, stoccaggio provvisorio rifiuti speciali, tossici e nocivi alla Ditta REFRAN S.r.l. Pag. 2159

DETERMINAZIONE 03.06.2004, n. DF3/46:

Proroga autorizzazione reg.le n. 2760 del 21.10.1998, per l'esercizio dell'attività di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili e deposito preliminare di materiale metallico, di carta ecc. Ditta: GRAZIANI ELIO - Sulmona (AQ). Pag. 2165

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DF3/51:

Rinnovo autorizzazione reg.le n. 1185 del 02.06.1999, per la Ditta DI FLORIO S.r.l. - Z.I. Contrada Cerratina Lanciano (CH). Rinnovo autorizzazione reg.le n. 1383 del 20.06.2004 per la Ditta Aventhis Pharma S.p.A. - Stabilimento di Scoppito S.S. n. 17 (AQ). Pag. 2170

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DF3/53:

Rinnovo autorizzazione reg.le n. 941 del 05.05.1999, per l'esercizio di attività di stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi - Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. - Z.I. Val Sangro 66041 Atessa (CH). Pag. 2171

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 21.04.2004, n. DF2/60:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "lavaggio valvole e lavaggio di imballi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta PIERBURG da ubicarsi in c.da Cerratina - Comune di Lanciano (CH). Pag. 2174

DETERMINAZIONE 04.05.2004, n. DF2/69:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione concimi idrosolubili NPK" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta VALAGRO ubicato in Z.I. - loc. "Saletti" Comune di Atessa (CH). Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/252 del 25.2.2003. Pag. 2174

DETERMINAZIONE 04.05.2004, n. DF2/70:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione conglomerati bituminosi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta ABRUZZO STRADE da ubicarsi in Via Fondovalle Alento n. 6 del Comune di Torrevecchia Teatina (CH). Pag. 2175

DETERMINAZIONE 06.05.2004, n. DF2/71:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per i nuovi punti relativi all'impianto di "tunnel di lavaggio particolari metallici, forno

asciugatura, forno essiccatoio con bruciatori a metano, cabine di verniciatura a polvere e PVC” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE S.r.l. da ubicarsi nel Comune di S. Giovanni Teatino (CH), in via Bolzano n. 15. Pag. 2176

DETERMINAZIONE 13.05.2004, n. DF2/75:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15. D.G.R. n. 9059 del 19.12.1991 avente per oggetto: “autorizzazione alla costruzione ed al funzionamento provvisorio degli impianti di generatore di vapore della Soc. SEVEL S.p.A. da ubicarsi nel Comune di Atessa (CH), per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15”. Voltura D.G.R. 9059 del 19.12.1991, dalla Soc. SEVEL S.p.A. alla SOCIETÀ FENICE S.p.A. con sede legale in Cascine Vica - Rivoli (TO). Pag. 2176

DETERMINAZIONE 13.05.2004, n. DF2/76:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “aspirazione fumi saldatura-tornitura” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta OSIV ITALIA da ubicarsi in c.da S. Lucia Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Pag. 2177

DETERMINAZIONE 14.05.2004, n. DF2/77:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “verniciatura oggetti in metallo e tempra di metalli” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta TECNOMATIC ubicato in c.da Ravigliano - Comune di Corropoli (TE). Rettifica determina-

zione dirigenziale n. DF2/177 del 12.12.2002. Pag. 2178

DETERMINAZIONE 19.05.2004, n. DF2/81:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “verniciatura-spolvero pezzi - carteggiatura” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta SAVINI da ubicarsi in Z.I. c.da Cancelli Comune di Castilenti (TE). Pag. 2178

DETERMINAZIONE 24.05.2004, n. DF2/85:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “conglomerati bituminosi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta ADRIABITUMI da ubicarsi in Via Mascagni 16 - Comune di Montesilvano (PE). Pag. 2179

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BB.AA. PARCHI
POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO DI L'AQUILA

- Concessione licenza di attingimento acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune di Pescina e Cerchio per uso irriguo - Ditta RANALLI OERO. Pag. 2180

- Concessione licenza di attingimento acqua dal CANALE COLLETTORE sx e fosso 7-3 nel territorio del Comune di

Avezzano per uso irriguo - Ditta FAENZA RAFFAELE. Pag. 2180

- Concessione licenza di attingimento acqua dal CANALE RAFIA ed IMELE nel Comune di Scurcola Marsicana per uso irriguo - Ditta SALVATORE MAURO. Pag. 2180

- Concessione licenza di attingimento acqua dal RUSCELLO in loc. Paterno in territorio del Comune di Capitignano per uso irriguo - Ditta ZOCCHI FRANCO. Pag. 2180

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI (CH)

Autorizzazione all'esercizio in sanatoria impianti elettrici. L.R. 23.12.1999 n. 132 art. 20. Pag. 2181

COMUNE DI CAPISTRELLO (AQ)

Avviso di deposito variazione alle norme N.T.A. del vigente P.R.G. Pag. 2182

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)

- Variante Parziale al P.R.G. e modifiche al P.R.P. Pag. 2182

- Progetto di recupero e Ristrutturazione Urbanistica di un fabbricato di civile abitazione sito in via Bacco in Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico - Approvazione e prov-

vedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000. Pag. 2183

COMUNE DI ROSCIANO (PE)

Avviso di deposito di Adozione del Piano Regolatore Generale revisione 2003 con recepimento del piano territoriale di Coordinamento Prov.le ed in Variante al Piano Regionale Paesistico. Pag. 2183

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

- Espropriazione terreni per realizzazione opere infrastrutturali Z.A. agglomerato Ind.le di Bazzano (AQ) - Decreto n. 2 del 22.03.2004. Pag. 2184

- Espropriazione terreni per realizzazione immobile della C.S.A. S.r.l. nella zona servizi sociali e consortili dell'agglomerato ind.le di Pile - Decreto n. 3 del 30.03.2004. Pag. 2184

- Espropriazione terreni per realizzazione collegamento della rete stradale dell'agglomerato ind.le di Pile alla Variante Sud dell'Anas - Decreto n. 5 del 7.05.2004. Pag. 2185

- Espropriazione terreni per realizzazione stabilimento della ANTICA PASTICCERIA F.lli NURZIA di ULISSE NURZIA & C. s.a.s. nell'agglomerato industriale di Pile - Decreto n. 7 del 7.06.2004. Pag. 2185

- Espropriazione terreni per realizzazione stabilimento della CIELLE dei Flli Compagni & C. S.n.c. nell'agglomerato

ind.le di Pile - Decreto n. 8 del 7.06.2004. Pag. 2186

- Avviso di approvazione definitiva in variante al P. R.T. del progetto per il miglioramento della dotazione industriale ed artigianale dell'agglomerato di Pile - area adiacente lo stabilimento Siemens. Pag. 2186

SACA S.p.A.

SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO
SULMONA (AQ)

- Servizio idrico integrato. Provvedimenti Tariffari 1 Luglio 2002 - 30 Giugno 2003. Pag. 2187

- Servizio idrico integrato. Provvedimenti Tariffari 1 Luglio 2003 - 30 Giugno 2004. Pag. 2187

ACEA TRASMISSIONE S.p.A.

ROMA (RM)

Rilascio autorizzazione in variante all'Amministrazione Provinciale per costruzione raccordi di collegamento tra la stazione elettrica di smistamento 150 KV denominata "Cocullo" e la linea a 150 Kv "M.S. Angelo - Collar-mele". Pag. 2188

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla D.G.R. n. 265 del 21.04.04: "Approvazione del bando, annualità 2004, relativo all'Azione 3.3.1 del DOCUP Abruzzo destinata al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Teramo (TE)", pubblicata sul BURA n. 71 Speciale (Turismo) del 16.07.04. Pag. 2189

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2004, n. 22:

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca

1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali e statali finalizzate al finanziamento di politiche di sostegno all'economia ittica ad attuazione regionale, è istituito il "Fondo unico delle politiche della pesca", di seguito indicato come "Fondo".

Art. 2

Finalità del fondo

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuto, il fondo sostiene:

a) le iniziative contemplate dalla legislazione regionale in materia di pesca ed

acquacoltura;

b) gli interventi proposti ai fini dei bandi attuativi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.- Pesca 2000/2006, valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione, che eccedano la disponibilità delle risorse previste dal piano finanziario del complemento regionale di programmazione;

c) gli accordi di Programma previsti dai Piani nazionali di Settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;

d) le altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi dal Doc. U.P. Pesca 2000/2006;

e) l'informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali;

f) la certificazione di qualità del prodotto ittico catturato dalla Marineria Abruzzese o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati in Abruzzo o nel mare antistante; la diffusione di marchi ed altri strumenti di tracciabilità; il rafforzamento della conoscenza delle caratteristiche nutrizionali del prodotto ittico, ed in specie di quello locale, da parte dei consumatori ed in particolare dei giovani in età scolare; altri interventi di promozione;

g) la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani di gestione di aree di riserva o di specie particolari; il monitoraggio delle specie ittiche e dell'ambiente marino; la ricerca applicata alle problematiche di settore, ivi compresa la sperimentazione innovativa in acquacoltura; la diffusione di sistemi e strumentazioni di telerilevazione delle imbarcazioni;

h) la pesca-turismo e/o l'itti-turismo quali opportunità di integrazione del reddito ovvero di riconversione esterna degli addetti alla Pesca professionale, ed altre

misure socio-economiche;

i) l'erogazione di servizi agli operatori ittici diversi da quelli oggetto degli accordi sub c) e la realizzazione di uno specifico Osservatorio dell'Economia ittica regionale, anche attraverso intese con le associazioni generali della cooperazione e con Federpesca;

l) scambi, accordi e protocolli d'intesa con Marinerie comunitarie ed extracomunitarie, e con le corrispondenti associazioni di categoria ed istituzioni locali;

m) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e dei relativi natanti;

n) l'individuazione, l'aggiornamento e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto pesca ed acquacoltura, ed i conseguenti interventi di formazione continua o permanente;

o) le azioni positive finalizzate al rafforzamento della presenza femminile nella forza lavoro occupata nella filiera ittica;

p) ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell'economia ittica abruzzese, ed a migliorare gli standard di vita degli addetti alla pesca.

Art. 3

Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita la Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, sulle tematiche che interessano il Settore.

2. La Conferenza, presieduta dal componente la Giunta preposto alla pesca, è composta da un rappresentante designato da cia-

scuna Associazione di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale, dalle Organizzazioni sindacali di categoria, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Camere di Commercio di Pescara, Chieti e Teramo, dai Comuni sedi di Porti di Pesca, dalle Capitanerie di Porto, dagli Istituti di Ricerca impegnati sulle problematiche dell'igiene degli alimenti e della salubrità dell'ambiente marino, dall'A.R.T.A., dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dal Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria.

3. La Conferenza approva a maggioranza assoluta in prima seduta le sue modalità di funzionamento.

Art. 4

Disposizioni procedurali

1. La Regione definisce con proprio Regolamento le modalità attuative ed i criteri generali per l'erogazione dei contributi, con riferimento alle iniziative indicate nell'art. 2 per le quali manchi una disciplina normativa regionale primaria o secondaria.

2. La Giunta regionale, acquisito il Parere dell'Organismo di cui all'art. 3, seleziona annualmente le priorità da perseguire tra le linee d'azione indicate nell'art. 2 e delibera la ripartizione tra esse delle risorse disponibili, facendo salva la possibilità di recuperare gli stanziamenti non utilizzabili su taluno intervento a favore di altri capaci di un tiraggio superiore.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge

sui Capp. 71640, 282439, 282445, 142330, 142338, rispettivamente denominati "Contributi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare - LL.RR. 1/84, 23/98, 118/99", "Istituzione di un fondo di credito agevolato presso la F.I.R.A. per le P.M.I. del settore Pesca. L.R. 154/97", "Interventi a sostegno dell'attività di Pesca-Turismo", "Indennità per danni causati da fermo biologico", "Programmi nazionali a sostegno della Pesca e dell'Acquacoltura - Legge 41/1998".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono apportate le seguenti variazioni:

- il capitolo di spesa 142338 è così ride-nominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - trasferimenti statali - Legge 28.5.1998, n. 41 e D.Lgs. 112/1998" ed è alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato nell'ambito dei Piani annuali e pluriennali della pesca, comprese quelle ancora disponibili nell'ambito degli stanziamenti assegnati all'Abruzzo con il Piano triennale 2000/2002, nonché quota parte degli stanziamenti annualmente destinati all'attuazione del Federalismo amministrativo a norma del D.Lgs. 112/1998;

- il capitolo di spesa 142330 è così ride-nominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali" ed il relativo stanziamento è determinato con la legge di bilancio di ogni esercizio finanziario;

- gli stanziamenti da iscriverne sui capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono sul capitolo 142330 denominato: "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali".

Art. 6 Urgenza

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 Agosto 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2004, n. 23:

Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità della legge

1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono prodotti per la soddisfazione dei bisogni dell'utente e sono erogati nel rispetto dei principi di universalità, di accessibilità, di socialità, di eguaglianza, di continuità, di qualità e di trasparenza, garantendo

l'uso sostenibile delle risorse naturali.

2. Per assicurare economicità e trasparenza in funzione del migliore soddisfacimento della domanda di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Regione in particolare promuove:

- a) la separazione fra le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo attribuite alla pubblica amministrazione e le attività di produzione ed erogazione dei servizi affidate a dei soggetti di diritto privato e di natura imprenditoriale, che assumono il relativo rischio di impresa;
- b) lo sviluppo di un sistema concorrenziale quale condizione per assicurare efficienza nella produzione dei servizi, favorendo processi di aggregazione delle piccole e medie imprese;
- c) la tutela dei consumatori, attraverso la partecipazione delle associazioni di cui alla L.R. 31.7.2001, n. 30 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" e delle associazioni degli Enti Locali, ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.

Art. 2

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati "servizi":

- a) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 28.4.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche;

- b) il servizio idrico integrato di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 13.1.1997, n. 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche cui alla legge n. 36 del 1994" e successive modifiche;

- c) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui al D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.3.1997, n. 59" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 23.12.1998, n. 152 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modifiche.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) rete: il complesso delle infrastrutture lineari, funzionali alla gestione dei servizi;
- b) impianto: il complesso delle infrastrutture puntuali fisse impiegate in maniera coordinata e complementare per la gestione dei servizi;
- c) dotazione patrimoniale: i beni mobili ed immobili diversi da quelli di cui alle lett. a) e b), funzionali alla gestione dei servizi;
- d) beni essenziali all'espletamento del servizio: i beni di cui alle lett. a), b) e c), indispensabili all'espletamento dei servizi ed individuati, ai fini di cui all'art. 5, comma 2, con le procedure di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
- e) gestione della rete: il complesso delle attività attinenti all'uso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al potenziamento ed al rinnovo, anche sotto

il profilo tecnologico, delle reti e degli impianti di cui alle lett. a) e b);

f) gestione del servizio: il complesso delle attività inerenti alla prestazione del servizio di cui si tratti;

g) gestione integrata: il complesso delle attività risultanti dalla somma delle attività di cui alle lett. e) ed f).

Art. 4

Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio

1. Le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali ed i beni essenziali all'espletamento del servizio costituiscono dotazione d'interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà. Gli enti locali possono tuttavia conferirne la proprietà a società a capitale interamente pubblico, il cui capitale è incredibile.

2. Gli enti locali o le società di cui al comma 1 pongono le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali ed i beni essenziali all'espletamento del servizio, a disposizione dei soggetti incaricati della gestione, anche integrata, del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti competenti ad operare gli affidamenti, fatte salve le diverse previsioni delle normative di settore.

3. Alle società di cui al comma 1 gli enti locali possono assegnare direttamente la gestione delle reti, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di seguito denominato T.U.E.L., comma 4, lett. a), nonché attribuire il compito di espletare le gare di cui all'art. 113 T.U.E.L., comma 5, salvo in quest'ultimo caso il diverso disposto delle singole normative di settore.

4. Le società di cui al comma 1 e le società controllate o collegate con queste ultime non sono ammesse a partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato i cui all'art. 113 T.U.E.L., comma 5.

5. La gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio, comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati al loro ampliamento e potenziamento, nonché l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ristrutturazione e di valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

6. Le normative di settore stabiliscono i casi in cui è consentito separare la gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio dalla gestione del corrispondente servizio.

CAPO II

Beni essenziali ed affidamento del servizio

Art. 5

Beni essenziali all'espletamento del servizio

1. I beni essenziali all'espletamento del servizio sono individuati dagli enti competenti all'affidamento dei servizi nell'ambito delle tipologie identificate con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai singoli servizi di cui all'art. 2.

2. Le normative di settore, al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio, disciplinano l'obbligo di messa a disposizione dei beni essenziali all'espletamento del servizio, così come individuati dal comma 1, a favore del soggetto affidatario del servizio stesso. Le normative

di settore disciplinano, altresì, le condizioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al gestore uscente, relativamente ai beni realizzati dallo stesso, secondo quanto concordato con gli enti affidanti.

Art. 6 Erogazione del servizio

1. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, incluse le attività di manutenzione delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni essenziali all'espletamento del servizio.

Art. 7 Scelta del soggetto gestore del servizio

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, la scelta del soggetto cui affidare la gestione, anche integrata, dei servizi avviene con il conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato, cui attribuire una quota azionaria comunque non inferiore al 40% del capitale sociale, venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto delle norme statali e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico, alla condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulle società un generale potere di direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da pro-

prie strutture interne, con particolare riferimento all'effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell'affidatario, nonché all'ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell'ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), i servizi sono aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'obbligo di fare in ogni caso riferimento:

- a) al livello di qualità e sicurezza nella prestazione del servizio;
- b) ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, con particolare riferimento all'uso sostenibile delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- c) alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli utenti dei servizi o degli enti affidanti;
- d) ai piani di investimento per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione delle reti e degli impianti, ove si proceda all'affidamento della gestione integrata del servizio.

3) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), il bando di gara deve in ogni caso specificare, oltre al riferimento a quanto indicato nel precedente comma 2:

- a) la natura del servizio da gestire e le relative modalità di effettuazione;
- b) la disciplina concernente i rapporti tra azionisti pubblici e privati;
- c) lo statuto della società;
- d) l'indicazione dei requisiti necessari, sia di natura economico-finanziaria, che di natura tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento alle precedenti esperienze di gestione imprenditoriale di servizi analoghi a quello di cui si tratta.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. c):

a) è vietata la cessione della partecipazione pubblica dell'ente o degli enti affidatanti;

b) è vietata alle società così costituite ed alle società collegate o controllate la partecipazione alle gare di cui al precedente comma 1, lett. a) e b);

c) l'attività delle società così costituite deve rispettare le esigenze di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) è vietato alle società così costituite il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lett. c);

e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della Legge 11.2.1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ed all'art. 143 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge 11.2.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni";

f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;

g) in conformità con le vigenti disposizioni di legge statale in materia, i legali rappresentanti, nonché i componenti degli organi esecutivi secondo la disciplina di cui agli artt. 2380, 2381 e 2847 del C.C.,

ed i dirigenti delle società così costituite, sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei comuni e delle province titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lett. c).

5. Qualora le normative di settore prevedano la costituzione di appositi Ambiti Territoriali Ottimali, il servizio è di regola affidato ad un unico gestore per ambito, salvi i casi in cui l'affidamento del servizio ad una pluralità di soggetti risponda ad obiettive esigenze di economicità e di funzionalità del servizio, con conseguente contenimento degli oneri finanziari a carico degli utenti finali.

CAPO III

Principi generali per lo svolgimento dei servizi

Art. 8

Zone territoriali e soggetti svantaggiati

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate.

2. I criteri specifici attraverso i quali adottare le tutele di cui al comma 1 sono stabiliti nelle norme di settore.

Art. 9

Il contratto di servizio

1. Gli affidamenti di cui alla presente legge sono regolati da apposito contratto di servizio, da allegare al bando di gara nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b).

2. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, dei consumatori di cui

alla L.R 31.7.2001, n. 30 e ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali, approva per ciascun servizio lo schema tipo del contratto di servizio che gli enti affidanti possono adottare, con i necessari adeguamenti.

3. I contratti di servizio assicurano il rispetto dei principi, degli obiettivi e delle finalità indicati nell' art. 1, determinando in ogni caso:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il divieto di affidare a terzi, incluse società collegate o controllate, i servizi e le attività oggetto dell'incarico;
- d) il livello del servizio da erogare, definito con riferimento e standard quantitativi, qualitativi ed ambientali;
- e) i criteri e le procedure per la determinazione delle tariffe;
- f) il corrispettivo eventualmente dovuto dall'affidante e le modalità di pagamento;
- g) l'obbligo del gestore di pubblicare e diffondere la carta dei servizi, di cui all'art. 10;
- h) l'obbligo del gestore di monitorare, in relazione agli standard stabiliti, la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti;
- i) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore idonee a determinare la risoluzione del contratto, da parte dell'affidatario;
- j) le inadempienze dovute a cause imputabili al gestore a fronte delle quali sussiste, per il gestore medesimo, l'obbligo di rimborsare ed eventualmente quello di indennizzare l'utente interessato;
- k) le garanzie finanziarie a carico del gestore;
- l) le clausole concernenti la tutela dei

- m) l'obbligo del gestore di comunicare i dati richiesti dall'ente affidante;
- n) l'obbligo della certificazione di bilancio e della separazione contabile per ciascun servizio e ambito territoriale di affidamento;
- o) l'acquisizione della certificazione sociale, ambientale e di qualità;
- p) le penalità da corrispondere all'ente affidante in caso di inadempimento.

Art. 10

La carta dei servizi

1. I gestori adottano una carta dei servizi predisposta secondo gli schemi emanati dall'art. 11 del D.Lgs. 30.7.1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15.3.1997, n. 59" ed approvata dalla Giunta regionale con le stesse modalità previste nel precedente art. 9, comma 2, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

2. La carta dei servizi prevede, in particolare:

- a) l'adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi;
- b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;
- c) l'istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico;
- d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti;
- f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti;

g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative al servizio.

3. I gestori provvedono alla distribuzione della carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti i clienti.

CAPO IV

Informazione, partecipazione e controllo

Art. 11

Informazione e partecipazione

1. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi assicurano la diffusione dell'informazione e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati;

2. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi provvedono a costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori di cui alla L.R. 31.7.2001, n. 30 ed ambientaliste. Le Consulte concorrono mediante pareri e proposte alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo.

Art. 12

Osservatorio regionale sui servizi pubblici a rilevanza economica

1. E' istituito l'Osservatorio Regionale sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, del quale fanno parte, oltre a rappresentanti della Regione, rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali, ambientaliste, dei consumatori di cui alla L.R. 31.7.01, n. 30, oltre che dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli imprenditori;

2. La Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge adotta il

relativo regolamento, contenente l'indicazione delle modalità di costituzione, del numero dei componenti e delle norme sul funzionamento;

3. L'Osservatorio regionale sui servizi pubblici locali a rilevanza economica assicura le seguenti attività:

- a) verifica il rispetto delle norme e dei principi contenuti nella presente legge;
- b) raccoglie ed elabora i dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
- c) supporta le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
- d) opera un costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia, anche allo scopo di proporre tempestivi e puntuali correttivi alla presente legge ed alle singole normative di settore;
- e) assicura la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi o realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia previsto l'utilizzo di capitali pubblici;
- f) costituisce e gestisce una banca dati strutturata per ogni servizio erogato, da immettere in un sito telematico;
- g) collabora alla redazione di capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
- h) opera un costante monitoraggio sulle carte dei servizi di cui all'art. 10 e sull'effettiva attuazione delle norme ivi contenute;
- i) stabilisce e pubblica un sistema di indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati e ne diffonde i risultati;
- j) opera un censimento delle reti esistenti,

rilevandone dati economici, tecnici ed amministrativi;

k) rileva sulla base di studi e ricerche le tendenze del mercato dei servizi;

l) opera un costante monitoraggio sullo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi;

m) redige un rapporto annuale contenente tutte le informazioni relative alla propria attività, da inviare al Consiglio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 Agosto 2004

PACE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.05.2004, n. 353:
Approvazione schema di Protocollo

d'Intesa tra Regione Abruzzo e Provincia di Chieti nell'ambito del progetto "Sperimentazione del modello di regolazione nei servizi alla Prima Infanzia".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

- 1) prendere atto della necessità di verificare lo stato di attuazione della L.R. n. 76/2000 e la sua compatibilità, relativamente alla disciplina del processo autorizzatorio, con la nuova normativa regionale in corso di definizione;
- 2) di individuare, per tali necessità, un territorio provinciale nel quale realizzare l'attività di sperimentazione finalizzata alla definizione di un modello di regolazione dei servizi educativi per la Prima Infanzia, nell'ambito del progetto "Sperimentazione del modello di regolazione nei servizi alla Prima Infanzia", predisposto dalla Società Emme&Erre S.p.A. di Padova, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, approvato con Determinazione del Direttore dell'Area Qualità della Vita n. DM/149 del 24/11/2003;
- 3) di prendere atto che il territorio della Provincia di Chieti risponde appieno alle esigenze progettuali e che, inoltre, l'Amministrazione Provinciale risulta essersi particolarmente distinta nell'attuazione di percorsi formativi rivolti agli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia;
- 4) prendere, altresì, atto della disponibilità, resa dall'Amministrazione Provinciale di Chieti, a collaborare con la Regione

- Abruzzo nella realizzazione di tale iniziativa, regolando i relativi rapporti con apposito protocollo d'intesa.
- 5) approvare lo schema di protocollo d'intesa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - 6) delegare, per la stipula del protocollo stesso, quale rappresentante della Regione Abruzzo, il Dott. Bruno Sabatini, componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali;
- 7) individuare nel Servizio "Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture" della Direzione Qualità della Vita la struttura a cui è affidata la cura dei relativi adempimenti amministrativi, nonché la supervisione sulle fasi attuative dell'iniziativa, ivi compresa la notifica della presente deliberazione alla Provincia di Chieti
 - 8) disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.


REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI CHIETI

REGIONE
ABRUZZO



Giunta Regionale



PROGETTO

**“Sperimentazione del modello di regolazione
nei servizi alla Prima Infanzia”**

PROTOCOLLO D’INTESA

Approvato con:

- **Deliberazione G.R. n. ... del**
- **Deliberazione Giunta Provinciale di Chieti n. ... del**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La **Regione Abruzzo**, nella persona del Dott. Bruno Sabatini, Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, all'uopo delegato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ... in data ..., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A),

E

La **Provincia di Chieti**, nella persona di, giusta Deliberazione della Giunta Provinciale n. ... in data ..., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B).

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale n. in data ... (All. A) e deliberazione della Giunta Provinciale di Chieti n. ... in data ... (All. B), è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra i due Enti, concernente l'espletamento di alcune attività nell'ambito del progetto "Sperimentazione del modello di regolazione nei servizi alla Prima Infanzia", affidato alla Società Emme & erre di Padova S.p.A., in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, con determinazione del Direttore Regionale Area Qualità della Vita n. DM/149 del 24/11/2003;
- tale progetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. C), ha la principale finalità di verificare lo stato di applicazione nel territorio regionale della L.R. 28 aprile 2000, n. 76, recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e delle Direttive generali di attuazione, approvate con D.G.R. n 565 in data 26/06/01, con particolare riguardo ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle relative strutture;
- il progetto stesso consiste nella realizzazione, nel territorio della provincia di Chieti, di un modello sperimentale di regolazione nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, mediante un'attività di affiancamento ai diversi attori del sistema, finalizzata a consentire loro di assumere un nuovo ruolo nella gestione dei servizi stessi, attraverso la formazione di specifiche professionalità;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti si impegnano reciprocamente a collaborare per l'attuazione dell'allegato Progetto regionale "Sperimentazione del modello di regolazione nei Servizi alla prima infanzia" (All. C), affidato dalla Regione Abruzzo alla Società Emme & erre S.p.A. di Padova, sulla base dei compiti riportati rispettivamente nei successivi articoli 2) e 3).

Articolo 2

La Regione Abruzzo, per gli adempimenti afferenti alla propria competenza previsti nel predetto progetto, assume l'impegno di:

- a) definire, in relazione all'iter per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento già previsto dalla L.R. n. 76/2000 e dalle direttive generali di attuazione di cui alla Del. G.R. n. 565/2001, un modello sperimentale che, oltre a verificare lo stato di attuazione della legge stessa, accerti la compatibilità di tale iter con la disciplina prevista dal nuovo sistema regionale di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali, attualmente in corso di predisposizione, e la sua applicabilità ai servizi educativi per la prima infanzia, specificamente per:
 - i soggetti coinvolti;
 - le azioni ed i tempi;
 - la documentazione necessaria;
 - la modalità per il trattamento dei dati;
 - la modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
- b) svolgere l'attività di formazione e affiancamento nei confronti di enti, pubblici e privati, erogatori di Servizi educativi per la prima infanzia, operanti nel territorio della Provincia di Chieti, avvalendosi della collaborazione della Società Emme & erre S.p.A., secondo quanto previsto nel citato progetto, sulle seguenti tematiche:
 - il ruolo dell'ente erogatore nei processi di autorizzazione e di accreditamento;
 - i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO ai servizi educativi alla prima infanzia;
 - le conoscenze in merito alle attività di verifica sul territorio da parte dell'organismo preposto al controllo;
- c) svolgere attività di formazione e affiancamento, avvalendosi della collaborazione della Società Emme & erre, nei confronti dei responsabili degli Uffici comunali competenti, sulle seguenti tematiche:
 - il ruolo e le competenze dell'ente locale nei processi di autorizzazione e di accREDITAMENTO;
 - i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO ai servizi educativi alla prima infanzia;
- d) svolgere attività di formazione e affiancamento, avvalendosi della collaborazione della Società Emme & erre, nei confronti dei funzionari della Provincia, individuati in via temporanea e sperimentale per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo, in merito ai seguenti aspetti:
 - il ruolo dell'ente deputato al controllo nei processi di autorizzazione e di accREDITAMENTO;

- i requisiti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - gli strumenti e le modalità di utilizzo dei dati emersi dalle verifiche;
 - gli adempimenti conseguenti all'attività di verifica;
- e) affidare al personale del proprio Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali lo svolgimento, presso la Provincia di Chieti, delle operazioni di monitoraggio e di valutazione delle attività progettuali, *ex ante*, *in itinere* e *ex post*.

Articolo 3

La Provincia di Chieti, per quanto attiene alle proprie competenze in merito alla attuazione del progetto di cui all'art. 1, si impegna a:

- a) individuare e mettere a disposizione, in via temporanea e sperimentale, per un periodo di mesi dodici, propri funzionari ed eventuali loro collaboratori esterni, in numero sufficiente, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dal progetto in argomento, assegnando ad essi i relativi ruoli e funzioni; tale personale dovrà necessariamente:
- 1) partecipare alle attività di formazione e di affiancamento di cui al precedente art. 2, lettera d);
 - 2) svolgere le attività di verifica presso i servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, operanti sul territorio provinciale, in qualità di soggetto provvisoriamente incaricato di tale ruolo;
 - 3) realizzare l'attività di analisi delle informazioni e dei dati reperiti nelle verifiche, nonché strutturare la relativa documentazione, ai fini dei successivi adempimenti anche nei confronti degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione;
- b) consentire al personale della Società Emme & erre di Padova e dell'Istituto degli Innocenti di Firenze l'accesso alle strutture della Provincia e agli atti strettamente inerenti l'attività progettuale, nonché il diretto rapporto con il personale di cui al precedente punto a);
- c) consentire al personale del Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Regione Abruzzo lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio e di valutazione delle attività progettuali, *ex ante*, *in itinere* e *ex post*, anche con accesso alle strutture e agli atti inerenti le attività medesime;
- d) fornire alla Regione Abruzzo tutte le risultanze delle attività svolte.

Articolo 4

La Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti si impegnano ad autorizzare e concedere il trattamento di missione ai propri dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività previste nel presente atto, con assunzione della relativa spesa a carico dei rispettivi bilanci.

Articolo 5

Gli Enti in parola, avvalendosi dei Dirigenti dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, o loro funzionari all'uopo delegati, definiscono, di concerto con la Società Emme & erre S.p.A. di Padova e nei limiti degli obblighi contrattuali in essere tra la Società stessa e la Regione Abruzzo, i dettagli operativi, la determinazione delle risorse necessarie, nonché ogni altra esigenza derivante da particolari situazioni che dovessero verificarsi nell'attuazione della presente sperimentazione.

Articolo 6

La Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti si impegnano a periodici incontri di verifica circa lo stato di attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7

Il presente Protocollo d'intesa ha una durata di mesi dodici a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva comunque la possibilità di una sua proroga, previo accordo tra le parti, in caso di accertata difficoltà a concludere l'iniziativa di sperimentazione nei termini previsti.

Pescara, li

Regione Abruzzo

Provincia di Chieti

Il Componente della Giunta
Preposto alle Politiche Sociali
Dott. Bruno Sabatini

Att. C



**emme
&erre**

SINCERT



IMPRESA CERTIFICATA
CERTIFICATO N°190
NORMA UNI-EN-ISO 9001-94

Approvato con det. n. DM 149 del 24/11/2003

CLIENTE: Regione Abruzzo

Progetto:

**“Sperimentazione del
modello di regolazione nei
servizi alla prima infanzia”**

*in collaborazione con
l'Istituto degli Innocenti di Firenze*

*Progetto redatto secondo norma
UNI 10.771 per la elaborazione e
presentazione dei progetti di
consulenza direzionale.*

Codice interno progetto: 2885

INDICE PROGETTO

1 . DESCRIZIONE DEL CONTESTO DEL PROGETTO	2033
2 . LINEE GUIDA DEL PROGETTO	2033
3. FINALITÀ GENERALI ED OBIETTIVI OPERATIVI.....	2034
4. ATTIVITÀ DA SVOLGERE	2035
5. PUNTI FORTI E VANTAGGI	2038
6. PUNTI CRITICI E RISCHI.....	2038
7. RISORSE E CONDIZIONI NECESSARIE	2039
8. TEMPI DI REALIZZAZIONE.....	2039
9. RISORSE PROFESSIONALI NECESSARIE	2039
10. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA	2040
11. RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE	2040
12. APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA.....	2041

1 . DESCRIZIONE DEL CONTESTO DEL PROGETTO

Da qualche anno la Regione Abruzzo sta affrontando il tema della qualità nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi ancorandolo al più ampio processo di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento che è stato recepito nella legge nazionale di riordino dei servizi sociali n. 328/2000. Il percorso intrapreso ha permesso a livello regionale una prima diffusione e condivisione delle prospettive di cambiamento con gli altri attori che operano all'interno del sistema dei servizi, puntando l'attenzione sui principali elementi innovativi, quali:

- il modello di regolazione da adottare;
- i criteri necessari alle strutture e ai servizi per essere autorizzati ed accreditati;
- la scelta dell'ente deputato al controllo ed i meccanismi necessari per avviare il processo di autorizzazione e accreditamento;
- gli strumenti di valutazione omogenei da applicare per la verifica di requisiti/criteri.

L'assunzione del modello di regolazione a pieno regime, tuttavia, prevede non solo la definizione di tutti gli elementi sopra elencati, e quindi anche un appropriato contenitore normativo a livello regionale, ma anche l'adozione di un nuovo ruolo nel sistema dei servizi da parte di tutti i soggetti coinvolti. Al fine di facilitare tale passaggio, il presente progetto prevede una fase di sperimentazione del modello di regolazione, da realizzare nell'ambito di nidi d'infanzia della Regione Abruzzo.

Si tratterà di tradurre operativamente ciò che la Regione ha definito e sta definendo a livello tecnico e politico (anche attraverso la legge regionale n. 76/2000). Nella sperimentazione sarà certamente possibile capire la tenuta complessiva del modello, le possibili resistenze alla sua adozione su scala regionale ed i punti di forza che i soggetti individuano nell'implementazione dello stesso.

2 . LINEE GUIDA DEL PROGETTO

La sperimentazione del modello di regolazione dovrà essere realizzata coinvolgendo tutti i soggetti che operano nell'ambito dei nidi d'infanzia pubblici e privati. In particolare il modello di regolazione delineato, dalla norma regionale e da una successiva riflessione a livello della Direzione regionale, individua i seguenti attori protagonisti con i seguenti ruoli e compiti:

Istituzione/organizzazione	Compiti
Regione	<ul style="list-style-type: none"> - definisce il modello di regolazione, i ruoli e i compiti dei diversi soggetti, il modello di controllo; - definisce il profilo di qualità dei servizi alla prima infanzia; - all'interno del profilo qualità indica i criteri e gli standard necessari per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento; - verifica nel tempo la qualità della rete di offerta, individua gli elementi da sviluppare, sostiene gli enti gestori nella strada del miglioramento continuo;

Ente Locale (Comune)	- autorizza al funzionamento le strutture che ne fanno richiesta; - accredita le strutture che ne fanno richiesta;
Ente gestore (pubblico o privato)	- deve essere autorizzato per operare nel mercato (nido); - deve essere accreditato per ricevere finanziamenti pubblici (nido); - deve definire, implementare e mantenere un Sistema Interno di Qualità coerente con la normativa nazionale ed i criteri definiti a livello regionale (ente gestore - nido);
Il possibile Organismo di controllo (terzo rispetto agli altri)	- effettua l'attività di controllo e rilascia il parere per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi; - effettua l'attività di controllo e rilascia il parere per l'accredimento dei servizi;

La Regione, rispetto al modello presentato sta assolvendo alle responsabilità individuate; occorrerà, ora, capire come viene vissuto dagli altri attori il modello scelto e quali potenzialità ed esigenze possono emergere dalla sua applicazione.

Per quanto concerne gli enti locali, il lavoro svolto fino sino ad oggi non ha affrontato direttamente i nodi riguardanti i cambiamenti che investiranno questi enti. Si tratterà, quindi, di formare adeguatamente il personale comunale relativamente alla capacità di affrontare, coerentemente con il modello generale, il compito di autorizzare e accreditare.

Per quanto riguarda i nidi pubblici e privati, bisognerà realizzare un percorso che li accompagni ad adeguarsi agli standard regionali richiesti (sia per l'autorizzazione che per l'accredimento), prevedendo da un lato, i cambiamenti organizzativi necessari; dall'altro lato, occorrerà incentivare, negli operatori, lo sviluppo di una cultura diffusa e le professionalità specifiche in grado di rispondere adeguatamente ai cambiamenti introdotti e da introdurre.

La prospettiva di un Organismo di controllo (di terza parte rispetto agli altri) è ad oggi un tema ancora aperto, che si sta definendo a livello regionale e che, una volta disegnato come modello, potrà essere testato proprio nella fase di sperimentazione settoriale.

Il progetto proposto sarà continuamente monitorato nella fase di svolgimento, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie a valutare l'impatto dell'estensione del sistema di regolazione oltre la fase sperimentale.

3. FINALITÀ GENERALI ED OBIETTIVI OPERATIVI

Le finalità generali del progetto quindi sono rivolte a:

- sperimentare il modello di regolazione nel settore dei nidi d'infanzia, accompagnando i diversi attori ad assumere un nuovo ruolo all'interno del sistema dei servizi e sostenendo la formazione di specifiche professionalità;

- valutare la sperimentazione (individuare gli elementi positivi ed i limiti del modello) ai fini dell'estensione del sistema di regolazione all'intero sistema dei servizi sociali;
- utilizzare i risultati del progetto per apportare eventuali miglioramenti alla normativa di questo settore di attività.

In particolare gli obiettivi operativi possono essere così sintetizzati:

- **supportare la Direzione Regionale Promozione Sociale e Qualità della vita, alla predisposizione di uno strumento di raccolta delle informazioni in materia di nidi privati autorizzati da comuni della Regione Abruzzo (banca dati nidi autorizzati);** parallelamente, si intende effettuare, di concerto con la Direzione Regionale, un'indagine rivolta a soggetti esperti per ottenere un primo ritorno informativo relativamente all'impatto della legge 76/2000 a tre anni dalla sua emanazione;
- **ricostruzione puntuale di tutti i soggetti da coinvolgere nella sperimentazione:** enti gestori, nidi d'infanzia pubblici e privati, comuni ed organismi preposti al controllo;
- **formazione all'assunzione di ruolo agli Organismi di vigilanza:** una volta individuato l'organismo di controllo si dovrà prevedere l'avvio dell'iter formativo per i Responsabili per l'Accreditamento (R.A.) per l'assunzione di un ruolo di vigilanza orientata allo sviluppo e al sostegno della qualità dei servizi, nonché l'aumento in questi soggetti delle competenze di utilizzo di strumenti standardizzati di rilevazione;
- **formazione ad alcuni referenti/operatori di enti gestori di nidi d'infanzia (pubblici e privati):** formazione di base per gli enti gestori coinvolti nella sperimentazione, in grado di sviluppare la cultura, la sensibilità e le competenze che sono necessarie per l'avvio di Sistemi Interni di Qualità che accolgano le indicazioni regionali, ovvero che siano coerenti con i criteri definiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
- **sostegno all'assunzione di ruolo agli Enti Locali (Comuni):** sostegno referenti dei Comuni per avviare il sistema di autorizzazione e controllo attraverso l'utilizzo degli organismi preposti e delle professionalità formate;

Gli obiettivi elencati, saranno perseguiti anche con la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, che ha già curato la definizione delle direttive regionali in attuazione della legge regionale n.76/2000.

4. ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Di seguito sono individuate le attività previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

4.1 Indagine sul sistema

- realizzazione di un focus group destinato a soggetti qualificati in ambito regionale, relativamente al settore dei nidi d'infanzia, per raccogliere le prime informazioni di ritorno sull'impatto della L.R. 76/2000 a tre anni dalla sua emanazione;

- dopo aver verificato le informazioni già disponibili presso la Direzione Regionale (Osservatorio Sociale Regionale) in materia di nidi autorizzati in Regione Abruzzo, si tratterà di predisporre uno strumento di rilevazione (questionario), sufficientemente efficace ma allo stesso tempo poco invasivo, che potrà essere utilizzato dal Servizio Regionale "Vigilanza e controllo della Qualità" per raccogliere informazioni specifiche sui nidi autorizzati nella Regione.

4.2 Avvio della sperimentazione

- Individuazione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione, con particolare riguardo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia, sia pubblici che privati;
- incontro informativo con tutti i soggetti sulle attività progettuali.

4.3 Formazione all'assunzione di ruolo agli enti di vigilanza

Una volta definito a livello regionale quale ente (o quali soggetti) sarà preposto alla verifica delle strutture per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, si prevede di individuare alcuni soggetti e di formarli per poter svolgere il ruolo di verifica e vigilanza (Responsabili Accreditamento).

Parallelamente allo svolgimento del percorso formativo saranno messi a punto gli strumenti di supporto ai RA per la realizzazione omogenea delle verifiche presso i servizi ed il rilascio della reportistica agli enti locali.

4.4 Formazione agli enti gestori interessati alla sperimentazione

La definizione e l'avvio di un Sistema Interno di Qualità che risponda ai criteri definiti a livello regionale, per quanto minimale possa essere, avrà necessariamente un impatto sulle modalità di lavoro e sull'organizzazione dei singoli nidi.

E' quindi necessario accompagnare l'avvio del lavoro di definizione e implementazione del Sistema Qualità rivolgendo le azioni di supporto sia alla dirigenza dei servizi, sia ai soggetti che, in modo più operativo, manterranno il controllo del Sistema Qualità all'interno delle singole strutture. A tal fine si prevede di realizzare le seguenti attività:

- un breve percorso formativo indirizzato ai dirigenti/coordinatori dei servizi (nidi d'infanzia). Infatti solo attraverso un coinvolgimento della direzione, un apprezzamento del lavoro, una condivisione di intenti si potranno veramente avviare dei processi di cambiamento nelle strutture e quindi non vanificare la formazione più operativa da rivolgere ai Responsabili Interni del Sistema Qualità (R.I.S.Q.). Si pensa quindi alla realizzazione di due giornate di formazione da rivolgersi ai dirigenti dei nidi da tenersi a Pescara per condividere l'approccio di lavoro, fornire alcune indicazioni di contenuto sui sistemi qualità, chiarire l'impegno necessario e i benefici attesi dal lavoro, chiarire il ruolo e la funzione dei RISQ all'interno dell'organizzazione.
- Un percorso formativo rivolto a coloro che saranno individuati dai Nidi coinvolti nella sperimentazione come Responsabili Interni del Sistema Qualità. E' necessario immaginare che tra gli enti gestori siano ad oggi presenti delle differenze consistenti, legate a differenti aspetti, quali ad esempio:

- *L'organizzazione interna*: possiamo trovare enti gestori con diverse unità di offerta e casi in cui l'ente gestore coincide con l'unità di offerta;
- *La natura giuridica*: abbiamo una panorama ampio con la presenza di servizi del privato sociale, servizi pubblici, ecc.
- *La cultura della qualità*: alcuni enti gestori avranno già avviato percorsi interni di riflessione sulla garanzia di qualità da dare all'esterno, mentre altri enti gestori saranno ancora molto lontani da questa prospettiva;

A fronte di tale potenziale disomogeneità si ipotizza di iniziare il percorso formativo dei Responsabili Interni del Sistema Qualità dei nidi d'infanzia coinvolti nella sperimentazione con una fase centrata sull'aumento delle conoscenze relativamente agli elementi fondamentali del sistema di regolazione della Regione Abruzzo ed alle componenti di un Sistema Interno Qualità. Tale fase sarà costituita da 5 giornate di aula e formazione a distanza su compiti definiti in sede formativa.

4.5 Formazione all'assunzione di ruolo agli Enti Locali (Comuni)

Anche gli Enti Locali nella sperimentazione dovranno assumere il proprio ruolo nelle fasi di autorizzazione ed accreditamento. A tal fine si prevede di predisporre del materiale informativo destinato ai referenti degli enti locali, in via propedeutica alla realizzazione di uno specifico percorso formativo.

4.6 Valutazione della sperimentazione

Affinché si possa arrivare al termine del progetto avendo chiaro quali sono i punti di forza e di debolezza del sistema di regolazione individuato e quali le strategie per implementarlo nel migliore dei modi per tutti gli altri servizi, sarà necessario accompagnare tutta la sperimentazione con un preciso disegno di valutazione in grado di evidenziare criticità e potenzialità del sistema.

Le attività sono di seguito schematizzate:

Fasi	Attività
Indagine sul sistema	<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un focus group destinato a soggetti esperti a livello regionale per valutare l'impatto della L.R. 76/2000; - analisi della base informativa e predisposizione di uno strumento di raccolta dati sui nidi autorizzati; - <i>somministrazione e analisi a carico della Regione;</i> - supporto alla lettura dei dati

Fasi	Attività
Avvio della sperimentazione	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione; - incontro informativo con tutti i soggetti.
Formazione all'assunzione di ruolo agli enti di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - giornate di formazione ed approfondimento sui Sistemi Qualità; - predisposizione degli strumenti a supporto delle attività di verifica; - giornate formative sulla valutazione e la reportistica;
Formazione agli enti gestori interessati alla sperimentazione	<ul style="list-style-type: none"> - giornate di formazione ai dirigenti; - formazione RISQ: formazione sui Sistemi Qualità - supporto a distanza
Formazione all'assunzione di ruolo agli Enti Locali (Comuni)	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione di documentazione informativa a supporto di ciascun ruolo
Valutazione della sperimentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi quantitativa sui soggetti coinvolti - Individuazione criticità e potenzialità

5. PUNTI FORTI E VANTAGGI

La sperimentazione del modello di regolazione in un settore di servizi nel quale da più anni in Regione Abruzzo si trattano i temi dello sviluppo della qualità potrà certamente facilitare tutti i soggetti ad assumere il proprio ruolo all'interno del nuovo modello di regolazione dei servizi sociali, sviluppando le competenze e l'esperienza necessaria per poterne dare una successiva attuazione completa. L'approccio adottato mira a supportare tutti i soggetti coinvolti, in un quadro omogeneo ed organico di azioni, al fine di aiutarli ad orientarsi, confrontarsi e prepararsi al cambiamento.

6. PUNTI CRITICI E RISCHI

La disponibilità effettiva dei diversi soggetti a "mettersi in gioco" e quindi a confrontarsi con le prospettive di cambiamento, a seguire i percorsi informativi e formativi rivolti al personale potrà essere un elemento di forza del progetto o, nel caso in cui ciò non accada, di freno all'implementazione delle attività previste per la sperimentazione. Nei servizi all'infanzia inoltre si possono incontrare resistenze a viverli come un mercato in cui ciò che si fa, e si fa bene, va anche documentato e reso esplicito, definendo i principali processi educativi e garantendo nell'intero territorio regionale equità di trattamento all'utenza. L'approccio adottato e la previsione di

attività di accompagnamento a fianco delle attività formative dovrebbero mitigare tale rischio, facilitando il coinvolgimento di tutti gli attori.

7. RISORSE E CONDIZIONI NECESSARIE

Sarà possibile realizzare appieno il percorso prospettato nel progetto qualora i diversi soggetti partecipino attivamente a tutte le fasi garantendo la messa a disposizione delle risorse necessarie per definire i Sistemi Qualità nei nidi d'infanzia. A livello regionale sarà necessario poter avere come riferimento un Gruppo Guida regionale (composto da un referente del Servizio "Vigilanza e controllo della Qualità" e da un referente del Servizio "Servizi Sociali"), al quale poter periodicamente riportare lo stato di avanzamento dei lavori e le eventuali criticità che possono emergere nella fase di sperimentazione. Inoltre è a carico della Regione Abruzzo tutto il lavoro di segreteria e di contatto con i partecipanti nonché la messa a disposizione di spazi adeguati per la realizzazione dei momenti formativi.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto sarà articolato secondo la tempistica concordata con l'ente committente, considerando l'effettiva disponibilità di partecipazione ai lavori da parte dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di lavoro.

9. RISORSE PROFESSIONALI NECESSARIE

emme&erre si compone di un organico di circa 30 consulenti professionisti che da anni lavorano nei servizi alla persona dal punto di vista della formazione, della valutazione (della qualità e dei progetti) e del supporto organizzativo. L'organizzazione interna matriciale combina le responsabilità tecniche e gestionali, offrendo una gamma di interventi personalizzati per la promozione della qualità nelle organizzazioni.

I consulenti di emme&erre che lavoreranno nel presente progetto sono:

Dott.ssa Stefania Porchia	Direttore di emme&erre
Dott.ssa Maristella Zantedeschi	Referente area "Infanzia, minori e disabili" di emme&erre
Dott. Piero Selle	Responsabile Unità Operativa "Valutazione " di emme&erre
Dott.ssa Catina Balotta	Consulente senior emme&erre
Dott. Giorgio Fornasiero	Consulente senior emme&erre
Dott.ssa Elisabetta Basso	Consulente junior emme&erre

A questo gruppo si aggiungeranno le risorse utilizzate dall'Istituto degli Innocenti

10. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

La responsabilità del progetto è affidata al dott. Piero Selle, Responsabile dell'unità operativa "Valutazione " di emme&erre.

11. RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

Il budget proposto per la realizzazione dell'intero percorso, del lavoro d'aula, del lavoro a distanza, del materiale didattico e delle spese di trasporto, vitto e alloggio dei consulenti emme&erre è di seguito riportato:

Attività	
Indagine sul sistema	Euro 6.200,00
Avvio della sperimentazione	Euro 3.500,00
Formazione/accompagnamento all'assunzione di ruolo agli enti di vigilanza	Euro 12.100,00
Formazione/accompagnamento agli enti gestori interessati alla sperimentazione	Euro 14.100,00
Documentazione a supporto degli Enti Locali (Comuni)	Euro 900,00
Valutazione della sperimentazione	Euro 900,00
Totale	Euro 37.700,00
Iva 20% su (6.200,00 + 3.500,00 + 900,00 + 900,00)	Euro 2.300,00
Totale complessivo da versare anno 2003	Euro 40.000,00

La fatturazione sarà definita secondo i tempi operativi di realizzazione del progetto, secondo le scansioni di seguito indicate:

- 30% all'avvio del progetto
- 30% a conclusione della fase di "avvio alla sperimentazione"
- 30% alla chiusura delle attività previste
- 10% alla consegna della relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

12. APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA

La disponibilità di emme&erre alla partenza dei lavori è immediata; l'avvio dei lavori tuttavia avverrà a riscontro della lettera di affidamento di incarico da parte della Regione Abruzzo.

La validità di questa proposta è di 60 giorni dalla data di invio.

Padova, 12/09/2003

Stefano Porchia
Dott.ssa Stefania Porchia
Direttore emme&erre s.p.a.

Antonella Zamboni
Dott.ssa Antonella Zamboni
Referente Area Infanzia, Minori e Disabilità
emme&erre s.p.a.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, li. 29 APR. 2004

IL RESPONSABILE

Roberto

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.05.2004, n. 356:

IPAB - Istituti Riuniti di Assistenza "S. Giovanni Battista" di Chieti, già Case di Riposo di Chieti - Ricostituzione Consiglio di Amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa di:

1) prendere atto dell'avvenuta scadenza del mandato quadriennale del Consiglio di Amministrazione della *IPAB - Istituti Riuniti di Assistenza "S. Giovanni Battista" di Chieti*, ricostituito con deliberazione G.R. n. 293 in data 10/03/2000, e della necessità di procedere al suo rinnovo;

2) prendere, altresì, atto delle designazioni in seno al predetto Consiglio di Amministrazione, da parte dei soggetti statutariamente tenuti ad esprimerle, dei seguenti propri rappresentanti:

- **Comune di Chieti**, nota prot. n. 16047 in data 1 aprile 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A):

a) **Sig. Sabino GUERRA**, nato a Chieti il 09/03/1937 ed ivi residente in Via Saponari, n. 22;

b) **Sig. Ennio MARRONE**, nato a Chieti il 23/01/1955 ed ivi residente in Via C. Forlanini, n. 164;

- **Provincia di Chieti**, nota prot. n.

279/Gab. in data 22 aprile 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B):

a) **Dott. Giancarlo VISINI**, nato a Chieti il 14/09/1944 e residente in Breciarola di Chieti, Via Aterno, n. 296;

b) **Sig. Palmerino DI RENZO**, nato a Chieti il 28/05/1943 ed ivi residente in Via Baroncini, n. 1;

- **Regione Abruzzo**, nota del competente assessore, prot. n. 461/Segr. del 5 maggio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. C):

a) **Dott. Filoteo GAETA**, nato a Lanciano (CH) il 02/08/1946 e residente a Chieti in Via E. Bruno, n. 2, con funzioni di Presidente;

3) dichiarare formalmente ricostituito, in applicazione della L.R. n. 97/99, l'organo ordinario di amministrazione della *IPAB - Istituti Riuniti di Assistenza "S. Giovanni Battista" di Chieti*, già Case di Riposo di Chieti, nelle seguenti persone:

- **Dott. Filoteo GAETA**, Presidente;
- **Sig. Sabino GUERRA**, componente;
- **Sig. Ennio MARRONE**, componente;
- **Dott. Giancarlo VISINI**, componente;
- **Sig. Palmerino DI RENZO**, componente;

4) stabilire che il ricostituito organo di amministrazione resta in carica per un quadriennio, a decorrere dalla data di insediamento, e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in Azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;

5) incaricare il competente Ufficio "IPAB e rapporti con enti e soggetti sociali, orga-

nismi consultivi in materiale sociale e socio-sanitaria” del Servizio “Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture” di tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche agli interessati;

- 6) porre obbligo alla predetta IPAB di trasmettere al citato Ufficio “IPAB e rapporti con enti e soggetti sociali, organismi consultivi in materia sociale e socio-sanitaria” copia del verbale della riunione di insediamento del ricostituito Consiglio di Amministrazione;
- 7) disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 458:

Deliberazione 12.03.2004, n. 174 “Regolamento (CE) 1257/99, art. 33, cap. IX (Miglioramento Fondiario) - P.S.R. 2000-2006 Abruzzo Misura J - Approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande per le annualità 2004-2006”. Approvazione modifica bando.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di modificare alla pag. 11 del bando in oggetto il primo comma, del punto 9,

prevedendo in 90 giorni il termine di presentazione delle domande a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del bando;

- di sostituire, sempre alla pagina 11 il comma del punto 9, lett. c) con il seguente “progetto definitivo corredato della relazione tecnica, computo metrico estimativo analitico, disegni e della richiesta agli enti competenti, delle concessioni ed autorizzazioni”;
- di sostituire alla pag. 16 del bando l’ultimo comma con il seguente “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità l’insussistenza di altre autorizzazioni da conseguire ai fini della cantierabilità ed appaltabilità dell’opera oltre quelle già richieste”;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURA.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 464:

IPAB - Asilo Infantile “Regina Margherita” di Mutignano di Pineto (TE) - L.R. 29 novembre 1999, n. 125 - Nomina Amministratore Unico e Revisore dei Conti.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

- 1) prendere atto dell'avvenuta scadenza del mandato di Amministratore Unico della *IPAB - Asilo Infantile "Regina Margherita" di Mutignano di Pineto (TE)* e della necessità di provvedere al rinnovo di tale organo ed inoltre dell'esigenza di dotare l'Ente di un Revisore dei Conti, come previsto dalla L.R. 125/99;
- 2) procedere alla ricostituzione dell'organo di amministrazione della predetta IPAB, prendendo atto della nota prot. n. 569/Segr. in data 20 maggio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale il competente assessore ha proposto di confermare per tali funzioni la **Sig.ra Marilena MARIANI**, nata a Pineto (TE) il 20/05/1962 ed ivi residente in Via Venezia n. 1;
- 3) dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione dell'art. 3 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, l'organo di amministrazione della *IPAB - Asilo Infantile "Regina Margherita" di Mutignano di Pineto (TE)*, nella persona della **Sig.ra Marilena MARIANI**, con funzioni di Amministratore Unico;
- 4) stabilire che, come previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 125/99, il ricostituito organo di amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di scadenza del precedente mandato, conferito con deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 23 febbraio 2000 e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;
- 5) prendere, inoltre, atto che, con la stessa nota prot. n. 569/Segr. del 20 maggio 2004, il Componente della Giunta ha proposto quale Revisore dei Conti nella predetta IPAB il **Rag. Mario Di SIMONE**;
- 6) nominare, per la durata di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, Revisore dei Conti della *IPAB - Asilo Infantile "Regina Margherita" di Mutignano di Pineto (TE)* il **Rag. Mario Di SIMONE**, nato a Teramo il 1° giugno 1958 e domiciliato a Pineto in Via Milano n. 32, regolarmente iscritto al n. 84505 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 27 luglio 1999, come si evince dal curriculum vitae allegato alla designazione stessa;
- 7) precisare che al Revisore Contabile spettano le attribuzioni e gli obblighi fissati dalla vigente normativa, nonché il compenso annuo determinato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 290 del 10 marzo 2000;
- 8) incaricare il competente Ufficio "IPAB e rapporti con enti e soggetti sociali, organismi consultivi in materia sociale e socio-sanitaria" del Servizio "Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture" di tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche agli interessati;
- 9) disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 570:

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, articolo 6. Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2005. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma I e all'art. 17, comma I, lett. B) e comma 2 della Legge e modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a Comuni e Province. Anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di rinviare la predisposizione e l'approvazione del Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia, previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 28 aprile 2000, n. 76 al prossimo anno 2005;
2. di determinare l'ammontare dei contributi regionali da destinare alle tipologie dei Servizi integrativi ai nidi d'infanzia, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e comma 2, in relazione alla disponibilità di Euro 880.000,00 (unmilione/00), esistente nel capitolo 71522 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, nel modo seguente:
 - a) ai Comuni e alle loro Associazioni:
 - Euro 600.000,00 per la gestione di nidi d'infanzia, di cui all'articolo 3 della l.r. 76/2000 ;
 - Euro 144.800,00 per la gestione dei ser-

vizi integrativi ai nidi d'infanzia, di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000;

b) alle Province:

- Euro 100.000,00 da ripartire in parti uguali alle quattro Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei Servizi educativi per la prima infanzia;

c) al Direttore Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale":

- Euro 35.200,00 per promuovere l'attività di studio, ricerca;

3. di stabilire le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente punto a) così come indicati nell'allegato "A" al presente atto;
4. di dare atto che in relazione a quanto disposto nel precedente punto a) per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che l'importo di Euro 144.800,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di un utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo sia aggiunto all'importo di Euro 600.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione di nidi d'infanzia;
5. di definire le linee direttive per l'attuazione da parte delle Province della formazione di cui al precedente punto b) così come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
6. di far fronte alla complessiva spesa di Euro 880.000,00 (ottocentoottantamila/00) derivante dal presente atto, con la disponibilità esistente sul capitolo 71522 (F.O. 13 T. 01 U.P.B.003) del Bilancio di previ-

sione della spesa per l'esercizio finanziario 2004 denominato "Contributi alle province ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione di asili nido e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia – ll.rr. 102/88, 32/97 e 76/2000”;

7. di rinviare gli impegni di tali somme a successive determinazioni del Dirigente del Servizio competente;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A

L.R. 28 APRILE 2000, N.76
“NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
MODALITÀ E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
ANNO 2004

La Regione, stante il rinvio al prossimo anno del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 6 della l.r. 28 aprile 2000 n. 76 (Pubblicata sul B.U.R.A. n.16 del 9.6.2000), ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), al fine di sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia e di arricchire l'offerta dei servizi esistenti, eroga contributi differenziati ai Comuni e loro Associazioni costituite ai sensi del d.lgs. 267/00 per:

1. la gestione dei nidi d'infanzia comunali, ivi compresi quelli ex O.N.M.I.;
2. la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati almeno dall'anno 2003

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei nidi d'infanzia: tutti i Comuni, singoli o associati, che gestiscono nidi d'infanzia, ivi compresi i nidi d'infanzia ex O.N.M.I.

2. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei servizi integrativi ai nidi: tutti i Comuni, singoli o associati che, almeno dall'anno 2003, hanno attivato, in via sperimentale, i servizi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 28 aprile 2000 n. 76.

I Comuni, singoli o associati, già beneficiari dei finanziamenti statali di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 285, potranno essere ammessi ai contributi regionali di cui alla l.r.76/2000, solo se i finanziamenti di cui alla legge 285/97 siano stati finalizzati unicamente alla realizzazione ed all'avvio dei servizi integrativi e non alla loro gestione.

3. In caso di associazione di Comuni, il contributo sarà erogato al Comune capofila.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R.76/2000

1. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei nidi d'infanzia è determinato in € 600.000,00 (seicentomila/00).

La ripartizione di tale contributo regionale ai Comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta, viene effettuata sulla base della ricettività dichiarata per ciascun nido d'infanzia.

2. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia è determinato in € 144.800,00 (centoquarantaquattromilaottocento/00).

La ripartizione di tale contributo ai Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta viene effettuata sulla base del numero dei bambini frequentanti le tipologie di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

3. E' prevista una maggiorazione, pari al 20% del contributo regionale erogabile sulla base della sola ricettività, in caso di nidi d'infanzia, ovvero della sola frequenza, in caso di servizi integrativi di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, per i Comuni che abbiano formalizzato la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in forma associata.

4. Il contributo erogato per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia non può superare il 50% del costo di gestione del servizio dell'esercizio finanziario 2003.

6. Per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che l'importo di € 144.800,00 (centoquarantaquattromilaottocento/00) da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo va ad aggiungersi all'importo di € 600.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione dei nidi d'infanzia.

Documento consegnato
ALLEGATO
Data: 27/07/2004
S
E 7 LUG 2004
COMUNE DI
GIUNTA
(Comuni)
C. M. L.



Allegato A

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Presentazione istanze:

1. I Comuni, singoli o associati, possono presentare le istanze di ammissione al contributo regionale per la gestione di nidi d'infanzia o di servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA - entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità e criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo.

Non sono considerate le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul B.U.R.A.

2. L'istanza, da redigere unicamente secondo il relativo schema di domanda, allegato alle presenti modalità e criteri, dovrà contenere:

- l'indicazione del Comune richiedente ovvero, in caso di associazione di Comuni, del Comune capofila. Quest'ultimo dovrà indicare gli estremi del provvedimento dal quale risulti la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia elencando, altresì, i Comuni facenti parte della associazione;
- la tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo (nido d'infanzia o servizio integrativo di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000);
- l'indicazione dell'ubicazione del nido/i d'infanzia o del servizio/i integrativo/i;
- l'indicazione della ricettività del nido d'infanzia (o nidi d'infanzia) ovvero, in caso di servizi integrativi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 76/2000, distinte indicazioni del numero dei bambini frequentanti gli stessi, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza;
- gli estremi del provvedimento istitutivo del servizio;
- l'indicazione che il servizio educativo per la prima infanzia per il quale si richiede il contributo per la gestione è funzionante e, nel caso di servizio integrativo ai nidi d'infanzia, dall'indicazione deve risultare che lo stesso è attivo almeno dall'anno 2003, e che non beneficia, per la gestione, dei finanziamenti di cui alla legge 28 agosto 1998, n.285;
- in caso di servizio integrativo di cui all'art. 4, lett. a e b, della l.r. 76/2000, l'indicazione del costo di gestione effettivamente impegnato nell'esercizio finanziario anno 2003;
- il nominativo del dirigente/funzionario responsabile amministrativo competente per materia;

3. Lo schema di domanda va compilato dall'ente richiedente il contributo in tutte le sue parti, qualora l'ente gestisca contestualmente nidi d'infanzia e servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione di entrambi i servizi. La firma in calce a tale domanda deve essere apposta dal Sindaco del Comune richiedente, e, nel caso di Associazione di Comuni, dal Sindaco del Comune capofila.

Lo schema di domanda va compilato solo nella parte riguardante i nidi, qualora l'ente richiedente gestisca solo nidi d'infanzia ed intenda accedere ai contributi per la gestione dei nidi d'infanzia, oppure va compilato nella sola parte riguardante i servizi integrativi, qualora l'ente gestisca solo servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione dei servizi integrativi.

4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sulla base di quanto stabilito nel precedente paragrafo "Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla l.r.76/2000 – Anno 2004", si ripartiscono ed assegnano ai Comuni aventi diritto, i contributi regionali destinati alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

5. Il Comune singolo, ovvero il Comune capofila, in caso di associazione di Comuni, dovrà trasmettere, entro il 31 marzo 2005, alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA -, la determinazione dirigenziale di approvazione della rendicontazione contabile del contributo regionale assegnato restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, mediante versamento sul *conto corrente postale n. 208678 interstato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L'Aquila*, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali – 65100 Pescara - ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio – L'Aquila.

**Schema di domanda**

L.r. 28 APRILE 2000, N. 76
 "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" -
 DOMANDA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE
 ANNO 2004

Ente richiedente

Denominazione Comune singolo:	Indirizzo:..... U.O. o Servizio Referente:..... Nome responsabile amm.vo:..... Numero di telefono:..... Numero fax:..... e-mail:.....
Denominazione Comune Capofila: (in caso di associazione di Comuni)	Indirizzo:..... U.O. o Servizio Referente:..... Nome responsabile amm.vo:..... Numero di telefono:..... Numero fax:..... e-mail:.....
Eventuali Comuni associati: (in caso di associazione di Comuni)
Estremi del provvedimento da cui risulti la gestione associata (in caso di associazione di Comuni)

Tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo

<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia	Specificare il provvedimento istitutivo del nido (1):.....
<input type="checkbox"/> Centro bambini genitori (art. 4, lett. a, l.r.76/2000)	Specificare il provvedimento istitutivo del servizio (2):.....
<input type="checkbox"/> Centro giochi (art. 4, lett. b, l.r. 76/2000)	Specificare il provvedimento istitutivo del servizio (2):.....

(1) (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del nido ovvero la legge di riferimento in base alla quale il nido fu istituito. Es. l.r. 38/1973)

(2) (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del servizio integrativo ovvero la legge di riferimento in base alla quale fu istituito. Es. L. 285/1997)



Schema di domanda

Dati sul nido d'infanzia/o sui nidi (nel caso di più nidi comunali)

Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.



Schema di domanda

Dati sul servizio integrativo al nido d'infanzia o sui servizi integrativi

(nel caso di più servizi comunali)

Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2003: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2003: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2003: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2003: €

(1) Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

Data.....

Firma del Sindaco _____

Allegato B

**DIRETTIVE REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PROGRAMMI FORMATIVI PROVINCIALI IN MATERIA DI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO 2004**

Fonte normativa

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" art. 17, comma 1, punto 1.2, "(...) la Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia".

Finalità

I programmi formativi elaborati dalle Province dovranno essere finalizzati:

- all'aggiornamento, qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi per la prima infanzia;
- alla promozione e sviluppo di relazioni professionali tra gli educatori ed i coordinatori di servizi educativi per la prima infanzia, anche attraverso lo scambio delle esperienze maturate nel territorio regionale;
- alla diffusione di una cultura della qualità intesa come miglioramento dei servizi dal punto di vista organizzativo/pedagogico, del metodo e della soddisfazione delle aspettative educative.

Attività formative.

Le azioni formative delle Province potranno riguardare:

1. Azioni di aggiornamento professionale rivolte agli operatori e coordinatori pedagogici che operano nei servizi educativi per la prima infanzia;¹

¹ Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, i Corsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati all'approfondimento delle conoscenze sullo sviluppo psicofisico dei bambini in un contesto sociale ed educativo come il nido d'infanzia; sui diritti e bisogni dell'infanzia, sulla pedagogia della relazione, sullo stile educativo degli operatori, sul lavoro di gruppo sulla comunicazione sull'osservazione come metodo e sostegno fondamentale per la professionalità, sulle routines, sul lavoro di cura, sulla formazione ed organizzazione dei laboratori e degli ateliers, sull'ambientamento dei bambini, sulla continuità educativa, sulla partecipazione delle famiglie e sulla gestione sociale, sui servizi integrativi, sulla direzione dei servizi, sullo sviluppo di rapporti tra realtà educative.

Documento con protocollo n. 2 fasciate,
ALLEGATO n. 1
berazione n. 520
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dott. Walter Garlani)
7 LUG. 2004



Allegato B

2. Azioni di formazione finalizzate ad accrescere competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi;
3. Azioni di formazione finalizzate allo sviluppo della qualità nei servizi educativi alla prima infanzia ed al loro adeguamento alle direttive generali di attuazione della l.r.76/2000;
4. Azioni informative dirette a favorire reti relazionali tra gli educatori ed i coordinatori ed a promuovere lo scambio di esperienze maturate soprattutto nell'ambito dei servizi innovativi di cui all'art. 4 della l.r. 76/2000 utili per la sperimentazione di nuovi servizi nella realtà

Procedura

Le azioni formative individuate dalle Province potranno articolarsi in: corsi di aggiornamento, giornate seminariali, scambi di esperienze attraverso visite guidate nei servizi più significativi ed innovativi attivati, convegni, conferenze di carattere informativo.

Tenendo conto degli obiettivi formativi individuati dal presente documento le Province, in raccordo con i Comuni sedi di servizi educativi per la prima infanzia, adottano il proprio programma formativo articolato secondo obiettivi, attività e piano finanziario, da trasmettere alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA, per l'anno 2004, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente atto.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente sarà erogato l'intero contributo alle Province al concreto avvio del programma formativo, e previa approvazione dello stesso, che dovrà iniziare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Abruzzo del programma stesso.

Le Province, entro e non oltre trenta giorni dalla ultimazione dei programmi formativi, dovranno rendicontare con determina dirigenziale le spese effettivamente sostenute restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, riversandole sul **conto corrente postale n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L'Aquila**, dandone comunicazione alla Giunta regionale – Servizio Servizi Sociali – Pescara ed alla giunta Regionale – Servizio Bilancio – L'Aquila.

Unitamente alla rendicontazione del contributo assegnato le Province dovranno trasmettere al competente Servizio regionale una relazione sull'attività formativa realizzata e sui risultati raggiunti.



DECRETI

Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.06.2004, n. 114:

Riconoscimento personalità giuridica di natura privata alla fondazione “GIORGIO DE MARCHIS BONANNI” - Onlus.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

– di concedere il riconoscimento della perso-

nalità giuridica di natura privata alla Fondazione “GIORGIO DE MARCHIS BONANNI - ONLUS”, con sede in L’Aquila, Via Indipendenza, n. 21;

– di iscrivere la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L’Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giovanni Pace

113067

A

33046

STATUTO

Articolo 1


E' costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione "FONDAZIONE GIORGIO DE MARCHIS BONANNI D'OCRE (ONLUS)" per volontà del suo fondatore Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre.

Articolo 2

La sede della Fondazione è fissata in L'Aquila Via Indipendenza n. 21 e, compatibilmente con le prescrizioni di cui al presente statuto e di cui alle norme vigenti in materia di conservazione dei beni culturali, tale sede non potrà essere spostata in altro luogo nè per volontà del fondatore nè dell'organo che lo sostituirà al momento della sua morte, stante anche il decreto vincolistico emesso dalla Soprintendenza ai beni Architettonici per l'Abruzzo in data 23 maggio 2002, che dichiara la raccolta bibliografico-documentale, già vincolata dalla Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo, pertinenza dei locali dove è conservata.

Articolo 3

La Fondazione si prefigge lo scopo di preservare il patrimonio bibliografico-documentale che ne costituisce la dotazione iniziale e di incrementarlo attraverso acquisti, donazioni e convenzioni e di renderlo accessibile agli studiosi interessati.



Ai fini di cui sopra la Fondazione provvederà alla catalogazione, alla conservazione, all'incremento e alla accessibilità del materiale. In nessun caso potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'atto costitutivo della Fondazione medesima del quale il presente statuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale.

Detti beni non potranno essere alienati, tuttavia i beni immobili redditizi facenti parte dell'edificio dove ha sede la Fondazione potranno essere permutati con altri equivalenti nello stesso edificio di pari valore e pari redditività.

In particolare la biblioteca facente parte della dotazione della Fondazione non potrà essere asportata dai locali di cui è pertinenza e in cui è custodita se non per cause di indifferibile urgenza per la sua incolumità e solo per il tempo strettamente necessario.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di privati ed enti di ogni genere o con acquisti fatti dalla Fondazione stessa.

I beni acquisiti saranno sottoposti alla medesima di-

disciplina del patrimonio originario.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, che in nessun caso potranno essere destinate ad altri fini.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ai fini del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

Articolo 5

Organi permanenti della Fondazione sono:


- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- il Consiglio Scientifico composto da tre membri;
- un revisore dei conti;

tali organi entreranno in carica dopo il decesso del fondatore.

Articolo 6

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila di grado direttivo designato dal Prefetto;
- un Magistrato della Corte dei Conti di L'Aquila designato dal Consiglio di Presidenza;



- un Magistrato del TAR di L'Aquila designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

- il Soprintendente Regionale per i beni e le attività culturali per l'Abruzzo, dipendente dal Ministero dei Beni Culturali;

- il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano o un membro dello stesso consiglio da lui delegato.

Articolo 7

Il Consiglio è permanente e non soggetto a rinnovo, salvo ragioni di forza maggiore, e si pronuncia a maggioranza di quattro membri su cinque, a votazione palese.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti quattro su cinque dei membri che lo compongono.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che assume anche le funzioni di Presidente della Fondazione e suo rappresentante legale.

Articolo 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di approvare entro il 30 gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Diretto-

re, il tutto nel rispetto delle norme di cui alla legge

460/97 e connesse disposizioni applicative;

b) spettano altresì al Consiglio di Amministrazione

l'indirizzo delle attività di gestione della Fondazione

e tutti gli altri poteri per l'amministrazione del pa-

trimonio della Fondazione, l'autorizzazione di spese

straordinarie, l'accettazione di contributi, le deci-

sioni di investimenti fruttiferi, gli atti formali re-

lativi all'assunzione del personale e di collaboratori

esterni, nonché il controllo della gestione sotto il

profilo giuridico-amministrativo.

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fon-

dazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;


- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, eventuali proposte

di riforma dovranno essere votate all'unanimità sia dal Consiglio Direttivo sia dal Consiglio Scientifico e ap-

provate dalla Regione.

Resta aperta l'opzione statutaria di una trasformazione



in fondazione mista con lo Stato, Ministero per i beni e le attività culturali, con alcuni compiti e costi assunti dallo Stato;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- adotta tutte le iniziative necessarie per il perseguimento dello scopo sociale che non siano riservate ad altri Organi;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della Fondazione o altrove, di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Articolo 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti

dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Funge da Segretario verbalizzante del Consiglio il Direttore della Fondazione.

Articolo 14

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 15

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16


Sono membri di diritto del Consiglio Scientifico:

- il Soprintendente per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico dell'Abruzzo;
- Il Direttore dell'Archivio di Stato dell'Aquila;
- Il docente titolare della Cattedra di Storia dell'Arte contemporanea dell'Università dell'Aquila.

Articolo 17

Il Consiglio Scientifico è permanente e non soggetto a rinnovo, salvo ragioni di forza maggiore. Si pronuncia all'unanimità.

Le adunanze del Consiglio Scientifico sono valide se sono presenti i tre membri che lo compongono.



Articolo 18

Il Consiglio Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente.

Articolo 19

Al Consiglio Scientifico spetta:

a) di approvare nel mese di dicembre di ogni anno la relazione sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione nel corso dell'anno e il programma dell'anno successivo, predisposti dal Direttore;

b) spetta altresì al Consiglio Scientifico il controllo della attività istituzionale e scientifica della Fondazione, la valutazione del personale, il supporto di eventuali iniziative consone con i fini istituzionali, l'avanzamento di proposte, nelle proprie competenze, da sottoporre al Presidente della Fondazione.

Articolo 20

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il mese di dicembre di ogni anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

Articolo 21

I verbali delle adunanze sono trascritti in ordine cronologico e vengono sottoscritti dal Presidente del Con-

siglio Scientifico e dal Segretario.

Articolo 22

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore della Fondazione.

Articolo 23

I componenti del Consiglio Scientifico non percepiscono alcun compenso salvi rimborsi spese documentate.

Articolo 24

Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico a tempo indeterminato revocabile, su designazione della Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo o dall'Archivio di Stato dell'Aquila, con l'approvazione della Direzione Generale, nella persona di un funzionario direttivo laureato, nel ruolo ordinario degli archivisti di Stato dipendenti dalla stessa Soprintendenza o dello stesso Archivio di Stato (Area C/3), con accertata competenza di storia dell'arte contemporanea.

Per la durata dell'incarico, che deve intendersi a tempo pieno e indipendentemente dalla retribuzione spettogli come dipendente statale, il Direttore riceverà dalla Fondazione un assegno annuale a titolo di bonus in misura equa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno o si rivelasse impraticabile tale

procedura e tale forma di incarico il Direttore della Fondazione verrà selezionato per titoli e colloquio e assunto con contratto quadriennale rinnovabile dopo un periodo di prova di 3 mesi.

Il bando di selezione verrà diffuso nei modi più opportuni, con particolare riguardo alle università dotate di una o più cattedre di storia dell'arte contemporanea e agli uffici archivistici statali.

Requisiti: laurea in lettere (5 anni se con la nuova normativa) con tesi in storia dell'arte contemporanea e specializzazione in archivistica, oppure funzionario direttivo laureato nel ruolo ordinario degli archivisti di Stato delle Soprintendenze Archivistiche e degli Archivi di Stato, con accertate competenze di storia dell'arte contemporanea.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà i termini contrattuali di obblighi e di trattamento, avendo come orientamento, non vincolante, il personale inquadrato nell'area C/2 (ex VIII livello) del Ministero Beni Culturali, ruolo ordinario degli Archivisti di Stato dipendenti dalle Soprintendenze Archivistiche o dagli Archivi di Stato.

Articolo 25

Il Direttore è affiancato da un Segretario economo assunto per titoli e colloquio.

Requisiti: Diploma di ragioniere. Contratto quadriennale rinnovabile dopo prova di tre mesi. Il Consiglio di Amministrazione fisserà i termini contrattuali di obblighi e di trattamento, avendo come orientamento, non vincolante, il personale inquadrato nell'area B/3 (ex VI livello) del Ministero Beni Culturali.

Compiti e responsabilità del Direttore sono:

a) tenuta e aggiornamento dell'inventario degli oggetti notevoli di proprietà della Fondazione;

b) conservazione del patrimonio bibliografico documentale, tenuta e aggiornamento della sua schedatura e catalogazione, incremento del materiale sia per quanto riguarda integrazione di lacune sia per quanto riguarda acquisizione di nuovi titoli coerenti con le caratteristiche del patrimonio e con i fini della Fondazione.

Assistenza agli ammessi alla consultazione diretta.

Altre iniziative consone con gli scopi della Fondazione;

c) redazione del bilancio preventivo annuale da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, redazione del bilancio consuntivo annuale da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Atti amministrativi ordinari e corrispondenza ordinaria, su delega del Presidente;

d) programmazione annuale della attività istituzionale e relazione sull'attività annuale svolta da approvarsi

dal Consiglio Scientifico.

Articolo 27

Il revisore dei Conti, appartenente al Dipartimento Provinciale dell'Economia e della Finanza, è designato dal Direttore dello stesso Dipartimento.

Esso esercita i controlli sulla contabilità della Fondazione, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei bilanci ed esercita funzioni consultive nelle attività economiche e finanziarie.

Articolo 28

Il patrimonio bibliografico-doumentale della Fondazione, conservato nel palazzo di Via Indipendenza n. 21 in L'Aquila, sede della Fondazione, è una biblioteca specialistica di storia dell'arte che consiste in minor parte di opere di riferimento e di consultazione generali (Enciclopedie, storiografia, saggistica) e in parte ben maggiore, che costituisce la ragion d'essere della Fondazione, di una raccolta estremamente ricca e per molti esemplari rara di miscellanee che rappresentano un insieme di fonti, anche iconografiche, sull'arte della seconda metà del XX secolo.

Tale materiale una volta catalogato e informatizzato, sarà liberamente consultabile sul sito Internet della Fondazione.

Alla consultazione manuale diretta nella sede della

Fondazione sono ammessi, previa iscrizione valida un anno, previa domanda specificatamente motivata di volta in volta e previo appuntamento, i membri italiani e stranieri delle seguenti categorie professionali:

- Funzionari Direttivi storici dell'arte del Ministero Beni Culturali;

- Funzionari direttivi Architetti del Ministero dei Beni Culturali;

- Funzionari direttivi archivisti del Ministero dei Beni Culturali;

- Funzionari direttivi bibliotecari del Ministero dei Beni Culturali;

- Funzionari direttivi bibliotecari di biblioteche dipendenti dal Ministero della ricerca e dell'università.

- Professori universitari ordinari di storia dell'arte contemporanea nelle università statali;

- Professori universitari associati di storia dell'arte contemporanea nelle università statali;

- Professori universitari ordinari di storia dell'architettura contemporanea nelle università statali;

- Professori universitari associati di storia dell'architettura contemporanea nelle università statali;

- Professori ordinari di storia dell'arte contemporanea nelle accademie statali di belle arti;

- Funzionari direttivi storici dell'arte nei musei ci-

vici d'arte contemporanea;

- Funzionari direttivi bibliotecari di biblioteche dipendenti da amministrazioni pubbliche locali.

Studiosi italiani e stranieri non appartenenti alle suddette categorie potranno accedere alla consultazione diretta nella sede della Fondazione, a giudizio insindacabile del direttore, se muniti di presentazioni scritte di due membri delle categorie suddette già iscritti alla consultazione e dietro presentazione di un programma di ricerca specifico e a breve termine.

Articolo 29

Laddove le norme del presente Statuto di rivelassero insufficienti o lacunose, fanno testo le norme che regolano il funzionamento dell'Archivio di Stato di L'Aquila.

Articolo 30

Scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione tutto il patrimonio prevenutole sia all'atto della costituzione sia successivamente (beni immobili e arredi, raccolta bibliografico-documentale di storia dell'arte contemporanea, e quant'altro di beni immobili e mobili) sarà devoluto allo Stato e più precisamente all'Archivio di Stato di L'Aquila, della cui struttura amministrativa diverrà parte integrante seguendone in tutto e per tut-

to le sorti col nome di "Fondo Giorgio de Marchis Bonanni D'Ocre" a condizione che tale fondo, inclusivo della raccolta di miscellanee già vincolata, sia conservato, come da vincolo posto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici nella parte del palazzo sede della Fondazione, e a condizione che il frutto dei beni patrimoniali messi a reddito venga impiegato per conservare, incrementare e gestire il fondo mantenendone le caratteristiche.

Qualora tale condizione non fosse accettata, e qualora non fosse praticabile la trasformazione della Fondazione in Fondazione Mista, all'Archivio di Stato andrà solo la proprietà della raccolta bibliografico-documentale di storia dell'arte, già vincolata, mentre i beni immobili, gli arredi e altri beni provenienti dal fondatore andranno al beneficiario indicato nel testamento del fondatore depositato presso lo studio del Notaio Antonio Battaglia in L'Aquila.

F.to: de Marchis Bonanni d'Ocre Giorgio - De Angelis Matticoli Nunziatina teste - Pace Giovanna teste - Antonio Battaglia Notaio.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
RAPPORTI ESTERNI

*SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITÀ ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DA5/124:

L.R. 37/93 - Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "FRATRES - Gruppo Donatori di Sangue" - Magliano dei Marsi 67062 (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, l'Associazione "FRATRES - Gruppo Donatori di Sangue" di Magliano dei Marsi (AQ) con sede in P.za S. Lucia, 5;

b) che la presente ordinanza sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
RAPPORTI ESTERNI

*SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITÀ ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DA5/125:

L.R. 37/93 - Art. 4 Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Culturale San Michele 66054 Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, l'Associazione Culturale San Michele di Vasto (CH) con sede in Via Tobruk n. 24 - Vasto (CH);

b) che la presente ordinanza sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DH5/76:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 - 2° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/25 del 15.03.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative del Settore Produttivo "Viticoltura Grad B" inserite nell'Allegato "1° Conf 25" e riportate nell'Allegato "Comunicazioni conferma beneficio";
- di confermare il beneficio per complessivi Euro 279.358,64 e per un investimento complessivo di Euro 698.396,60, così come riportato nel "Riepilogo Investimenti ed Economie", in favore delle ditte inserite nell'Allegato "1° Conf 25" con l'importo dell'investimento e del relativo contributo spettante indicato a margine dei nominativi;
- di notificare alle ditte interessate, tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti, il presente provvedimento unitamente alle "Prescrizioni e

norme di carattere generale";

- di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato "Comunicazioni conferma beneficio" e note SIPA in tre fasciate;
- Allegato "Riepilogo Investimenti ed Economie" in una fasciata;
- Allegato "1° Conf 25" in una fasciata;
- Allegato "1° Econ 25" in una fasciata;
- "Prescrizioni e norme di carattere generale" in tre fasciate.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giacomo Giuliano

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCASERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

PSR Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole
Annualità 2001/2003 - 2° Sportello

COMUNICAZIONI CONFERMA BENEFICIO **D.D. n. DH5/25 del 15/03/2004** **1 PROVVEDIMENTO**

SETTORE PRODUTTIVO	COMPARTO	GRAD.	POS. GRAD.	S.P.A.	Nota		DITTA	COMUNE	IMPORTO CONTRIBUTO
					n°	del			
VITICOLTURA		1.1.B.1	12	CH			AZ. AGR. LA TORRE DE BIANCHI DI NANNI ELMO	CHIETI	152.884,40
VITICOLTURA		1.1.B.1	20	CH			AZ. AGR. LA CASCINA DEL COLLE DI M.E.N. D'ONOFRIO S.S.	VILLAMAGNA	126.474,24
								Totale Contributo	279.358,64

PESCARA, li

17/05/2004

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DH5/77:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con Fondi Regionali. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/25 del 15.03.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di far proprie le proposte di conferma dei benefici alle iniziative dei Settori Produttivi "Viticoltura Grad B" e "Zootecnia da Carne Comparto Miele Grad A" e inserite negli Allegati "1° Conf 26 FR" e riportate nell'Allegato "Comunicazioni conferma beneficio";
- di confermare il beneficio per complessivi Euro 152.000,00 e per un investimento complessivo di Euro 380.000,00, così

come riportato nel "Riepilogo Investimenti ed Economie", in favore delle ditte inserite negli Allegati "1° Conf 26 FR" con l'importo dell'investimento e del relativo contributo spettante indicato a margine del nominativo;

- di notificare alle ditte interessate, tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti, il presente provvedimento unitamente alle "Prescrizioni e norme di carattere generale";
- di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato "Comunicazioni conferma beneficio" e note SIPA in tre facciate;
- Allegato "Riepilogo Investimenti ed Economie" in una facciata;
- Allegato "1° Conf 26 FR" in due facciate;
- "Prescrizioni e norme di carattere generale" in tre facciate.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giacomo Giuliano

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RUALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

**PSR Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole
Annualità 2001/2003 - 2° Sportello - Interventi finanziati con fondi regionali**

COMUNICAZIONI CONFERMA BENEFICIO

D.D. n. DH5/26 del 15/03/2004

1° PROVVEDIMENTO

SETTORE PRODUTTIVO	COMPARTO	GRAD.	POS. GRAD.	SIP A	Nota		DITTA	COMUNE	IMPORTO CONTRIBUTO
					n°.	del			
VITICOLTURA		1.1.B.1	11	CH	7797	19/04/04	AZ. AGR. VALLE MARTELLO DEI F.LLI MASCI S.S.	VILLAMAGNA	100.000,00
ZOOTECNIA DA CARNE	MIELE	4.2.A.1	2	CH	8552	04/05/04	IACOVANELLI GIULIO	ALTINO	52.000,00
								Totale	152.000,00

PESCARA, li 17/05/2004

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 03.05.2004, n. DH10/33:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156552129 del 29/07/2002 - Opere: Acquisto macchine per la raccolta delle olive, filtro e serbatoi - Ditta GUARDIANI PAOLO, nato il 27/08/1964 in Comune di Tocco da Casauria - Settore Produttivo: Olivicoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 16.500,00 in favore della Ditta GUARDIANI PAOLO, nato il 27/08/1964 in Comune di Tocco da Casauria (PE) ed ivi residente in Via XX Settembre 30 - Codice Fiscale GRD PLA 64M17 L186 S - partita IVA 00425570686 - con accredito sul c/c n. 23767 Cod. Cab. 15400 Cod. Abi 1005 della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Pescara;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/34:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156559096 del 18/06/2001 - Opere: Costruzione concimaia, piazzale, fossa biologica ed acquisto attrezzature - Ditta LA GATTA ANTONIO, nato a Fiamignano (RI) il 12/06/1953 - Settore Produttivo: Zootecnica da carne. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 16.446,57 in favore della Ditta: **LA GATTA ANTONIO** nato il 12/06/1953 in Comune di Fiamignano (RI) e residente in Via Centenario 64 del Comune di Tocco da Casauria (PE) - Codice Fiscale LGT NTN 53H12 D560 W - partita IVA 01023090689 - mediante emissione di assegno circolare;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/35:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (2° Sportello) - Domanda n. 04156552137 del 29/07/2002 - Opere: Acquisto macchine per la raccolta delle olive - Ditta BUCCELLA SILVIO, nato a Loreto Aprutino il 16/05/1972 - Settore Produttivo: Olivicoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 21.160,00 in favore della Ditta: **BUCCELLA SILVIO** nato il 16/05/1972 in Comune di Loreto Aprutino e residente in Loc. Paterno del Comune di Loreto Aprutino (PE) - Codice Fiscale BCC SLV 72E16 E691 S - partita IVA 01400900682 - mediante accredito sul libretto nominativo 000000000596 CIN:X - cod. CAB 77320 - cod. ABI 8473 della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - Filiale di Loreto Aprutino;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;

- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 fasciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 1 fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 25.05.2004, n. DH10/36:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156558928 del 18/06/2001 - Opere: Costruzione stalla bovini con impianto di mungitura - Ditta IACOBUCCI VIENNA, nata a San Valentino in A.C. il 28/09/1956 - Settore Produttivo: Zootecnica da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contri-

buto in conto capitale di Euro 17.780,20 in favore della Ditta: **IACOBUCCI VIENNA** nata il 28/03/1956 in Comune di San Valentino in A.C. e residente in Loc. Colli del Comune di Scafa (PE) - Codice Fiscale CBC VNN 56C68 I136 V - partita IVA 00137900687 - mediante emissione di assegno circolare;

- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 fasciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 1 fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 31.05.2004, n. DH10/37:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano

di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156555852 del 15/06/2001 - Opere: Costruzione stalla bovini e sala mungitura - Ditta CICCOTELLI TIZIANO - nato a Popoli il 9/05/75 - Settore Produttivo: Zootecnica da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 82.499,00 in favore della Ditta: **CICCOTELLI VALENTINO** nato il 06/07/1970 in Comune di Pescara e residente in Loc. Scagnane n. 34 del Comune di Caramanico Terme (PE) - Codice Fiscale CCC VNT 70L06 G482 G - mediante accredito sul c/c n. 4361 cod. Cab 76750, cod. Abi 07086 della Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano, sede di Atri (TE), come da mandato irrevocabile all'incasso modificato il 16/04/2004;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 8 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate;
- mandato irrevocabile all'incasso formato da n. 3 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 31.05.2004, n. DH10/38:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156559959 del 18/06/2001 - Opere: Costruzione ovile, magazzino, fienile e rimessa - Ditta MARINELLI CLAUDIA, nata a Serramonacesa il 20/10/1966 - Settore Produttivo: Zootecnica da carne. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 31.938,56 in favore della Ditta: **MARINELLI CLAUDIA**

nata il 20/10/1966 in Comune di Serramonacesca e residente in Loc. Colle Rosa n. 3 del Comune di Serramonacesca (PE) - Codice Fiscale MRN CLD 66R60 I649 S - partita IVA 01429760687 - mediante emissione di assegno circolare;

- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DH10/40:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo -

Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156558704 del 06/06/2001 - Opere: Costruzione magazzino, rimessa, locale lavorazione prodotti ed acquisto macchine - Ditta PIETRANGELO ARMANDO, nato a Spoltore il 01/02/1959 - Settore Produttivo: Ortofrutticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 39.184,17 in favore della Ditta: **PIETRANGELO ARMANDO** nato il 01/02/1959 in Comune di Spoltore e residente in Via Monte Nevoso n. 11 del Comune di Spoltore (PE) - Codice Fiscale PRT RND 59B01 I922 Y - partita IVA 01533440689 - mediante emissione di assegno circolare;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 facciate;
- n. 2 certificati della Camera di Commercio, formati da n. 3 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DH10/41:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Domanda n. 04156559906 del 18/06/2001 - Opere: Costruzione rimessa, locale accessori ed attrezzature - Ditta DI BIASE MASSIMILIANO, nato a Ortona il 29/01/1972 - Settore Produttivo: Viticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 52.247,75 in favore della Ditta: **DI BIASE MASSIMILIANO** nato il 29/01/1972 in Comune di Ortona (Prov. CH) e residente in Loc. Vertonica n. 20 del Comune di Città Sant'Angelo (PE) - Codice Fiscale DBS MSM 72A29 G141 F - partita IVA

01455430684 - mediante accredito sul c/c n. 10184920, cod. Cab 2008, cod. Abi 77690 della Banca UNICREDIT S.p.A. - Agenzia/filiale di Francavilla al Mare, Piazza Sant'Alfonso (oppure mediante emissione di assegno circolare);

- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 7 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formati da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 10.05.2004, n. DI3/31:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Colle Freddo" Comune di Cepagatti (PE) - Ditta: DRAGAGGIO DEL PONTE s.a.s.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta DRAGAGGIO DEL PONTE s.a.s. con sede legale in via Aterno, 2 Villanova di Cepagatti (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località "Colle Freddo" nel Comune di Cepagatti (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 16 Particelle nn. 48-36-19-31, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 7 (sette) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fide-

jussione bancaria per un importo della misura di Euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. 009 070279850 emessa dalla "Lloyd Italo" in data 06.05.04.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1. il materiale utilizzato per il ritombamento a piano ribassato deve essere terreno vegetale idoneo e comunque materiale non compreso nell'elenco di cui al D.Lvo n. 22/97;
2. devono essere rispettate le condizioni imposte dall'Enel nella pratica n. 00010514813, prima dell'inizio dei lavori all'interno del lotto interessato dalla linea elettrica;
3. il passaggio della coltivazione del lotto successivo dovrà avvenire previo collaudo dell'Ufficio Cave, del lotto precedente.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 55.714 e complessivamente di mc. 390.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di

coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 11.06.2004, n. DI3/35:

Autorizzazione proroga - Cava di ghiaia sita in loc. "Saletti" Comune di Fossacesia (CH) - Ditta S.M.I. SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI srl di Vasto.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

La ditta S.M.I. Società Meridionale Inerti srl, con sede legale in via A. Bafile, Vasto (CH), è autorizzata alla prosecuzione della coltivazione di una cava di ghiaia in località

"Saletti" del Comune di Fossacesia (CH) individuata in Catasto al foglio n. 31 particelle nn. 108-194-198 alle seguenti norme e condizioni:

- la durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 2 (due);
- la fidejussione a garanzia dei lavori di recupero ambientale dell'area di cava è di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00);
- rimangono inalterate le prescrizioni del precedente Decreto Regionale n. 1214 del 27.09.2003.

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/36:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Piane di Congiunti" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: INERTI VALFINO srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la ditta INERTI VALFINO s.r.l. con sede legale in C.da Madonna degli Angeli - Elice (PE), alla coltivazione della

cava di ghiaia in località "Piane di Congiunti" nel Comune di Collecervino (PE), distinta in catasto al foglio n. 8 particelle nn. 317, 319, 330p, 333, 372p, 423, 425, 426, 429, 433, 456, 499, 548p, 549p, 574p, 642, 653p, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Dovranno essere osservate le norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio lavori la presente Determina s'intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito per l'importo di Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) è stato effettuato con polizza di assicurazione per cauzioni n. 105749051 della compagnia Allianz Subalpina.

Articolo 5

Dovranno essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1. il materiale per il ripristino ambientale non sia compreso tra quelli in elenco dell'allegato D.Lvo n. 22/97 e sia di natura permeabile.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 12.200 e complessivamente di mc. 12.200 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- a) escavatore; b) pala meccanica; c) autorcarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale le ditte sono tenute a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/37:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Piane di Congiunti" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: INERTI VALFINO srl. Rettifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la ditta INERTI VALFINO s.r.l. con sede legale in C.da Madonna degli Angeli - Elice (PE), alla coltivazione della cava di ghiaia in località "Piane di Congiunti" nel Comune di Collecervino (PE), distinta in catasto al foglio n. 7 particella n. 572p, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Dovranno essere osservate le norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul ter-

reno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio lavori la presente Determina s'intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito per l'importo di Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) è stato effettuato con polizza di assicurazione per cauzioni n. 105749052 della compagnia Allianz Subalpina.

Articolo 5

Dovranno essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1. il materiale per il ripristino ambientale non sia compreso tra quelli in elenco dell'allegato D.Lvo n. 22/97 e sia di natura permeabile;
2. sia mantenuta una distanza minima degli scavi pari a 14,00 mt. dalla linea del metanodotto;

3. sia mantenuta una distanza minima degli scavi pari a mt. 3,00 dall'asse della condotta di irrigazione del Consorzio di Bonifica e comunicato l'inizio dei lavori.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 9.400 e complessivamente di mc. 18.800 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; c) autorcarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DI3/38:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in loc. "Case Cardarelli" Comune di Collecervino (PE) - Ditta: SALINE srl. - Variante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

È accolta la richiesta di utilizzazione dei limi di lavaggio dell'impianto Saline srl, sito in Montesilvano (PE) Via Piceni, 54 per il ritombamento della cava di ghiaia a condizione che:

1. vengano utilizzati esclusivamente i limi di lavaggio dell'impianto di frantumazione e vagliatura della ditta Saline srl, sito in Montesilvano (PE) Via Piceni;
2. i limi di lavaggio vengano miscelati in proporzione del 50% con il materiale del cappellaccio accantonato nell'area di cava;
3. venga evitato in ogni momento dell'attività di recupero ambientale della cava l'impaludamento dell'area;
4. vengano rispettate le leggi vigenti in materia.

Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti dalla predetta Determina Regionale DI3/74 in data 11.08.2003 e relativi allegati.

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei

modi consentiti dalla Legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DC7/315:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Filetto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Filetto, a riservare in via provvisoria per un massimo di anni 2, comunque fino all'individuazione dei legittimi proprietari, l'alloggio E.R.P. sito nel Comune di Filetto via G. Di Tullio n. 54 1° piano di proprietà dell'ATER di Chieti, di cui alla delibera n. 14 del 16.02.04 al nucleo familiare del sig. Mancino Cosma;
- di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel

periodo di validità della stessa graduatoria;

- la consegna dell'alloggio è subordinata affinché il beneficiario produca apposita documentazione con cui si impegna, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafle

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 26.05.2004, n. DC7/326:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Vasto a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di 2 anni, l'alloggio E.R.P. di proprietà dell'ATER di Lanciano, al sig. D'Ottavio Pio sito in Vasto in Via Ritucci Chinni n. 3 - di cui alla delibera n. 600 del 04.12.2003;
- di subordinare l'assegnazione affinché il Sig. D'Ottavio Pio si impegni formalmente a

rilasciare l'alloggio alla scadenza contrattuale nelle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna dell'alloggio.

- di impegnare il Comune di Vasto, per quanto di competenza, a norma e nel rispetto della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni a procedere, nel più breve tempo possibile a formalizzare la graduatoria definitiva relativa all'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 27.05.2004, n. DC7/327:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Lanciano a riservare in via provvisoria per un massimo di 2 anni, e comunque non oltre l'individuazione del legittimo assegnatario, l'alloggio E.R.P. di proprietà dell'ATER in favore

del sig. Corona Romeo sito in Lanciano, Via Modena n. 6 - di cui alla delibera n. 141 del 23.03.2004;

- di subordinare l'assegnazione affinché il Sig. Corona Romeo si impegni formalmente a rilasciare l'alloggio alla scadenza contrattuale, nelle stesse condizioni di fruibilità e finiture esistenti al momento della consegna dell'alloggio.
- di impegnare il Comune di Lanciano ad indire al più presto pubblico concorso, a norma e nel rispetto della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, per procedere all'assegnazione definitiva degli alloggi E.R.P. disponibili.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 28.05.2004, n. DC7/335:

Comune di Roccascalegna. Legge 179/92, quadriennio 92-95 - Programma Integrato - Autorizzazione all'utilizzo di parte del ribasso d'asta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di autorizzare il Comune di Roccascalegna all'utilizzo di Euro 41.673,91, quota parte

dei ribassi d'asta del Programma Integrato finanziato con V.C.R. 79/1 dell'11.02.1998 per far fronte alla perizia di variante di Euro 403.100,90 approvata con deliberazione della G.C. n. 55 del 25.06.2003;

- di dare atto che i finanziamenti di che trattasi non transitano attraverso il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 27.05.2004, n. DC6Esp/87:
Espropriazioni - Costruzione complesso artigianale Centrale di Metano Marsica S.n.c. Proroga dei termini relativi ad espropriazione fino al 28.06.2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati

- di autorizzare la proroga dei termini relativi a espropriazioni per i lavori di realizzazione complesso artigianale Centrale Metano Marsica S.n.c. in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) fino al 28.06.2005.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale

di Avezzano (AQ) dovrà notificare, nelle forme previste dalla legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 18.06.2004, n. DD7/36:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

per IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino

segue allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2004

N° Atto	Tipo	Cod. Mec.	Cap.	Art.	Data Atto	Esecutività: Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
								IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
	S	10.02.005	66101	36	18/06/2004		1 SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI - ART.8, L.R. 18.6.1992, N.44 E L.R. 4.11.1995, N.131.	€ 44.415,30	€ 0,00	€ 44.415,30	€ 0,00
	S	10.02.008	66320				1 CONTRIBUTI A COMUNI ED ENTI DELLA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTI CON FINALITA' SOCIALI CULTURALI ECONOMICHE E DI SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO - L.R. 28	€ 23.240,56	€ 0,00	€ 23.240,56	€ 0,00
	S	04.02.001	156436				1 CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 2000 - L.R. 14.3.2000, N. 29 -	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
	S	05.02.014	276331				1 CONTRIBUTI ED ONERI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PROGRAMMATORIE E L'ESERCIZIO DEI POTERI IN CAMPO URBANISTICO - L.R. 12.4.1983 N. 18 MODIFICAT	€ 395.089,52	€ 0,00	€ 395.089,52	€ 0,00
	S	05.02.005	276421				1 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA E PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI	€ 130.921,59	€ 0,00	€ 130.921,59	€ 0,00
	S	05.02.008	296360				1 INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI-L.R.23.3.2000 N. 52.	€ 58.799,22	€ 0,00	€ 58.799,22	€ 0,00
	S	15.02.003	323500				1 FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALI, PERIANTAGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. -A	€ 0,00	€ 902.466,19	€ 0,00	€ 902.466,19
TOTALI SPESA								€ 902.466,19	€ 902.466,19	€ 902.466,19	€ 902.466,19

CIO
[Firma]

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 17.06.2004, n. DG11/28:

Variazione della ragione sociale, Ditta "FOODINVEST GROUP" srl, che assume denominazione "PIZZA & CO." srl con sede in Via Giacomo Ruscitti snc Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1. che il decreto di riconoscimento con il quale si assegna il numero:
 - 927/L, nota 703/80.83/80.5/572 del 30 gennaio 1997, precedentemente rilasciati dalla Ditta "Foodinvest Group srl" per lo stabilimento sito in Via Giacomo Ruscitti snc (S. Nicolò) Teramo, è volturato in favore della ditta "Pizza & Co. srl"; lo stabilimento rimane iscritto negli speciali registri dalle normative di riferimento;
2. il Sig. De Rosa Paolo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Pizza & Co. srl - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'omonimo stabilimento sito in Via Giacomo Ruscitti snc Teramo - è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
3. la pubblicazione della presente Determi-

nazione sul B.U.R.A. (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BB.AA. PARCHI
POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI
STORICO ARCHITETTONICI E V.I.A.*

DETERMINAZIONE 06.07.2004, n. DM8/116:

D.G.R. 970/02 e 624/03 - Finanziamento per il recupero della costa teatina. Approvazione contributi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 77/99

Vista la D.G.R. n. 624 del 9 agosto 03 e n. 970 del 26.11.02 con allegati l'avviso pubblico (all. 1) e la scheda di domanda (all. 2);

Vista la Determina dirigenziale n. DN8/03 dell'11.05.04 con la quale si istituisce la Commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento e per la formulazione di una proposta di assegnazione dei relativi finanziamenti;

Preso atto dei criteri stabiliti dalla suddetta Commissione e riportati nel verbale della seduta tenutasi il 15.06.04 presso la sede del Servizio Tutela e Valorizzazione Aree protette BBAA e VIA;

Visto il verbale del 02.07.2004 della Commissione con il quale si approva il riparto del contributo regionale;

DETERMINA

di approvare i verbali del 15.06.2004 e del 02.07.2004, citati in premessa, con i quali si stabilisce il riparto dei contributi per

il recupero della costa Teatina;

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio Sorgi

Omissis

Pertanto la Commissione approva la tabella di riparto dei contributi, nei modi sopraesposti e secondo la seguente graduatoria stabilita in base ai punteggi assegnati nella precedente seduta del 15.06.04:

n° graduatoria	Costo recupero	Finanziamento totale (31,6%)	Nominativo	Comune
a	€ 40.515,56	€ 12.802,92	Veri Rinaldo	Rocca S. Giovanni
b	€ 65.217,60	€ 20.608,76	Pace Domenicantonio	Torino di Sangro
c	€ 62.018,00	€ 19.597,69	Veri Ernesto	Fossacesia
d	€ 44.990,00	€ 14.216,84	Finoro Giovanni	Rocca S. Giovanni
e	€ 42.967,98	€ 13.577,88	Fiore Michele	Vasto
f	€ 15.688,00	€ 4.957,41	Menna Nicola	Vasto loc.Trave
g	€ 45.360,91	€ 14.334,05	Veri Marino	Rocca S. Giovanni
h	€ 39.494,39	€ 12.480,23	Avagnano Luisa	Ortona
i	€ 20.617,00	€ 6.514,97	Menna Nicola	Vasto loc. punta canale
j	€ 43.983,86	€ 13.898,90	Caravaggio Giuseppe	S.Vito
k	€ 43.738,00	€ 13.821,21	D'Antonio Mauro	Rocca S. Giovanni
l	€ 27.574,54	€ 8.713,55	Veri Antonio	S. Vito
m	€ 12.320,89	€ 3.893,40	Zazzara Lucio	S.Vito
	€ 504.486,73	€ 159.417,81		

Finanziamento per segnaletica : € 98.400

Ditta D'Addario Marco di Vasto : escluso in quanto la domanda è pervenuta fuori termine

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ
VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DE2/40:

Programma annuale 2002-2003 degli investimenti nel settore Trasporti (L.R. 153/98) approvazione graduatoria di cui al Piano di Investimenti 2002-2003 Programma di Svecchiamento Parco Aziendale Circolante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con deliberazione n. 121/6 del 29.12.2003 del Consiglio Regionale è stato approvato il Piano di Investimenti 2002-2003, proposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 722/C del 6.9.2003;
- Che detta deliberazione è stata poi modificata dalla D.G.R. n. 12/P del 9.1.2004 (previa intesa con la 4^a Commissione Consiliare);
- Che detto Piano di Investimenti 2002-2003 prevede, in particolare:
 - lettera a) punto n. 1 del deliberato, Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione comunale. Risorse disponibili Euro 4.562.657,18;
 - lettera b) punto n. 1 del deliberato, Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprie-

tà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione regionale. Risorse disponibili Euro 10.646.200,09;

- Che i suddetti Programmi prevedono:
 - 1) la presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del Piano alle aziende da parte della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;
 - 2) l'assegnazione dei contributi alle singole aziende, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda, in base alla graduatoria risultante dai prospetti di calcolo di cui ai modelli costituenti gli allegati n. 5 e n. 6 al Programma, nonché entro il tetto massimo di spesa previsto per ciascun tipo di autobus;
 - 3) l'esclusione dal calcolo di assegnazione dei contributi, con Determinazione motivata del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, delle aziende nel cui parco macchine circolante al 31.12.2002 non figurano mezzi con età pari o superiore a 15 anni;
 - 4) l'esclusione delle aziende esercenti il t.p.l. il cui parco macchine circolante al 31.12.2002 comprenda autobus che, sebbene tutti o in parte con vetustà pari o superiore a 15 anni, tuttavia non sono stati acquistati dalle aziende medesime da almeno 3 anni;
- Che per gli autobus, ai fini del calcolo sia della vetustà in relazione alla 1^a immatri-

colazione e sia del periodo di proprietà in relazione alla data di acquisto, sono stati computati convenzionalmente gli anni interi senza alcuna considerazione delle frazioni di mesi. Inoltre ad esempio, nel caso di mutamento di destinazione dal noleggio al servizio di t.p.l., ovvero dal servizio di t.p.l. da altra regione al servizio di t.p.l. nella regione Abruzzo, l'autobus è stato considerato acquistato nell'anno di tale variazione;

- Che per quanto riguarda espressamente la ex Gestione Governativa Ferrovia Penne-Pescara e la ex Gestione Governativa Ferrovia Adriatico-Sangritana, il 1° gennaio 2001 è stata attuata la delega di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/97 con l'emanazione del DPCM del 16.11.2000 (pubblicato sulla G.U. n. 224 del 30.12.2000) ed il conseguente trasferimento a titolo gratuito in favore della regione Abruzzo della titolarità dell'intero capitale delle società costituite dallo Stato per l'esercizio delle Ferrovie in concessione, in precedenza gestite dalle ex gestioni, ora Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l., e Ferrovia Adriatico-Sangritana S.r.l. In attuazione di tale atto in data 29 gennaio 2001 è stato sottoscritto il verbale di consegna da parte dello Stato degli autobus in disponibilità alle ex gestioni alla Regione Abruzzo, la quale ha a sua volta affidato alle nuove società i suddetti mezzi con contratto di locazione con facoltà di acquisto; i mezzi in questione rimarranno in tale situazione giuridica fino al conferimento, ai sensi del codice civile, alle nuove società. Pertanto, per tutto il periodo transitorio sopra descritto, ai fini della assegnazione dei contributi per l'acquisto dei mezzi, non si applica il principio della sostituzione degli autobus di proprietà dell'azienda, ma di autobus in disponibilità tramite locazione, i nuovi mezzi assegnati in base al presente piano

saranno immatricolati secondo la situazione giuridica esistente al momento della immissione dei mezzi stessi in servizio di linea di t.p.l. Quindi, essendo state le società suddette trasferite alla Regione Abruzzo a partire dal 1.1.2001 ed anche a valere sul presente Piano 2001, sia i parchi aziendali che tutte le percorrenze esercitate, anche quelle già statali, sono state considerate come mezzi e percorrenze regionali, di tipologia urbana, suburbana o interurbana a seconda del tipo di trasporto esercitato, regolate dal contratto di servizio da sottoscrivere in base al D.Lgs. 422/97; quindi sarà possibile l'acquisto di tutte le tipologie di mezzi: urbani, suburbani ed interurbani;

- Che per quanto riguarda espressamente l'A.M.A. S.p.A., attualmente concessionaria anche di servizi di t.p.l. classificati come regionali, considerato che detto trasporto viene esercitato anche in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, si ritiene che qualora detta azienda risultasse assegnataria di contributi con il presente Programma di svecchiamento nella graduatoria dei servizi in concessione regionale, essa potrà acquistare mezzi di tipo "urbano" previa dimostrazione della necessità di utilizzare detti mezzi per servizi di trasporto in "area urbana" con autobus di tipologia urbana e con tariffe di tipo urbano;
- Che ai fini della determinazione degli autobus finanziati, salvo quanto disposto successivamente in materia di modifica degli assetti societari, non ha rilevato la circostanza che essi, per qualsiasi motivo (dismissione, rottamazione, etc.) non facciano più parte del parco circolante della azienda richiedente;
- Che per le ditte che sono state ammesse

alla contribuzione dal piano Investimenti 1996 (D.G.R. n. 1156 del 14.5.97 e D.G.R. n. 898 del 15.4.98) dal piano di Investimenti 1999 svecchiamento (O.D. n. 7 del 20.3.2000) e potenziamento (O.D. n. 14 del 21.7.2000), dal Piano di Investimenti 2000 - Programma di Svecchiamento (O.D. n. 55/D5/S1 del 14.1.2000) e Programma di Potenziamento (O.D. n. 51/2001/DE2 del 20.3.2001, dal Piano di Svecchiamento Suppletivo 2000 (O.D. n. 53/2001/DE2 del 14.5.2001) e dal Piano di Investimenti 2001 (O.D. n. 59/2002/DE2 del 3.6.2002) sono stati tenuti presenti anche gli autobus finanziati da detti piani anche se non ancora effettivamente immessi nel parco alla data del 31.12.2002 e che di conseguenza non sono stati considerati gli autobus sostituiti, indicati nelle ordinanze dirigenziali di assegnazione dei contributi come mezzi da estromettere dai parchi aziendali contestualmente alla immissione dei nuovi mezzi oggetto di contribuzione;

- Che per la determinazione delle percorrenze del parco macchine aziendale circolante al 31.12.2002, si è proceduto nel seguente modo: le percorrenze prese in considerazione sono quelle ammesse a contribuzione regionale per l'anno 2000 e sono state confrontate, ai fini del conteggio di graduatoria, con quelle ammesse a contribuzione regionale in base all'ultimo Piano Finanziario approvato dai competenti organi; dato atto che nel periodo intercorrente tra il 2000, che è la data dell'ultimo rilevamento completo delle percorrenze comunali e regionali ed il 31.12.2002, è intervenuta, ai sensi del comma 9, art. 13 della L.R. 152/98, la D.G.R. n. 774 del 7.8.2001 di Individuazione dei servizi intercity, e che pertanto, ai sensi del comma 2, art. 2 della L.R. 153/98, si ritiene opportuno, per le sole

aziende interessate da detto provvedimento, procedere alla decurtazione delle percorrenze prevista dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001. Il dato del numero di mezzi delle aziende interessate dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001 viene proporzionalmente ridotto rispetto al dato reale, secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 40.000 km decurtati dalla stessa azienda dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001;

- Che delle tre aziende interessate dalla decurtazione delle percorrenze prevista dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001 e presenti in graduatoria (A.R.P.A. s.p.a., Di Fonzo s.p.a. e Schiappa s.r.l.) una (Schiappa s.r.l.) ha un percorrenza media di molto superiore ai 40.000 previsti dalla deliberazione n. 121/6 del 29.12.2003 del Consiglio Regionale e precisamente pari a 48.000 km. circa e che pertanto per la azienda Schiappa s.r.l. è opportuno ponderare detta media reale con quella virtuale di 44.000 ai fini della decurtazione del numero dei mezzi;
- Che pertanto, alla luce di quanto esposto nel capoverso precedente, il dato del numero di mezzi della azienda Schiappa s.r.l. viene proporzionalmente ridotto rispetto al dato reale, secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 44.000 Km decurtati dalla stessa azienda dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001;
- Che la riduzione del numero dei mezzi della azienda Schiappa s.r.l. secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 44.000 km decurtati piuttosto secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 40.000 Km decurtati non influisce sulla graduatoria di assegnazione dei mezzi ma appare comunque opportuna per rendere attuale e coerente con la realtà la descrizione del parco mezzi

- circolanti della azienda Schiappa s.r.l.;
- Che, in base al numero di mezzi decurtati secondo quanto disposto dai capoversi precedenti, è stata decurtata l'età complessiva del parco mezzi secondo il seguente criterio: numero dei mezzi decurtati moltiplicato per l'età media aziendale;
 - Che, i mezzi acquistati dalle aziende in base al Piano di Investimenti 2002-2003 non possano essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale, considerato che nella formazione delle graduatorie non sono stati conteggiati i chilometri e i mezzi utilizzati sulle linee intercity;
 - Che il calcolo delle percorrenze sopra esposto è coerente con quanto disposto dall'art. 2, comma 2°, della L.R. 153/98 che prevede che "nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del t.p.l. oggetto di contribuzione";
 - Che i dati relativi al parco macchine, alla vetustà, alla data di acquisto ed al numero dei finanziati devono essere coerenti sia con quelli indicati dalle aziende in sede di domanda per i precedenti Piani di Investimento sia con quelli certificati dallo scrivente Servizio nei provvedimenti di attuazione dei precedenti Piani di Investimento;
 - Che stante il divieto di immissione nel t.p.l. di veicoli con vetustà superiore o pari a 10 anni, disposto dal Piano di Investimenti 1999 in poi, qualora detto divieto sia stato violato in ambito comunale, gli autobus immessi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del parco macchine circolante nell'ambito del Programma di Svecchiamento;
 - Che nel corso dell'istruttoria delle domande presentate si è posta la necessità di inquadrare giuridicamente la posizione di alcune ditte che sono state interessate da modifiche degli assetti societari a vario titolo (recesso, scissione, fusione per incorporazione) e che la soluzione è stata disciplinata nella Delibera di approvazione del Piano di Investimento 2000 - Programma Suppletivo di Svecchiamento;
 - Che nell'eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d'azienda etc) già assegnataria di un contributo per l'acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;
 - Che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 153/98, i contributi per l'acquisto per i mezzi collettivi di trasporto di persone possono essere elevati, rispetto al tetto massimo di spesa come calcolato in base al comma 2 dello stesso articolo di legge, rispetto a quelle aziende che acquisteranno veicoli che favoriscono la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie;
 - Che esaminando gli acquisti effettuati dalle aziende in base al Piano di investimenti 1999, 2000 e 2001, si è rilevato che solo pochi autobus sono stati acquistati con le dotazioni per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria, e che perciò la D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 ha ritenuto opportuno rendere obbligatorio l'acquisto di dette dotazioni su tutti gli autobus urbani e suburbani mentre per i mezzi interurbani è obbligatorio l'acquisto di un mezzo con dotazione handicap ogni cinque autobus assegnati alla medesima azienda;
 - Che comunque viene confermata la decurtazione del 5% dalla somma da erogare in base alla documentazione di spesa

presentata dalla ditta per ottenere l'erogazione dei contributi in caso di mancato acquisto della dotazione handicap sui mezzi interurbani;

- Che pertanto qualora la ditta nell'acquistare il mezzo, privo di dotazione handicap, spenda una somma inferiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto alla somma spesa; qualora nell'acquistare il mezzo spenda un somma superiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto al tetto massimo;
- Che la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tipologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all'uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stanziamento della carrozzella);
- Che le somme spese dalle aziende per l'acquisto della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria saranno finanziate secondo un tetto massimo pari a Euro 10.000,00 per gli autobus urbani e suburbani e di Euro 18.000,00 per gli autobus interurbani, somma desunta dal prezzo medio delle dotazioni di handicap acquistate dalle aziende dal 1999 ad oggi;
- Che, per quanto riguarda l'omologazione degli autobus, il DM 24.7.96, ha proceduto ad una revisione della disciplina in vigore, abrogando tutti i decreti precedenti ed equiparando il c.d. "tipo unificato" ad un autobus comunque omologato in base alle caratteristiche comunitarie e nazionali. Inoltre, in base a quanto disposto dalla Direzione Generale della Moto-

rizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997 non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l'autobus collaudato in unico esemplare;

- Che l'obiettivo qualità è lasciato alla responsabilità delle aziende, che devono assicurare il maggior comfort e la maggiore sicurezza possibile a bordo e che però si ritiene opportuno prevedere come condizione minima di comfort all'utenza sulle linee, l'obbligo della presenza dell'impianto di aria condizionata sui mezzi interurbani e suburbani, anche considerando che il sistema di condizionamento costituisce ormai una dotazione standard per tutte le ditte costruttrici e quindi non incide sul costo del mezzo. Sempre nell'ottica della qualità e della sicurezza si ritiene di raccomandare alle aziende di porre attenzione, al momento dell'acquisto, al ciclo di manutenzione assicurato dalle ditte costruttrici: questo deve essere rapido ed efficiente, e possibilmente assicurato con reti locali di assistenza. Infatti cicli di manutenzione lunghi o comunque non efficienti, limitano gli effetti positivi degli interventi di svecchiamento e potenziamento. Infatti, il fermo autobus in manutenzione ordinaria o straordinaria, incide negativamente sull'andamento dei servizi, soprattutto nel periodo ottobre -maggio; per questi motivi, migliorare ed economizzare il ciclo produttivo deve essere un obiettivo prioritario delle aziende;
- Che i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l'acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 1.1.2002;

- Che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art.12 della L.R.153/98 i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale contemporaneamente all'immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;
- Che in base a quanto disposto dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003, qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell'allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;
- Che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare in via prioritaria sulle linee gli autobus acquistati con il presente Piano in sostituzione dei mezzi obsoleti;
- Che i fondi stanziati con il Piano di investimenti 2002-2003 sono fondi vincolati per destinazione derivanti, come già illustrato, dalla L.194/98 e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t. p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;
- Che in base a quanto previsto dal comma 3, art.1 della L.218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;
- Che in base a quanto previsto dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 le aziende assegnatarie di contributi in base al presente Piano debbano acquistare gli autobus entro il 25.2.2005, pena decadenza del contributo; tutto ciò in quanto i gravi ritardi nell'acquisto dei mezzi assegnati da parte delle ditte registrati negli anni passati rendono l'azione regionale di svecchiamento e potenziamento dei parchi poco incisiva e quindi non le consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati;
- Che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti in presenza di dichiarazioni false o mendaci, che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento;
- Che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo nella Relazione "Indagine sulla gestione dei trasporti pubblici locali" al paragrafo 1.4 "Contributi per Investimenti", ha formulato delle osservazioni sull'attuazione delle forme di controllo richieste dalla Legge Regionale per l'eventuale revoca dei benefici nei confronti delle aziende che non rispettano le disposizioni in materia, e che pertanto si prevede di attuare un controllo analiti-

co sui dati relativi ai mezzi obsoleti da sostituire acquisendo le copie dei libretti di circolazione per accertare la sussistenza dei requisiti di sostituzione alla data del 31.12.2002 prevista dal Piano;

- Che le somme recuperate dalla eventuale rinuncia all'assegnazione del contributo da parte delle ditte assegnatarie o dalla impossibilità di erogazione, saranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria alle ditte ammesse ma non risultate assegnatarie in base alla graduatoria stessa;
- Che entro il termine sopra riportato hanno prodotto domanda di investimento relativa al Programma di Svecchiamento n. 26 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione regionale riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento con il n. 1 e n. 21 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione comunale riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento con il n. 2;
- Che con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti n. 38/2004/DE2 in data 16.6.2004 sono state escluse dall'assegnazione dei contributi, rispettivamente n.1 aziende per i servizi in concessione regionale e n. 1 aziende per i servizi in concessione comunale (allegati n. 3 e n. 4), nei confronti delle quali ricorrono i motivi di esclusione indicati nei detti allegati;
- Che inoltre con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti n. 39/2004/DE2 in data 16.6.2004 è stata esclusa la Ditta Fracassa Remo sia per il Programma di Potenziamento regionale che per il Programma di svecchiamento servizi in concessione regionale e comunale, avendo presentato la domanda di partecipazione a detti Programmi oltre i ter-

mini previsti dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003;

Dato atto:

- Che con la deliberazione del Consiglio Reg.le n. 121/6 del 29.12.2003 è stata destinata la somma complessiva di Euro 25.176.080,33 comprendente per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale:
 - a) Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione comunale. Risorse disponibili Euro 4.562.657,18;
 - b) Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione regionale. Risorse disponibili Euro 10.646.200,09;
 - c) Finanziamento della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie Euro 800.466,17;
- Che tali somme sono disponibili sul corrente esercizio finanziario sui capitoli 182427 e 182428;
- Che l'attività istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti ha portato alla compilazione dei modelli allegati nn. 5 e 6 alla presente ordinanza che procedono al riparto degli autobus per i servizi in concessione regionale e degli autobus per i servizi in concessione comunale;

- Che in detti modelli, approvati con il Programma degli investimenti 2001 - Programma di svecchiamento -, risultano riportate le n. 24 aziende esercenti il t.p.l. in concessione regionale e le n. 19 aziende esercenti il t.p.l. in concessione comunale che hanno prodotto domanda di investimento, ammesse al riparto secondo l'ordine della relativa graduatoria di cui alla colonna "m", con l'arrotondamento matematico per eccesso all'unità superiore di cui alla colonna "q" e nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda di cui alla colonna "o";

Ritenuto di dover assegnare a ciascuna delle n. 15 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e n. 16 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, nei limiti dei suindicati fondi disponibili per lo svecchiamento del parco aziendale, sulla base delle graduatorie anzidette, il numero dei mezzi spettanti in sostituzione di quelli indicati negli allegati dal n. 7 al n. 21 per i servizi in concessione regionale e dal n. 22 al n. 37 per i servizi in concessione comunale, individuati secondo l'ordine vetustà;

Dato atto che il contributo regionale sarà erogato al netto di I.V.A. entro i limiti dei tetti massimi, sotto riepilogati, qualunque sia l'allestimento dei mezzi e che qualora l'ammontare dell'investimento fosse inferiore a tali limiti verrà erogato il minore contributo spettante:

Pertanto i tetti massimi di finanziamento del Piano di Investimenti 2001 sono i seguenti:

Visto l'art.8 della L.R.7.6.96, n.34;

Visto l'art.45 della L.R. 14.9.99, n.77;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato atto che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A.;

DISPONE

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1. di approvare le graduatorie risultanti dall'elaborazione dei modelli di calcolo per l'assegnazione degli autobus approvati con la deliberazione C.R. n. 121/6 del 29.12.2003, debitamente compilati e che si allegano con il n. 5 (per i servizi in concessione regionale) e con il n. 6 (per i servizi in concessione comunale) alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che comprende n. 24 aziende delle quali n. 15 assegnatarie

AUTOBUS URBANI	AUTOBUS SUBURBANI	AUTOBUS INTERURBANI
Euro 170.866,97	Euro 153.532,59	Euro 159.189,15

- di contributo per i servizi in concessione regionale e n. 19 aziende delle quali n. 16 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione comunale;
2. di attribuire secondo tale graduatoria, a ciascuna delle n. 15 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 16 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, il numero dei veicoli spettanti e riportati con l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nella colonna "q" dei relativi prospetti;
 3. che la sostituzione riguarda il mezzo (o i mezzi) più vetusto/i, in base alla prima immatricolazione, presente/i all'interno del parco macchine aziendale purché immatricolato/i prima del 31/12/88 ed in proprietà dell'azienda da almeno 3 anni con riferimento alla data del 31.12.2002;
 4. che, in base alla Deliberazione C.R. n. 121/6 del 29.12.2003, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all'uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella) e che dette dotazioni saranno finanziate secondo un tetto massimo pari a Euro 10.000,00 per gli autobus urbani e suburbani e di Euro 18.000,00;
 5. che, in base alla Deliberazione C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 è obbligatorio l'acquisto di dette dotazioni su tutti gli autobus urbani e suburbani mentre per i mezzi interurbani è obbligatorio l'acquisto di un mezzo con dotazione handicap ogni cinque autobus assegnati alla medesima azienda e che comunque viene confermata la decurtazione del 5% dalla somma da erogare in base alla documentazione di spesa presentata dalla ditta per ottenere l'erogazione dei contributi in caso di mancato acquisto della dotazione handicap sui mezzi interurbani;
 6. che la decurtazione di cui al punto n. 5 avviene secondo le seguenti modalità: qualora la ditta nell'acquistare il mezzo, privo di dotazione handicap, spenda una somma inferiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto alla somma spesa; qualora nell'acquistare il mezzo spenda una somma superiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto al tetto massimo;
 7. che i mezzi acquistati dalle aziende in base al Piano di Investimenti 2002 - 2003 non possano essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale;
 8. che, in base a quanto previsto dal DM 24.7.96 ed in particolare dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997, non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l'autobus collaudato in unico esemplare;
 9. che, in base alla Deliberazione C.R. n. 121/6 del 29.12.2003, i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l'acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 1.1.2002;

10. di stabilire che a ciascuna delle ditte assegnatarie verrà notificata con la presente determinazione e con l'allegato relativo alla singola ditta, l'assegnazione degli autobus spettanti, la tipologia dello stesso, l'entità del tetto massimo di contribuzione stabilita in base al tipo di autobus da acquistare, l'indicazione dei mezzi da sostituire che verranno estromessi dal parco macchine aziendale con provvedimento successivo del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della DE2 contemporaneamente all'immissione dei nuovi mezzi. Le ditte destinatarie dell'intervento dovranno provvedere entro 30 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza alla accettazione espressa del contributo con apposita dichiarazione;
11. che qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell'allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;
12. di stabilire che alle n. 15 aziende, risultate assegnatarie in base all'allegato n. 5 e alle n. 16 aziende, risultate assegnatarie in base all'allegato n. 6, sarà liquidato ed erogato, al netto di I.V.A., con Determinazione del Dirigente del Servizio DE2, il contributo spettante, successivamente all'acquisto degli autobus;
13. di stabilire che alle n. 9 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 5 alla presente e alle n. 3 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 6 non risultate assegnatarie verrà notificata, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della DE2, la loro posizione nella graduatoria di assegnazione ai fini della eventuale attribuzione dei residui dello stanziamento con le modalità stabilite al successivo n. 17;
14. di stabilire che alle aziende risultate assegnatarie in base ai modelli di riparto, sarà liquidato ed erogato, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione DE2, il contributo corrispondente al numero degli autobus assegnati ed alla tipologia degli stessi, secondo l'ordine di vetustà, che sarà erogato al netto di I.V.A. entro i limiti dei tetti massimi, definiti nel Piano di investimenti 2002-2003 Programma di svecchiamento parco aziendale circolante, e che qualora l'ammontare dell'investimento fosse inferiore a tali limiti verrà erogato il minore contributo spettante;
15. di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento;
16. che le aziende assegnatarie di contributi in base alla presente Determinazione debbano acquistare gli autobus entro il 25.2.2005 pena decadenza del contributo;
17. che le somme recuperate dalla eventuale rinuncia all'assegnazione del contributo

da parte delle ditte assegnatarie oppure dalla impossibilità di erogazione, saranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria alle ditte ammesse ma non risultate assegnatarie in base alla graduatoria stessa;

18. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria che devono sostituire un mezzo di tipologia suburbana possono comunque acquistare un mezzo di tipologia interurbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione regionale) o di tipologia urbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione comunale), ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato;
19. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria per i servizi in concessione comunale che devono sostituire un mezzo di tipologia interurbana possono acquistare un mezzo di detta tipologia o alternativamente di tipologia urbana o suburbana, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato. Lo stesso principio si applica nell'ipotesi inversa in cui il mezzo da sostituire sia di tipo urbano.
20. di dare atto che per quanto riguarda espressamente l'A.M.A. S.p.A e la G.T.M S.r.l., attualmente concessionarie anche di servizi di t.p.l. classificati come regionali, considerato che detti trasporti vengono esercitate anche in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, si ritiene che qualora dette azienda risultassero assegnatarie di contributi con il presente Programma di svecchiamento nella graduatoria dei servizi in concessione regionale, esse potranno acquistare mezzi di tipo "urbano" previa dimostrazione della necessità di utilizzare detti mezzi per servizi di trasporto in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e con tariffe di tipo urbano;
21. che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare in via prioritaria sulle linee gli autobus acquistati con il presente Piano in sostituzione dei mezzi obsoleti;
22. che in base a quanto previsto dal comma 3, art. 1 della L. 218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;
23. che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12 della L.R. n.153/98, verranno revocati i contributi previsti, qualora in sede di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione del contributo, venissero accertate dichiarazioni false o mendaci, concernenti in particolare l'effettiva circolazione dei mezzi da sostituire alla data del 31.12.2002, effettuate nella domanda di partecipazione al Piano, che abbiano tratto in inganno il Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti nella formulazione delle graduatorie di investimento di cui agli allegati n. 5 e n. 6;
24. che ai fini dell'accertamento di cui al punto 21 del dispositivo, in attuazione di quanto osservato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo nella Relazione "Indagine sulla gestione dei trasporti pubblici locali" richiamata nelle premesse della presente O.D., al momento della dichiarazione della accettazione dei contributi, le ditte assegnatarie dovranno esibire la copia del libretto di circolazione dei mezzi indicati

- come da sostituire, con modalità da concordare con il Servizio Pianificazione della Direzione Trasporti, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostituzione del mezzo alla data del 31.12.2002 prevista dal Piano.
25. di dare atto che con Deliberazione C.R. n.121/6 del 29.12.2003 è stata destinata al piano di Investimenti 2002-2003 comprendente per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale:
- Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione comunale. Risorse disponibili Euro 4.562.657,18;
 - Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione regionale. Risorse disponibili Euro 10.646.200,09;
26. di dare atto che con Deliberazione C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 è stata inoltre destinata la somma di Euro 800.466,17 al finanziamento della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie;
27. di dare atto che le somme indicate ai precedenti n. 25 e n. 26 sono disponibili sul corrente esercizio finanziario sui capitoli 182427 e 182428;
28. di approvare gli allegati dal n. 1 al n. 37 alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante, unitamente alle premesse della presente Determinazione;
29. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;
30. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;
31. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI

All. n.1

DITTE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

n.	AZIENDE
1	A.M.A. s.p.a.
2	A.R.P.A. s.p.a.
3	Autolinee Costantini di costantini G. & V. s.n.c.
4	Autolinee Gaspari s.r.l.
5	Blasioli Luigi & C. s.n.c.
6	Casciato Autolinee s.r.l.
7	Cerella F.lli di A. Cerella & C. s.a.s.
8	Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c.
9	Civitarese F.lli s.n.c.
10	Di Carlo bus di Carlo Di Sandro
11	Di Curzio viaggi s.r.l.
12	Di Giacomo Angelo Domenico & C. s.n.c.
13	Donato Di Fonzo & F.lli s.p.a.
14	F.lli Napoleone P.e T. s.n.c.
15	Ferrara Autoservizi e Noleggi s.r.l.
16	Ferrovia Adriatica Sangritana s.r.l.
17	Fracassa Remo
18	Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a.
19	Giallonardo Manlio e Vincenzo s.n.c.
20	Giovannucci Alberto
21	Jacovetti s.a.s. di Iacovetti Antonio
22	Marcozzi s.n.c. di Luigi Marcozzi & C.
23	Paolibus s.r.l.
24	Ripani F.lli s.n.c. di Ripani Leante & C.
25	S.A.T.A.M. s.r.l.
26	Schiappa s.r.l.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI

All. n.2

DITTE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA
SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

n.	AZIENDE
1	A.M.A. s.p.a.
2	Autolinee Gaspari s.r.l.
3	Autoservizi La Panoramica s.n.c.
4	Baltour Ciarrocchi s.r.l.
5	Boschetti Fernando
6	Cardinale s.r.l.
7	Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c.
8	Comune di Sulmona
9	D'Amico Ettore
10	Donato Di Fonzo & F.lli s.p.a.
11	Enea s.r.l.
12	F.lli Napoleone P.e T. s.n.c.
13	Ferrovia Adriatica Sangritana s.r.l.
14	Fracassa Remo
15	Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a.
16	Jacovetti s.a.s. di Jacovetti Antonio
17	Marcozzi s.n.c. di Luigi Marcozzi & C.
18	Marcozzi s.r.l.
19	S.A.T. s.r.l.
20	S.C.A.V. Soc. Coop. a r.l.
21	S.T.A.U.R. s.r.l.

All. n.3

ELENCO AZIENDE ESERCENTI IL T.P.L. ESCLUSE DALLA ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA ANNUALE 2001 DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA DI SVECCHIAMENTO
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

AZIENDE ESCLUSE PERCHE' SPROVVISTE DI MEZZI IN PROPRIETA' CON VETUSTA' SUPERIORE A 15 ANNI (D.D. n.38/2004/DE2 del 16.6.2004)		
1	Marcozzi S.n.c. di Marcozzi Luigi & C.	Teramo

All. n.4

ELENCO AZIENDE ESERCENTI IL T.P.L. ESCLUSE DALLA ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA ANNUALE 2002 - 2003 DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA DI SVECCHIAMENTO
SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

AZIENDE ESCLUSE PERCHE' SPROVVISTE DI MEZZI IN PROPRIETA' CON VETUSTA' SUPERIORE A 15 ANNI (D.D. n.38/2004/DE2 del 16.6.2004)		
1	Cardinale s.r.l.	Pescara

ALLEGATO n. 5

PIANO 2002 - 2003 SVECCHIAMENTO PARCO
SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

DIREZIONE TRASPORTI

AZIENDE	nr. VEICOLI circolanti al 31.12.2002	TOTALE anni maturati dal parco veicoli circolanti	ETA' MEDIA per azienda	PERC. REG. contribuite 2000	PERC. percorrenza /veicolo	PERC. nella vita media azienda	* COEFF. di vestusta in relazione utilizzo parco	nr. VEICOLI finanziati negli ultimi 10 anni	PERCEN. veicoli finaz.jaz.	COEFF. per riequilibrare ripartizione contrib.jaz.	COEFF. riparto	RIPART. finale	VEICOLI con più di 15 anni e in proprietà da almeno 3 anni	Tetto massimo rinnovo parco macchine	Nr. VEICOLI SPETTANTI	ASSEG. definitiva veicoli con arrotond. in eccesso
a	b	c	d= c / b	e	f= e / b	g= d x f x b	h= g / b	i	j= i / b x 100	k= j / j+1	l= h x k	m= (h x k / tot l) x 100	n	o= (68/n1) x n	* p= 68 x m / 100 con p<=50	q
A.R.P.A. s.p.a.	531	7.380	13,90	23.392.408	44.053	325.114.823,05	0,7109	175	32,96	24.3713	17,33	63,62	297	47,41	43,26	44
Donato Di Fonzo & Figli s.p.a.	70	763	10,90	3.002.304	42.890	32.725.113,60	0,0716	20	28,57	27.9854	2,00	7,35	33	5,27	5,00	5
F.A.S. s.r.l.	76	713	9,38	2.584.517	34.007	24.246.850,28	0,0530	16	21,05	37.5270	1,99	7,31	25	3,99	4,97	4
Cerella F.lli di A. Cerella & C. s.a.s.	42	506	12,05	1.933.390	46.033	23.292.746,19	0,0509	12	28,57	27.9854	1,43	5,23	15	2,39	3,56	3
Ciarocchi Elsa & Figli s.n.c.	1	15	15,00	43.874	43.874	658.110,00	0,0014	0	0,00	827.5685	1,19	4,37	1	0,16	2,97	1
G.T.M. s.p.a.	26	316	12,15	801.737	30.836	9.744.168,15	0,0213	4	15,38	50.5089	1,08	3,95	6	1,28	2,69	2
F.lli Napoleone P e T. s.n.c.	14	155	11,07	771.742	55.124	8.544.286,43	0,0187	4	28,57	27.9854	0,52	1,92	6	0,96	1,31	1
Paoliibus s.r.l.	9	89	9,89	309.082	34.342	3.056.477,56	0,0067	2	22,22	35.6369	0,24	0,87	4	0,64	0,59	1
A.M.A. s.p.a.	10	121	12,10	419.334	41.933	5.073.941,40	0,0111	4	40,00	20.1846	0,22	0,82	6	0,96	0,56	1
Biasoli Luigi & C. s.n.c.	7	99	14,14	205.346	29.335	2.904.179,14	0,0064	2	28,57	27.9854	0,18	0,65	4	0,64	0,44	1
Di Giacomo s.n.c.	9	84	9,33	311.285	34.587	2.905.326,67	0,0064	3	33,33	24.1039	0,15	0,56	3	0,48	0,38	1
Civiltarese F.lli s.n.c.	6	66	11,00	259.317	43.220	2.852.487,00	0,0062	2	33,33	24.1039	0,15	0,55	3	0,48	0,38	1
Di Carlo bus di Carlo Di Sandro	6	62	10,33	245.405	40.901	2.535.851,67	0,0055	2	33,33	24.1039	0,13	0,49	3	0,48	0,33	1
Autolinee Costantini s.n.c.	6	92	15,33	131.735	21.956	2.019.936,67	0,0044	2	33,33	24.1039	0,11	0,39	3	0,48	0,27	1
Ripani F.lli s.n.c. di Ripani Leante & C.	4	52	13,00	104.079	26.020	1.353.027,00	0,0030	1	25,00	31.8296	0,09	0,35	2	0,32	0,24	1
Casciato Autolinee s.r.l.	3	32	10,67	143.824	47.941	1.534.122,67	0,0034	1	33,33	24.1039	0,08	0,30	1	0,16	0,20	0,20
S.A.T.A.M. s.r.l.	5	50	10,00	138.100	27.620	1.381.000,00	0,0030	2	40,00	20.1846	0,06	0,22	2	0,32	0,15	0,15
Giallonardo Menito e Vincenzo s.n.c.	3	34	11,33	99.855	33.285	1.131.690,00	0,0025	1	33,33	24.1039	0,06	0,22	1	0,16	0,15	0,15
Giovannucci Alberto	3	32	10,67	100.838	33.613	1.075.605,33	0,0024	1	33,33	24.1039	0,06	0,21	1	0,16	0,14	0,14
Ferrara Autoservizi e Noleggi s.r.l.	3	32	10,67	81.166	27.055	865.770,67	0,0019	1	33,33	24.1039	0,05	0,17	1	0,16	0,11	0,11
Schiappa s.r.l.	3	38	11,00	170.806	56.935	1.878.866,00	0,0041	3	100,00	8.1937	0,03	0,12	4	0,64	0,08	0,08
Jacovetti s.a.s. di Iacovetti Antonio	2	23	11,50	93.022	46.511	1.069.753,00	0,0023	1	50,00	16.2268	0,04	0,14	1	0,16	0,09	0,09
Di Curzio vieggi s.r.l.	2	25	12,50	63.775	31.888	797.187,50	0,0017	1	50,00	16.2268	0,03	0,10	1	0,16	0,07	0,07
Autolinee Gaspari s.r.l.	2	17	8,50	64.660	32.330	549.610,00	0,0012	1	50,00	16.2268	0,02	0,07	1	0,16	0,05	0,05
TOTALE						457.310.949,97			827,57		27,23		426			
VALORI MEDI						TOTAZIENDE (g1)			TOTAZIENDE (j1)				TOTAZIENDE (n1)			

a

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

A.R.P.A. S.p.A.

All. n.7

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	A.R.P.A. S.p.A.	ZA 504 FP	Interurbano	1980	€ 159.189,15
2	A.R.P.A. S.p.A.	CH 181784	Interurbano	1980	€ 159.189,15
3	A.R.P.A. S.p.A.	BR 744 BB	Suburbano	1980	€ 153.532,59
4	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187209	Interurbano	1980	€ 159.189,15
5	A.R.P.A. S.p.A.	BA 343 KP	Interurbano	1980	€ 159.189,15
6	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187211	Interurbano	1980	€ 159.189,15
7	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187212	Interurbano	1980	€ 159.189,15
8	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187213	Interurbano	1980	€ 159.189,15
9	A.R.P.A. S.p.A.	CH 403946	Interurbano	1980	€ 159.189,15
10	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187871	Interurbano	1980	€ 159.189,15
11	A.R.P.A. S.p.A.	BA 274 KN	Interurbano	1980	€ 159.189,15
12	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187875	Interurbano	1980	€ 159.189,15
13	A.R.P.A. S.p.A.	CH 187877	Interurbano	1980	€ 159.189,15
14	A.R.P.A. S.p.A.	AJ 439 XM	Interurbano	1980	€ 159.189,15
15	A.R.P.A. S.p.A.	AJ 933 XK	Interurbano	1980	€ 159.189,15
16	A.R.P.A. S.p.A.	CH 188155	Interurbano	1980	€ 159.189,15
17	A.R.P.A. S.p.A.	CH 188156	Interurbano	1980	€ 159.189,15
18	A.R.P.A. S.p.A.	BG 975 PM	Interurbano	1980	€ 159.189,15
19	A.R.P.A. S.p.A.	ZA 595 AX	Interurbano	1980	€ 159.189,15
20	A.R.P.A. S.p.A.	CH 188160	Interurbano	1980	€ 159.189,15
21	A.R.P.A. S.p.A.	AD 866 NP	Interurbano	1980	€ 159.189,15
22	A.R.P.A. S.p.A.	AJ 137 XJ	Interurbano	1980	€ 159.189,15
23	A.R.P.A. S.p.A.	AD 021 NR	Interurbano	1980	€ 159.189,15
24	A.R.P.A. S.p.A.	AC 823 NA	Interurbano	1980	€ 159.189,15
25	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190002	Interurbano	1980	€ 159.189,15
26	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190003	Interurbano	1980	€ 159.189,15
27	A.R.P.A. S.p.A.	ZA 372 FP	Interurbano	1980	€ 159.189,15
28	A.R.P.A. S.p.A.	ZA 219 MN	Interurbano	1980	€ 159.189,15
29	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190409	Interurbano	1980	€ 159.189,15
30	A.R.P.A. S.p.A.	BA 763 KN	Interurbano	1980	€ 159.189,15
31	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190412	Suburbano	1980	€ 153.532,59
32	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190413	Suburbano	1980	€ 153.532,59
33	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190414	Suburbano	1980	€ 153.532,59
34	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190415	Suburbano	1980	€ 153.532,59
35	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190416	Suburbano	1980	€ 153.532,59
36	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190417	Suburbano	1980	€ 153.532,59
37	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190418	Suburbano	1980	€ 153.532,59
38	A.R.P.A. S.p.A.	CH 190560	Suburbano	1980	€ 153.532,59
39	A.R.P.A. S.p.A.	CH 189383	Interurbano	1980	€ 159.189,15
40	A.R.P.A. S.p.A.	CA 374 HV	Interurbano	1980	€ 159.189,15
41	A.R.P.A. S.p.A.	ZA 729 KX	Suburbano	1981	€ 153.532,59

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
42	A.R.P.A. S.p.A.	AM 558 EJ	Interurbano	1981	€ 159.189,15
43	A.R.P.A. S.p.A.	AH 691 FA	Interurbano	1981	€ 159.189,15
44	A.R.P.A. S.p.A.	CH 191432	Interurbano	1981	€ 159.189,15

(*) agli autobus suburbani si applica il tetto massimo sopra indicato in quanto i mezzi da sostituire sono di tipo suburbano. Peraltro, come specificato al punto n.18 del dispositivo della presente Determinazione, in caso di acquisto di autobus interurbani si applicherà il relativo tetto massimo pari a € 159.189,15.

(**) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione gli autobus del 1981 sopra indicati come da estromettere potranno essere sostituiti con mezzi diversi purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

(***) fermo restando l'obbligo di acquisto di un autobus con dotazione handicap ogni cinque mezzi, il mancato acquisto di detta dotazione sugli altri autobus interurbani comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

Di Fonzo Donato & F.lli S.p.a.

All. n.8

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 164887	interurbano	1979	€ 159.189,15
2	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 166131	interurbano	1979	€ 159.189,15
3	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 166132	interurbano	1979	€ 159.189,15
4	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 171519	interurbano	1979	€ 159.189,15
5	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 186260	interurbano	1980	€ 159.189,15

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1980 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

(**) fermo restando l'obbligo di acquisto di un autobus con dotazione handicap ogni cinque mezzi, il mancato acquisto di detta dotazione sugli altri autobus interurbani comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

Ferrovia Adriatico Sangritana S.r.l.

All. n.9

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	FERROVIA ADRIATICO – SANGRITANA S.r.l.	CH 244623	interurbano	1984	€. 159.189,15
2	FERROVIA ADRIATICO – SANGRITANA S.r.l.	ZA 540 KF	interurbano	1984	€. 159.189,15
3	FERROVIA ADRIATICO – SANGRITANA S.r.l.	CH 244625	interurbano	1984	€. 159.189,15
4	FERROVIA ADRIATICO – SANGRITANA S.r.l.	CH 244626	interurbano	1984	€. 159.189,15

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione gli autobus del 1984 sopra indicati come da estromettere potranno essere sostituiti con mezzi diversi purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

(**) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

CERELLA F.lli di A. Cerella e C. S.a.s.

All. n.10

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	CERELLA F.lli di A. Cerella e C. S.a.s	CH 158221	interurbano	1978	€. 159.189,15
2	CERELLA F.lli di A. Cerella e C. S.a.s	CH 158222	interurbano	1978	€. 159.189,15
3	CERELLA F.lli di A. Cerella e C. S.a.s	CH 161408	interurbano	1978	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.N.C.

All. n.11

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.N.C.	ZA 605 KX	interurbano	1980	€ 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

Gestione Trasporti Metropolitani S.p.a.

All. n.12

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	Gestione Trasporti Metropolitani S.r.l.	PE 195512	interurbano	1981	€. 159.189,15
2	Gestione Trasporti Metropolitani S.r.l.	PE 238126	interurbano	1985	€. 159.189,15

(*) la G.T.M s.r.l., attualmente concessionarie anche di servizi di t.p.l classificati come regionali, considerato che detti trasporti vengono esercitate anche in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, può, in base a quanto previsto dal punto n.20 del dispositivo della presente Determinazione, acquistare mezzi di tipo "urbano" secondo il tetto massimo previsto, previa dimostrazione della necessità di utilizzare detti mezzi per servizi di trasporto in "area urbana", con autobus di tipologia urbana e con tariffe di tipo urbano;

(**) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1985 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

(***) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

NAPOLEONE F.Ili P. e T. S.n.c.

All. n.13

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	NAPOLEONE F.Ili P. e T. S.n.c.	CH 236967	interurbano	1984	€ 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

A.M.A. S.p.A.

All. n.14

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	A.M.A. S.p.A.	AQ 178275	urbano	1983	€ 170.866,97

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

PAOLIBUS s.r.l.

All. n.15

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	PAOLIBUS di Paoli Romano & C. s.n.c.	AQ 191896	interurbano	1984	€ 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

BLASIOLI Luigi & C. S.n.c.

All. n.16

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	BLASIOLI Luigi & C. s.n.c.	PE 339306	interurbano	1980	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

DI GIACOMO Angelo Domenico & C.

All. n.17

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	DI GIACOMO Angelo Domenico & C.	BC 669 DV	interurbano	1985	€ 159.189,15

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1985 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

(**) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

CIVITARESE F.Lli S.n.c. – Autolinee

All. n.18

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	F.LLI CIVITARESE s.n.c.	BZ 926 RP	interurbano	1984	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

DI CARLO BUS

All. n.19

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATRI.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	DI CARLO Bus	BW 809 BG	interurbano	1987	€ 159.189,15

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1987 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

(**) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

AUTOLINEE COSTANTINI dei F.lli Costantini G. e C. s.n.c.

All. n.20

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	AUTOLINEE COSTANTINI dei F.lli Costantini G. e C. s.n.c.	ZA 292 HX	interurbano	1975	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE REGIONALE

F.LLI RIPANI s.n.c. di Ripani Leante & C.

All. n.21

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	F.LLI RIPANI s.n.c. di Ripani Leante & C.	BC 457 DW	interurbano	1982	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

Baltour Ciarrocchi s.r.l.

All. n22

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	Baltour Ciarrocchi s.r.l.	TE 223930	interurbano	1987	€. 159.189,15

(*) All'autobus interurbano si applica il tetto massimo sopra indicato in quanto il mezzo da sostituire è di tipo interurbano. Peraltro, come specificato al punto n.19 del dispositivo della presente Determinazione, in caso di acquisto di autobus urbani o suburbani si applicherà il relativo tetto massimo pari rispettivamente a €. 170.866,97 e €. 153.532,59. Ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite.

(**) In caso di acquisto di autobus interurbano la mancata dotazione handicap comporterà una decurtazione del 5% della somma finanziata secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione. In caso di acquisto di autobus urbano o suburbano l'acquisto della dotazione handicap è obbligatoria.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

Gestione Trasporti Metropolitan S.p.a

All. n.23

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 186269	urbano	1981	€. 170.866,97
2	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 186270	urbano	1981	€. 170.866,97
3	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 195509	urbano	1981	€. 170.866,97
4	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 208362	urbano	1982	€. 170.866,97
5	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 208361	urbano	1982	€. 170.866,97
6	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 217161	urbano	1983	€. 170.866,97
7	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 217160	urbano	1983	€. 170.866,97
8	Gestione Trasporti Metropolitan S.r.l	PE 322828	urbano	1983	€. 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione gli autobus del 1983 sopra indicati come da estromettere potranno essere sostituiti con mezzi diversi purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

A.M.A. S.p.A.

All. n.24

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI 'VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	A.M.A. S.p.A.	AQ 136740	urbano	1979	€ 170.866,97
2	A.M.A. S.p.A.	AQ 136741	urbano	1979	€ 170.866,97
3	A.M.A. S.p.A.	AQ140636	suburbano	1979	€ 153.532,59
4	A.M.A. S.p.A.	ZA 522 MB	suburbano	1979	€ 153.532,59

(*) agli autobus suburbani si applica il tetto massimo sopra indicato in quanto il mezzo da sostituire è di tipo suburbano. Peraltro, come specificato al punto n.18 del dispositivo della presente Determinazione, in caso di acquisto di autobus urbano si applicherà il relativo tetto massimo pari a € 170.866,97.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

LA PANORAMICA di Chiacchiaretta F. & C. - Autolinee

All. n.25

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	LA PANORAMICA di Chiacchiaretta F. & C.	CH 217312	suburbano	1982	€ 170.866,97
2	LA PANORAMICA di Chiacchiaretta F. & C.	CH 217309	suburbano	1982	€ 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione gli autobus del 1982 sopra indicati come da estromettere potranno essere sostituiti con mezzi diversi purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

per trasporti della Direzione Trasporti.

Comandante del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

STAUR S.r.l.

All. n.26

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	STAUR S.r.l.	AH 292 FJ	urbano	1984	€. 170.866,97
2	STAUR S.r.l.	TE 181024	urbano	1984	€. 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione gli autobus del 1984 sopra indicati come da estromettere potranno essere sostituiti con mezzi diversi purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.r.l.

All. n.27

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.r.l.	CH 746 AN	urbano	1980	€ 170.866,97

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

Di Fonzo Donato & F.lli S.p.A.

All. n.28

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	Di Fonzo Donato & F.lli s.p.a.	CH 165558	urbano	1979	€. 170.866,97

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

S.A.T. S.r.l. - Soc .Autos. Tessitore

All. n.29

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATRILNE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	S.A.T. S.r.l. - Soc .Autos. Tessitore	CH 283670	urbano	1987	€. 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1987 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

NAPOLEONE F.lli P. e T. S.n.c.

All. n.30

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA''	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
I	NAPOLEONE F.lli P. e T. S.n.c.	CH 357510	urbano	1979	€. 170.866,97

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

GASPARI S.r.l. – Autolinee

All n.31

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	GASPARI S.r.l. – Autolinee	ZA 179 GZ	interurbano	1978	€. 159.189,15

(*) All'autobus interurbano si applica il tetto massimo sopra indicato in quanto il mezzo da sostituire è di tipo interurbano. Peraltro, come specificato al punto n.19 del dispositivo della presente Determinazione, in caso di acquisto di autobus urbani o suburbani si applicherà il relativo tetto massimo pari rispettivamente a €. 170.866,97 e €. 153.532,59. Ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite.

(**) In caso di acquisto di autobus interurbano la mancata dotazione handicap comporterà una decurtazione del 5% della somma finanziata secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione. In caso di acquisto di autobus urbano o suburbano l'acquisto della dotazione handicap è obbligatoria.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

MARCOZZI S.r.l.

All. n.32

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	MARCOZZI S.r.l.	TE 229528	urbano	1988	€ 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1988 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

S.C.A.V. Soc. Coop. Autos. Avez. r.l. Avezzano (AQ).

All. n.33

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	S.C.A.V. Soc. Coop. Autos. Avez. r.l.	AQ 189899	urbano	1984	€ 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1988 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

COMUNE DI SULMONA

All. n.34

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	COMUNE DI SULMONA	AQ 213620	urbano	1986	€ 170.866,97

(*) in base a quanto disposto al punto n.11 del dispositivo della presente Determinazione l'autobus del 1988 sopra indicato come da estromettere potrà essere sostituito con mezzo diverso purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

ENEA s.r.l.

All. n.35

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
I	ENEA s.r.l.	AQ 129835	interurbano	1978	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

MARCOZZI s.n.c. di Marcozzi Luigi & C.

All. n.36

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETTERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	MARCOZZI s.n.c. di Marcozzi Luigi & C.	TE 227870	interurbano	1987	€. 159.189,15

(*) il mancato acquisto di della dotazione handicap comporterà la decurtazione del 5% del contributo secondo le modalità indicate al punto n.6 del dispositivo della presente Determinazione.

SERVIZI IN CONCESSIONE COMUNALE

JACOVETTI s.a.s. di Iacovetti Antonio

All. n.37

N.	AZIENDA	AUTOBUS DA ESTROMETERE SECONDO ORDINE DI VETUSTA'	TIPOLOGIA	ANNO PRIMA IMMATR.NE	TETTO MASSIMO DI CONTRIBUZIONE
1	JACOVETTI s.a.s. di Iacovetti Antonio	AW 447 DY	urbano	1979	€ 170.866,97

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DF3/42:

Ditta Del Borrello Maria Domenica Via M. della Saletta 66054 Vasto (CH) - Rinnovo dell'autorizzazione reg.le n. 3048 del 18/11/1998, prorogata con D.G.R. n. 98 del 21/02/2001, Determinazione n. DF3/64 del 23/07/2003 e Determinazione n. DF3/121 del 05/12/2003, per l'esercizio dell'attività di "Autodemolizione, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi in genere".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97; l'autorizzazione reg.le n. 3048 del 18/11/1998, prorogata con D.G.R. n. 98 del 21/02/2001, Determinazione n. n. DF3/64 del 23/07/2003 e Determinazione n. DF3/121 del 05/12/2003, per l'esercizio dell'attività di "Autodemolizione, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi in genere" nell'impianto sito in Vasto (CH) alle particelle nn. 54-55 del foglio N.C.T. n. 32, per una superficie complessiva di mq 520, a favore della Ditta Del Borrello Maria Domenica Via M. della Saletta 66065 Vasto (CH);
- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di **anni cinque** dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24, comma 5 della L.R. 83/2000, fatti salvi

gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;

3. di stabilire che, i codici dei rifiuti da avviare nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, sono di seguito riportati:

PER ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE

C.E.R.	DEFINIZIONE
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 04*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio-acqua
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 01*	Clorofluorocarburi, IICFC, IIFC
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio
16 01 09*	Componenti contenenti PCB
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 06 01*	Batterie al piombo
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19 10 04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

**PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO
DI ROTTAMI FERROSI IN GENERE**

02	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</i>
02 01 10	rifiuti metallici
10	<i>rifiuti prodotti da processi termici</i>
10 02 02	scorie non trattate
10 02 10	scaglie di laminazione
10 12	<i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>
10 12 06	stampi di scarto
12 01	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
15	<i>rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>
15 01 04	imballaggi metallici
16 02	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

17	<i>rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
19	<i>rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>
19 01 02	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 03	metalli non ferrosi
20	<i>rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 40	metallo

4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- 6) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Sub-Provinciale San Salvo Vasto), di una comunicazione concernente la qualità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 7) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo **entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento**, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **Euro 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
- 9) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all'A.R.T.A. (Dipartimento Sub-Provinciale San Salvo Vasto), al Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Chieti e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell'Abruzzo;
- 11) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Del Borrello Maria Domenica Via M. della Saletta 66054 Vasto (CH);
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 20.05.2004, n. DF3/43:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni. - L.R. 28.04.2000 n. 83 - Ditta individuale C.S.Q. (CENTRO SICUREZZA E QUALITÀ) di Mammarella Monica - Sede Legale Via Reno n. 3 - 65010 Spoltore (PE) - Richiesta autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di materia dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono, provenienti dalla propria attività e da terzi, da ubicare nella zona industriale di Santa Teresa di Spoltore in Provincia di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni - L.R. 28.04.2000 n. 83 il progetto della Ditta individuale C.S.Q. (CENTRO SICUREZZA E QUALITÀ) di Mammarella Monica - Sede Legale Via Reno n. 3 - 65010 Spoltore (PE) - per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di materia dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono, provenienti dalla propria attività e da terzi, da ubicare nella zona industriale di Santa Teresa di Spoltore, identificabile nel N.C.T. del Comune di Spoltore (PE) al Foglio 36 Particelle 559 - 563 - 567 - 570 della superficie di metri quadrati 2030 (duemilatrenta) e Particelle 691 - 693 - 695 della superficie di metri

quadrati 1.065 (millesessantacinque), in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Aprile Anno 2003

1. Provvedimento Autorizzativo Unico n. 31 del 19.02.2003 del S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) rilasciato al Sig. Pompa Sabatino Franco in qualità di Amministratore Unico della Società AL.SI.VI. Service S.r.l. - "Locatore";
2. Contratto di locazione della Ditta individuale C.S.Q. (Centro Sicurezza e Qualità) di Mammarella Monica - "Conduttrice";
3. Parere favorevole della A.U.S.L. di Pescara;
4. Relazione Tecnica;
5. Relazione Tecnica Illustrativa;
6. Integrazione documentazione per richiesta autorizzazione Ditta C.S.Q. (Centro Sicurezza e Qualità).

TAVOLE

7. Tavola A Corografia Scala 1:25.000
8. Tavola 1 Stralcio Catastale - P.R.G. - Schema Planovolumetrico - Planimetrie - Recinzione;
9. Tavola 1 Rete acque nere (acque di lavaggio) - Rete acque bianche;
10. Tavola 1 Illuminazione e antincendio;
11. Tavola 1/A Particolari costruttivi: Pozzetto acque nere - Pozzetto acque bianche - Massetto di tipo industriale;
12. Tavola A Piante - Sezioni - Prospetti;

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Mese di Dicembre anno 2003

13. Copia della domanda di rettifica codici CER acquisita al Servizio Gestione

- Rifiuti in data 23.09.2003 prot. n. 7924;
14. Tavola 1 Rete acque nere (acque di lavaggio) - rete acque bianche - illuminazione e antincendio;
15. Tavola 2 Piante - sezioni - Prospetti;
16. Copia di una macchina con relative spiegazioni tecniche da utilizzarsi nell'Impianto;
17. Integrazione alla relazione tecnica;
18. Dichiarazione dell'a.c.a. - Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.;
- 2) di autorizzare la Ditta individuale CSQ (Centro Sicurezza e Qualità) di Mammarella Monica a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è concessa per un periodo pari ad **anni due** dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
- 4) di autorizzare la Ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- della A.U.S.L. di Pescara n. 25524 DP del 29.10.2002 nella quale si esprime parere favorevole all'utilizzo dei locali indicati in progetto a condizione che:
 1. *le porte delle uscite di sicurezza siano apribili immediatamente e facilmente dalle persone in esodo e che non siano del tipo a saracinesca, a rullo, scorrevoli verticalmente o girevoli su asse verticale;*
 2. *venga assicurata una temperatura adeguata in tutti gli ambienti di lavoro per tutti i mesi dell'anno;*
 - della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara n. 2636/DP del 05.02.2004 con la quale viene espresso parere igienico sanitario favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *che prima dell'inizio delle attività di recupero sia acquisita autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura rilasciato dall'Autorità competente;*
 - *dopo la messa in funzione dell'impianto, attivato al massimo delle potenzialità, dovrà essere verificato mediante Tecnico competente l'effettiva rispondenza delle emissioni e delle immissioni sonore prodotte a quanto dichiarato nella Valutazione Preventiva di Impatto Acustico ed a quanto previsto dalla normativa vigente. Gli esiti di tali accertamenti dovranno essere tempestivamente comunicati a quest'Ufficio A.U.S.L. ed al Sindaco di Spoltore;*
 - del'A.R.T.A. - Azienda Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Pescara n. 139/CA/DS del 14.01.2004, nella quale si esprime **Parere Tecnico Favorevole** alla iniziativa progettuale con le seguenti prescrizioni:
 - *che sia dato corso ai contenuti ed agli impegni di tutela dell'integrità ambientale riportati nei documenti facenti parte integrante del progetto;*
 - *che lo scarico nelle rete fognaria delle acque, classificate come acque reflue urbane, sia preventivamente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*

- *che sia data comunicazione all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara di danni per l'ambiente che si dovessero verificare nel corso della gestione dell'impianto e delle misure prese per il recupero ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22;*
 - del'A.R.T.A. - Azienda Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Pescara n. 1003/CA/DS del 20.02.2004, a parziale modifica del precedente **Parere Tecnico Favorevole** alla iniziativa progettuale di cui al protocollo 139/CA/DS del 14.01.2004, con la seguente prescrizione:
 - *sia data comunicazione annuale all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale - Dipartimento Tecnico-SIRA - Sezione Regionale Catasto Rifiuti - Viale Marconi n. 178 - 65126 Pescara, con le modalità previste dalla legge 25.01.1994 n. 70, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività ai sensi dell'art. 11, comma 03, del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni;*
- 5) di stabilire che le autorizzazioni indicate ai punti 2) e 4) sono rilasciate per il trattamento delle tipologie di rifiuti con codice C.E.R. approvati dall'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara con nota prot. n. 1003 CA/DS del 20.02.2004 così elencati:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE
15 01 04	imballaggi metallici
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi

Che detti codici C.E.R. devono risultare dall'attività di trattamento di apparecchiatura antincendio fuori uso, non contenenti sostanze lesive dell'ozono, provenienti dalla propria attività e da terzi, con esclusione di qualunque altra origine;

- 6) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell'impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all'originale, nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell'art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83 ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;
- 7) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservan-

- za di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire al dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
- 9) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 10) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, **entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento**, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a

Euro 259.000,00 (duecentocinquanta-novemilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e all'Albo Nazionale imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila;
- 12) di notificare ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta individuale C.S.Q. (Centro Sicurezza e Qualità) di Mammarella Monica - Sede Legale Via Reno n. 3 - 65010 Spoltore (PE);
- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ED ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 24.05.2004, n. DF3/44:
**Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 -
66013 Chieti Scalo (CH) - Rinnovo ed**

integrazione tipologia rifiuto dell'autorizzazione regionale n. 342 del 24/02/1999, rettificata con D.G.R. n. 2193 del 15/10/1999, prorogata con Determinazione n. DF3/121 del 05/12/2003 per l'attività di Autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti speciali, tossici e nocivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione reg.le n. 342 del 24/02/1999, rettificata con D.G.R. n. 2193 del 15/10/1999, prorogata con Determinazione n. DF3/121 del 05/12/2003, per l'attività di Autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti spe-

ciali, tossici e nocivi, nell'impianto individuato in Catasto Terreni del Comune di Chieti alle particelle nn. 334 - 63 - 474 - 4156 - 4049 del foglio di mappa n. 44, a favore della Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 - 66013 Chieti Scalo (CH);

2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di **anni cinque** dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;

3) di stabilire che, i codici dei rifiuti da avviare nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, sono di seguito riportati:

segue allegato

Elenco dei rifiuti e dei codici CER di cui agli allegati al D.Lgs 22/1997		Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e 2001/573/CE			
Codice CER	Definizione	Codice dell'elenco dei rifiuti e definizione rifiuto pericoloso		Codice dell'elenco dei rifiuti e definizione rifiuto non pericoloso	
04	<i>Rifiuti della produzione conciaria e tessile</i>	04 <i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce nonché dell'industria tessile</i>			
040109	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura			040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
13	<i>Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 050000 e 120000)</i>	13 <i>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</i>			
1302	<i>Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi</i>	1302 <i>Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</i>			
130202*	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130202*	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130202*	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130202*	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	080319*	oli dispersi		
130601*	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti	160107*	filtri dell'olio		
15	<i>Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>	15 <i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>			
1501	<i>Imballaggi</i>	1501 <i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>			
150101	carta e cartone	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150101	imballaggi in carta e cartone
	<i>correlati con 180104, 180203 e 200101</i>	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150101	imballaggi in carta e cartone

1502	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>	1502 <i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>			
150201	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
	<i>correlato con 130601</i>	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
16	<i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i>	16 <i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i>			
160103	pneumatici usati			160103	pneumatici fuori uso
1606	<i>Batterie ed accumulatori</i>	1606 <i>Batterie ed accumulatori</i>			
160601*	accumulatori al piombo	160601*	batterie al piombo		
17	<i>Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)</i>	17 <i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i>			
1702	<i>Legno, vetro e plastica</i>	1702 <i>Legno, vetro e plastica</i>			
170201	legno	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170201	Legno
170202	vetro	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170202	Vetro
170203	plastica	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170203	plastica
1704	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>	1704 <i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>			
170408	cavi	170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
1706	<i>Materiale isolante</i>	1706 <i>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>			
170602	altri materiali isolanti	170603*	altri materiali isolanti contenuti o costituiti da sostanze pericolose	170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

1707	<i>Rifiuti misti da costruzione e demolizione</i>			
170701	rifiuti misti da costruzione e demolizione	170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170701	rifiuti misti da costruzione e demolizione	170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
20	<i>Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>		20 <i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata))</i>	
200106	altri tipi di metallo			200140 metallo
200106	altri tipi di metallo	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150104 imballaggi metallici
200106	altri tipi di metallo	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150106 imballaggi in materiali misti
200106	altri tipi di metallo			191002 rifiuti di metalli non ferrosi
200106	altri tipi di metallo			191203 metalli non ferrosi
200106	altri tipi di metallo			200307 rifiuti ingombranti

4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte

all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante

- da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- 6) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 7) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, **entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento**, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **Euro 518.000,00 (cinquecentodiciotto-**
- milaeuro/00centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
- 9) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti), al Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Chieti e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell'Abruzzo;
- 11) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 - 66013 Chieti Scalo (CH);
- 12) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.06.2004, n. DF3/46:

Ditta GRAZIANI ELIO Strada Provinciale n. 51 - 67039 Sulmona (AQ) - Proroga autorizzazione regionale n. 2760 del 21/10/1998, per l'esercizio dell'attività di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, e deposito preliminare di materiale metallico, carta, plastica, filtri olio e nafta, pasticche freni, batterie esauste, vetro, nastri in polietilene, cavi elettrici e gomma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione regionale n. 2760 del 21/10/1998, per l'esercizio dell'attività di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, e deposito pre-

liminare di materiale metallico, carta, plastica, filtri olio e nafta, pasticche freni, batterie esauste, vetro, nastri in polietilene, cavi elettrici e gomma identificato alle particelle n. 503 - 59 - 60 - 61 foglio mappa n. 17 del Comune di Sulmona, per una potenzialità pari a 550 (cinquecentocinquanta) veicoli l'anno, a favore della Ditta GRAZIANI ELIO Strada Provinciale n. 51 - 67039 Sulmona (AQ);

- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di **anni cinque** dalla data di scadenza del provvedimento n. 2760 del 21/10/1998, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;
- 3) di stabilire che, i codici dei rifiuti da avviare nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, sono di seguito riportati:

segue allegato

02 01 10	rifiuti metallici
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso

16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione [3] pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica

17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	carta e cartone
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 03 07	rifiuti ingombranti

4) di stabilire altresì che l'autorizzazione indicata al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dall'A.R.T.A. con nota n. 4952 del 04/06/2004 di seguito riportati:

a) La Ditta dovrà gestire su 3 aree nettamente separate le attività di autodemolizione e di deposito preliminare autorizzate con provvedimento regionale e quella di recupero di rifiuto di cui all'iscrizione al RIP;

b) la Ditta dovrà annotare nella colonna 5 dei registri dei rifiuti la provenienza degli stessi (se da autodemolizione, da deposito preliminare o da recupero) per ogni operazione effettuata di carico o scarico);

c) per l'utilizzo di codici 160122 e 160199 la Ditta dovrà assegnare di volta in volta, un nome specifico al rifiuto;

6) di prescrivere che entro il termine di gg.

- 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta comunichi allo scrivente Servizio l'esatta potenzialità dell'area dell'impianto adibita a deposito preliminare dei rifiuti, in merito al cui contenuto sarà richiesta conferma al competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.T.A.;
- 7) di prescrivere altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitori di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- 9) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell'Aquila e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale dell'Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 10) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, **entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento**, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 11) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
- 12) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila,

all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell'Aquila), al Pubblico Registro Automobilistico della Provincia dell'Aquila e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell'Abruzzo;

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta GRAZIANI ELIO Strada Provinciale n. 51 - 67039 Sulmona (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DF3/51:

Ditta DI FLORIO S.r.l. - Sede Legale - Zona Industriale Contrada Cerratina 66034 - Lanciano (CH) - Rinnovo Autorizzazione Regionale n. 1185 del 02.06.1999, integrata con Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 17.05.2000, modificata e sostituita con Ordinanza Dirigenziale n. 033 del 22.12.2000. Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. - Stabilimento di Scoppito S.S. n. 17, km 22 67019 Scoppito (AQ) - Rinnovo Autorizzazione Regionale n. 1383 del 20.06.1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di prorogare, per le motivazioni sopra indicate, in via provvisoria, per un periodo massimo di giorni trenta (30) dalla data di scadenza delle sottoindicate autorizzazioni:
 - l'Autorizzazione Regionale n. 1185 del 02.06.1999, integrata con O.D. n. 04 del 17.05.2000 e modificata e sostituita con O.D. n. 033 del 22.12.2000 a favore della Ditta DI FLORIO S.r.l. - Sede Legale - Zona Industriale Contrada Cerratina 66034 Lanciano (CH);
 - l'Autorizzazione Regionale n. 1383 del 23.06.1999 a favore della Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. - Stabilimento di Scoppito - S.S. n. 17, km. 22 - 67019 Scoppito (AQ);
- 2) di rinviare a successivo atto il rilascio del definitivo provvedimento di proroga, a seguito dell'espressione da parte dell'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambientale - del proprio Parere Tecnico di competenza;
- 3) di confermare, inoltre per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sopracitate;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Lanciano (CH), Scoppito (AQ), alle Amministrazioni Provinciali di Chieti e L'Aquila, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimenti Provinciali di Chieti e L'Aquila;
- 5) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alle Ditte:

- DI FLORIO S.r.l. - Sede Legale - Zona Industriale Contrada Cerratina 66034 Lanciano (CH);
- Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. - Stabilimento di Scoppito - S.S. n. 17, km. 22 - 67019 Scoppito (AQ);

6) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.06.2004, n. DF3/53:
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 28 - L.R.

28.04.2000 n. 83 - Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. - Zona industriale Val Sangro - 66041 Atesa (CH) - Rinnovo Autorizzazione Reg.le n. 941 del 05.05.1999 per l'esercizio di attività di stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, l'Autorizzazione Reg.le n. 941 del 05.05.1999, ad effettuare l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, a favore della Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. - Zona industriale Val Sangro - 66041 Atesa (CH);
- 2) di stabilire che, presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere avviati i soli rifiuti sottoelencati, con codici individuati ai sensi della Direttiva del 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente, come da Parere Tecnico dell'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 1854 del 10.05.2004:

segue allegato

Codici C.E.R.	DESCRIZIONE
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 06*	altri acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 05*	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 04*	rifiuti non contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 09*	residui di filtrazioni e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazioni e assorbenti esauriti
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

- 3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di prescrivere altresì che:
- il deposito preliminare di rifiuti non può superare il periodo di 180 gg.;
 - le fasi di trattamento e recupero dei rifiuti dovranno avvenire con le modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
 - le operazioni di trattamento e recupero devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
- degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 6) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 7) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, **entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento**, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atesa (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti, all'A.R.T.A. - Agenzia Tutela Ambiente - Direzione Centrale della Provincia di Pescara, all'A.R.T.A. Agenzia Tutela

Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti presso la Camera di Commercio di L'Aquila;

10) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. - Zona Industriale Val Sangro - 66041 Atesa (CH);

11) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 21.04.2004, n. DF2/60:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "lavaggio valvole e lavaggio di imballi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta PIERBURG da ubicarsi in c.da Cerratina - Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta PIERBURG per gli impianti di "lavaggio imballi e lavaggio valvole" da ubicarsi in c.da Cerratina - Comune di Lanciano (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nelle tabelle riassuntive datate 7.11.2003 (All. 6) e 30.10.2003 (All. 7) e parti integranti e sostanziali della presente determinazione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 04.05.2004, n. DF2/69:

Autorizzazione, relativamente alle emis-

sioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione concimi idrosolubili NPK" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta VALAGRO ubicato in Z.I. - loc. "Saletti" Comune di Atessa (CH). Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/252 del 25.2.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di procedere alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/252 del 25.2.2003, al fine di consentire alla Ditta VALAGRO la continuazione delle emissioni relative all'impianto di produzione concimi idrosolubili NPK, secondo il nuovo quadro riassuntivo datato 16.2.2004 (All. 3) - punti di emissione A6, A7, A8 e A9, convogliati inizialmente nel punto A10, ed il quadro riassuntivo delle emissioni datato 8.1.2002 (All. 4), di cui alla determinazione dirigenziale n. DF2/252 del 25.2.2003, relativamente ai soli punti di emissione A1, A2, A3, A4 e A5 (il camino A10 verrà smembrato nei punti A6, A7, A8 e A9 per una gestione ottimale degli stessi) rilevato che, come da nota ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti (All. 2), la sommatoria dei flussi di massa degli inquinanti emessi resterebbe invariata rispetto a quanto autorizzato;
- 2) di autorizzare la Ditta VALAGRO per l'impianto di "produzione concimi idrosolubili NPK" sito in zona industriale - loc. Saletti - Comune di Atessa (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

Omissis

- 15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 04.05.2004, n. DF2/70:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione conglomerati bituminosi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta ABRUZZO STRADE da ubicarsi in Via Fondovalle Alento n. 6 del Comune di Torrevecchia Teatina (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta ABRUZZO STRADE per l'impianto di "produzione di conglomerati bituminosi" da ubicarsi in via Fondovalle Alento n. 6 - Comune di Torrevecchia Teatina (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E1, riportate

nella tabella riassuntiva datata aprile 2004 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

DETERMINAZIONE 06.05.2004, n. DF2/71:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per i nuovi punti relativi all'impianto di "tunnel di lavaggio particolari metallici, forno asciugatura, forno essiccatoio con bruciatori a metano, cabine di verniciatura a polvere e PVC" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE S.r.l. da ubicarsi nel Comune di S. Giovanni Teatino (CH), in via Bolzano n. 15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta CHIAROTTI VERNICIATU-

RE S.r.l. per i nuovi punti di emissione relativi all'impianto per tunnel di lavaggio particolari metallici, forno asciugatura, forno essiccatoio con bruciatori a metano, cabine di verniciature a polvere e PVC, da ubicarsi in Via Bolzano 15, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione come riportate nella tabella riassuntiva datata 29/12/2003 allegata al presente atto - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

DETERMINAZIONE 13.05.2004, n. DF2/75:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15. D.G.R. n. 9059 del 19.12.1991 avente per oggetto: "autorizzazione alla costruzione ed al funzionamento provvisorio degli impianti di generatore di vapore della Soc. SEVEL

S.p.A. da ubicarsi nel Comune di Atesa (CH), per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15". Voltura D.G.R. 9059 del 19.12.1991, dalla Soc. SEVEL S.p.A. alla SOCIETÀ FENICE S.p.A. con sede legale in Cascine Vica - Rivoli (TO).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di volturare l'autorizzazione concessa con D.G.R. n. 9059 del 19.12.1991, avente per oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed al funzionamento provvisorio degli impianti di generatore di vapore della società SEVEL S.p.A. da ubicarsi in Comune di Atesa (CH), per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 15", dalla Società SEVEL S.p.A., in capo alla società FENICE, avente sede legale in Cascine Vica - Rivoli (TO), via Acqui n. 86, relativamente alla unità operativa ubicata in Comune di Atesa (CH), strada statale n. 154, Val di Sangro, relativa alla centrale termica - punti di emissione nn. 264, 265 e 266;

Omissis

- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e al punto 1) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA

DETERMINAZIONE 13.05.2004, n. DF2/76:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione fumi saldatura-tornitura" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta OSLV ITALIA da ubicarsi in c.da S. Lucia Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta OSLV ITALIA per l'impianto di "aspirazione fumi di saldatura e tornitura" da ubicarsi in c.da S. Lucia del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione n. 4, riportate nella tabella riassuntiva datata 3.2.2003 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

DETERMINAZIONE 14.05.2004, n. DF2/77:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "verniciatura oggetti in metallo e tempra di metalli" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta TECNOMATIC ubicato in c.da Ravigliano - Comune di Corropoli (TE). Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/177 del 12.12.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di procedere:

- a) alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/177 del 12.12.2003, alla ditta TECNOMATIC per l'impianto di verniciatura oggetti in metallo e tempra di metalli - ubicato in Comune di Corropoli (TE), secondo i parametri ed i valori limite riportati nel nuovo quadro riassuntivo datato 20.10.2003 (All. 3), allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) alla variazione della frequenza dei controlli periodici alle emissioni, da semestrale ad annuale, rilevati dalla nota dell'ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo datata 29.10.2003 (All. 4), la sporadicità delle lavorazioni e il basso carico inquinante emesso;

2) di concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle

sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 20.10.2003 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

DETERMINAZIONE 19.05.2004, n. DF2/81:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "verniciatura-spolvero pezzi - carteggiatura" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta SAVINI da ubicarsi in Z.I. c.da Cancelli Comune di Castilenti (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta SAVINI per l'impianto di "verniciatura-spolvero pezzi - carteggiatura" da ubicarsi in c.da Cancelli -

Comune di Castilenti (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nella tabella riassuntiva datata 16.10.2003 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

DETERMINAZIONE 24.05.2004, n. DF2/85:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "conglomerati bituminosi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta ADRIABITUMI da ubicarsi in Via Mascagni 16 - Comune di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta ADRIABITUMI per l'impianto di "conglomerati bituminosi" da ubicarsi in Comune di Montesilvano (PE), via Mascagni n. 16, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione e di prescrivere alla stessa la produzione di relazione tecnica, secondo le indicazioni tecniche fornite dal D.M. 12.7.90 - All. 6, relativamente alla eliminazione o alla riduzione delle emissioni diffuse che si generano durante la movimentazione del carrello che trasporta il bitume caldo dal mescolatore ai silos di carico e durante le operazioni di scarico del bitume sugli automezzi; tali misure tecniche dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'agenzia ARTA di Pescara e realizzate entro la data di messa in regime dell'impianto;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nella tabella riassuntiva datata 15.4.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

 PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA*

Ufficio Periferico Attività Tecniche - GENIO CIVILE DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - c.a.p. 67051 - c.f. 80003170661 Tel. 0863 25404/35249 - Fax 0863 411446

**Concessione licenza di attingimento
acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune
di Pescina e Cerchio per uso irriguo -
Ditta RANALLI OERO.**

Con decreto 13/04 in data 1/4/2004, del
Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio
di L'Aquila, è stata accordata alla ditta RANALLI
OERO la licenza di attingere l/sec. da 2 a 20
di acqua dal CANALE COLLETTORE nel
Comune di Pescina e Cerchio per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA*

Ufficio Periferico Attività Tecniche - GENIO CIVILE DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - c.a.p. 67051 - c.f. 80003170661 Tel. 0863 25404/35249 - Fax 0863 411446

**Concessione licenza di attingimento
acqua dal CANALE COLLETTORE sx e fosso
7-3 nel territorio del Comune di Avezzano
per uso irriguo - Ditta FAENZA RAFFAELE.**

Con decreto 18/04 in data 17/5/2004, del

Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio
di L'Aquila, è stata accordata alla ditta FAENZA
RAFFAELE la licenza di attingere l/sec. 5 di
acqua dal canale collettore sx e fosso 7-3 nel
Comune di Avezzano per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA*

Ufficio Periferico Attività Tecniche - GENIO CIVILE DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - c.a.p. 67051 - c.f. 80003170661 Tel. 0863 25404/35249 - Fax 0863 411446

**Concessione licenza di attingimento
acqua dal CANALE RAFIA ed IMELE nel
Comune di Scurcola Marsicana per uso
irriguo - Ditta SALVATORE MAURO.**

Con decreto 16/04 in data 6/5/2004, del
Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio
di L'Aquila, è stata accordata alla ditta SALVATORE
MAURO la licenza di attingere l/sec. da
2 a 20 di acqua dal canale Rafia ed Imele nel
Comune di Scurcola Marsicana per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

*SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA*

Ufficio Periferico Attività Tecniche - GENIO CIVILE DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - c.a.p. 67051 - c.f. 80003170661 Tel. 0863 25404/35249 - Fax 0863 411446

Concessione licenza di attingimento

acqua dal RUSCELLO in loc. Paterno in territorio del Comune di Capitignano per uso irriguo - Ditta ZOCCHI FRANCO.

LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA

Con provvedimento n. 880 del 18 giugno 2004, il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila, ha concesso alla Ditta ZOCCHI FRANCO, residente in Roma, Via L. Il Magnifico, 120 la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal Ruscello in località Paterno in territorio del Comune di Capitignano per uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI**

SETTORE 3°

Viabilità - Trasporti - Protezione Civile - Funzioni Delegate
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE TERRITORIALI

L.R. 23.12.1999 n. 132 art. 20. Autorizzazione all'esercizio in sanatoria impianti elettrici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni;
- la Legge 06.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'ENEL;
- il D.P.R. 04.02.1963 n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle Imprese esercenti le industrie elettriche;
- il D.L. 11.07.1992 n. 333 art. 15 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 08.08.1962 n. 359 che trasforma

l'ENEL in Società per Azioni;

- la Legge 28.06.1986 n. 339 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21.03.1988, recanti norme per la disciplina delle costruzioni ed esercizio di linee elettriche aeree esterne;
- il D.P.R. 18.03.1965, n. 342, contenente norme integrative della suddetta Legge 06.12.1962, n. 1643;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la L.R. 20.09.1988, n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- l'art. 20 della L.R. 23.12.1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

Viste altresì

- l'istanza acquisita agli atti d'Ufficio al numero 5966 di protocollo in data 17.12.02 con la quale la ditta Odoardo Zecca S.r.l. con sede a Ortona in Via Costantinopoli 5, ha chiesto, a norma dell'art. 20 della L.R. 23.12.1999 n. 132 l'approvazione dell'elenco degli impianti già in esercizio e per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva;
- l'elenco degli impianti elettrici:

- Linea Ortona-Palombaro	Cod. OZ01	Km. 31,60	KV 30	Tav. 2;
- Linea Ortona Cavo	Cod. OZ02	Km. 3,60	KV 20	Tav. 2;
- Linea Ortona 1	Cod. OZ03	Km. 3,88	KV 10	Tav. 1;
- Linea Ortona 2	Cod. OZ04	Km. 2,58	KV 10	Tav. 1;
- Linea Cantina Sociale	Cod. OZ05	Km. 1,30	KV 10	Tav. 2;
- Linea Stadio-Piazza del Popolo	Cod. OZ06	Km. 0,83	KV 10	Tav. 1;
- Linea Pastrengo	Cod. OZ07	Km. 0,45	KV 10	Tav. 1;
- Linea Cervana	Cod. OZ08	Km. 1,23	KV 10	Tav. 1;
- Linea Anello 1	Cod. OZ09	Km. 0,69	KV 10	Tav. 1;
- Linea Anello 2	Cod. OZ10	Km. 0,60	KV 10	Tav. 1;
- Linea Corso	Cod. OZ11	Km. 0,37	KV 10	Tav. 1;
- Linea S. Vito	Cod. OZ12	Km. 8,78	KV 10	Tav. 2;
- Linea Castellana	Cod. OZ13	Km. 3,98	KV 10	Tav. 2;
- Linea Cipollaro (BT)	Cod. OZ14	Km. 1,30	KV 0,23	Tav. 2;

- le corografie con riportati i tracciati afferenti gli impianti elettrici esistenti denominati: Ortona-Palombaro, Ortona 1, Ortona 2, Cantina Sociale, Stadio-Piazza del Popolo, Pastrengo, Cervana, Anello 1, Anello 2, Corso, S. Vito Castellana e Cipollaro (BT).

Gli impianti, oggetto di approvazione, sono stati realizzati secondo la normativa vigente al momento della loro costruzione: D.M. 21.03.1988, Legge 28.06.1986 n. 339, D.M. 21.06.68, Legge 25.11.1962 n. 1684 e precedenti.

Attestata la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza del Servizio.

Per tutto quanto premesso:

APPROVA

il succitato elenco degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 2 della legge in oggetto, fermo restando gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate;

DISPONE

- la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- la notifica della presente alla Società interessata nei modi e nelle forme di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini

COMUNE DI CAPISTRELLO (AQ)

Avviso di deposito variazione alle norme N.T.A. del vigente P.R.G.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e s.m.i.;

PREMESSO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.04.2004 è stata adottata la modifica alle N.T.A. al vigente Piano Regolatore Generale;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale, per la durata di giorni 45 consecutivi, sono depositati gli atti relativi alla modifica delle N.T.A. del vigente P.R.G.

Entro il termine di periodo di deposito, che decorrerà dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A., chiunque potrà presentare osservazioni alle sole parti delle norme tecniche variate.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA **Arch. Edoardo Compagnone**

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)
III SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.04.2004, esecutiva ai termini di legge. Variante Parziale al P.R.G. e modifiche al P.R.P. - Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Di approvare la "Variante Parziale al P.R.G. e Modifiche al P.R.P.", limitatamente all'Ampliamento della Zona Industriale sita in C.da Trinità.

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Nori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rubini

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)
III SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 07.06.2004, esecutiva ai termini di legge. Progetto di Recupero e Ristrutturazione Urbanistica di un fabbricato di civile abitazione sito in via Bacco in Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico - Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Di approvare il Piano di Recupero e Ristrutturazione Urbanistica di un fabbricato di civile abitazione sito in via Bacco di Montorio al Vomano, in Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico, di proprietà dei sigg. Valle Edilio, Ciro ed Ettore, così come proposto con atto del Consiglio Comunale n. 58 del 12.08.2002, esecutivo e con le prescrizioni introdotte con il Nulla-Osta Comunale prot. n. 11516 del 22.01.2004 formulato ai sensi della L.R. n. 2/2003.

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Nori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Eugenio

COMUNE DI ROSCIANO (PE)

Avviso di deposito di Adozione del Piano Regolatore Generale revisione 2003 con recepimento del piano territoriale di Coordinamento Provinciale ed in Variante al Piano Regionale Paesistico.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.4.2004;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.7.2004;

Visto l'art. 10 della Legge Urbanistica Regionale 12 agosto 1983 n. 18 come modificata dalla Legge Regionale 27 aprile 1995 n. 70;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositato il progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2003 con recepimento P.T.C.P. ed in variante al P.R.P. a libera visione del pubblico per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Che entro il suddetto periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2003 con recepimento P.T.C.P. ed in variante al P.R.P.

Le citate osservazioni dovranno essere redatte su carta legale unitamente a copia su carta semplice.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
f.to **geom. Anna Maria Palumbo**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

**Estratto di decreto n. 2 del 22.03.2004
di esproprio terreni in agglomerato industriale di Bazzano (AQ) per realizzazione opere infrastrutturali Z.A.**

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n. 02 del 22/3/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila in Catasto al foglio 39 di Paganica, per la realizzazione delle opere infrastrutturali della zona artigianale dell'agglomerato industriale di Bazzano.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 39 Paganica MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
362	75	97,50
684	310	403,00
691	50	65,00
773	2145	2.788,50
717	36	46,80
731	95	123,50
746	276	358,80
780	272	353,60
771	246	319,80

Foglio 39 Paganica MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
772	204	265,20
776	284	369,20
778	283	367,90
784	2052	2.667,60
785	1.770	2.301,00
788	2.226	2.893,80
789	1.560	2.028,00
792	1.071	1.392,30

L'Aquila 29 giugno 2004

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

**Estratto decreto di esproprio n. 3 del
30.03.2004 dei terreni necessari per realizzazione immobile della C.S.A. S.r.l. nella zona servizi sociali e consortili dell'agglomerato ind.le di Pile.**

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n. 03 del 30/3/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila in Catasto al foglio 1 di Roio Piano, per la realizzazione dell'immobile della C.S.A. S.R.L. nella zona servizi sociali e consortili dell'agglomerato industriale di Pile.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 1 Roio Piano MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
657	1.178	9.188,40

L'Aquila 29 giugno 2004

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

**Estratto decreto di esproprio n. 5 del
7.05.2004 per realizzazione collegamento
della rete stradale dell'agglomerato ind.le
di Pile alla Variante Sud dell'Anas.**

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DI L'AQUILA con decreto n. 05 del 7/05/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila in Catasto al foglio 77 di L'Aquila e foglio 2 di Roio Piano, per la realizzazione del collegamento della rete stradale dell'agglomerato industriale di Pile alla Variante sud dell'ANAS.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 77 L'Aquila MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
1236	156	202,80
1234	70	91,00
1232	1.924	2.501,20

Foglio 2 Roio Piano MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
833	517	672,10
825	6	7,80
830	465	604,50
827	1.280	1.664,00

L'Aquila 29 giugno 2004

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

**Estratto decreto di esproprio n. 7 del
7.06.2004 per realizzazione stabilimento
della ANTICA PASTICCERIA F.lli NURZIA di**

ULISSE NURZIA & C. s.a.s. nell'agglomerato industriale di Pile.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n. 07 del 7/06/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila in Catasto al foglio 1 di Roio Piano, per la realizzazione dello stabilimento della ANTICA PASTICCERIA F.lli NURZIA di ULISSE NURZIA & C. s.a.s. nell'agglomerato industriale di Pile.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 1 Roio Piano MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
1123	417	3.256,77
1120	3.511	27.420,91

L'Aquila 29 giugno 2004

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Estratto decreto di esproprio n. 8 del 7.06.2004 per realizzazione stabilimento della CIELLE dei F.lli Compagni & C. S.n.c. nell'agglomerato ind.le di Pile.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n. 08 del 7/06/2004 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila in Catasto al foglio 5 di Sassa, per la realizzazione dello stabilimento della CIELLE dei F.lli Compagni & C. s.n.c. nell'agglomerato industriale di Pile.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 5 Sassa MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
2005	2.800	21.868,00

L'Aquila 29 giugno 2004

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Arch. Ezio Rossi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Avviso di approvazione definitiva in variante al P. R.T. del progetto per il miglioramento della dotazione industriale ed artigianale dell'agglomerato di Pile - area adiacente lo stabilimento Siemens.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

- che con deliberazione Commissariale n. 169 dell'8 giugno 2004 è stato definitiva-

mente approvato il progetto in variante al P.R.T., ai sensi del D.P.R. 327/2001, relativo al miglioramento della dotazione industriale ed artigianale dell'agglomerato industriale di Pile - zona adiacente lo stabilimento Siemens;

- che la deliberazione e gli elaborati costituenti il progetto sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Consorzio;

L'Aquila 8 giugno 2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Ezio Rossi

SACA S.p.A.
SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO
Via Carrese, 32 - 67039 SULMONA (AQ)

**Servizio Idrico Integrato - Provvedimenti
Tariffari 1 Luglio 2002 - 30 Giugno 2003.**

La SACA S.p.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo Sulmona comunica che, in applicazione delle delibere CIPE n. 52/2001 e 131/2002, con delibera del C.d.A. n. 18 del 03 ottobre 2002 e con determina presidenziale n. 79 del 02 luglio 2003 ha approvato la riduzione di 30 mc/anno del minimo impegnato delle utenze domestiche per il periodo 01 luglio 2002 - 30 giugno 2003, con contestuale aumento della quota fissa stabilita in euro 8,37 per i residenti, ed in euro 25,11 per i non residenti, per i seguenti comuni.

comune	minimo impegnato 30.06.02	minimo impegnato 01.07.02	quota fissa residenti	quota fissa non residenti
Sulmona	100	70	8,37	25,11
Raiano	100	70	8,37	25,11
Roccacasale	70	40	8,37	25,11
Campo Di Giove	residenti 100 non residenti 90	residenti 70 non residenti 60	8,37	25,11
Cansano	100	70	8,37	25,11
Rivisondoli	100	70	8,37	25,11
Roccaraso	100	70	8,37	25,11
Castel Di Sangro	80	50	8,37	25,11
Cocullo	100	70	8,37	25,11
Corfinio	100	70	8,37	25,11
Pratola Peligna	80	50	8,37	25,11
Scanno	80	50	8,37	25,11
Pettorano Sul Gizio	100	70	8,37	25,11

IL PRESIDENTE
Renato Bonifacio Gentile

SACA S.p.A.
SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO
Via Carrese, 32 - 67039 SULMONA (AQ)

**Servizio Idrico Integrato - Provvedimenti
Tariffari 1 Luglio 2003 - 30 Giugno 2004.**

La SACA S.p.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo Sulmona comunica che, in applicazione delle delibere CIPE n. 52/2001 e 131/2002 e della delibera dell'ATO n. 4 del 22 marzo 2004 con verbale del C.d.A. n. 7 del 21.05.04 e con determina presidenziale n. 124 del 05 luglio 2004 è stata approvata l'ulteriore riduzione di 30 mc/anno del minimo impegnato per le utenze domestiche e contestuale rimodulazione tariffaria in euro/mc come da tabella che segue per il periodo 01 luglio 2003 - 30 giugno 2004.

Tabella rimodulazione tariffaria

Variazione unitaria euro/mc per utenze domestiche residenti e non residenti

Valida dal 01 luglio 2003 al 30 giugno 2004

Comune	Minimo impegnato 30.06.03	Minimo impegnato 01.07.03	Variazione unitaria in aumento utenze domestiche euro/mc
SULMONA	70	40	0,0265
RAIANO	70	40	0,1075
ROCCACASALE	40	10	0,1103
CAMPO DI GIOVE	residenti 70 non residenti 60	residenti 40 non residenti 30	0,3360
RIVISONDOLI	70	40	0,1488
ROCCARASO	70	40	0,4834 solo per non residenti
CASTEL DI SANGRO	50	20	0,2190
COCULLO	70	40	0,3031
CORFINIO	70	40	0,0378
PRATOLA PELIGNA	50	20	0,0137
SCANNO	50	20	0,1707
PETTORANO SUL GIZIO	70	40	0,1195

IL PRESIDENTE

Renato Bonifacio Gentile

ACEA TRASMISSIONE S.p.A.

Piazzale Ostiense, 2 - 00154 ROMA (RM)

Domanda in variante di autorizzazione alla costruzione dei raccordi di collegamento tra la stazione elettrica di smistamento 150 KV denominata "Cocullo" e la linea a 150 Kv "M.S. Angelo - Collarmele".

La società Acea Trasmissioni S.p.A. - Gruppo Acea, con sede legale in Roma Piazzale Ostiense 2, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 219911/99, società controllata dal Comune di Roma e dalla Acea S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regione Abruzzo 20.09.88 n. 83, integrata e modificata dalla L.R. 23.12.99 n. 132

RENDE NOTO

Che ai sensi e per gli effetti della L.

2359/1865 e succ. mod. e integr. relative alle norme sulle espropriazioni, dell'art. 9 del D.P.R. 18.3.65 n. 342, degli artt. 3 e 10 L.R. 20.9.88 n. 83, integrata e modificata dalla L.R. 23.12.99 n. 132, con istanza del 03.06.04, diretta dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Servizio tecnico per il Territorio - sede di Avezzano (AQ), ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione in variante alla costruzione dei raccordi di collegamento tra la stazione elettrica di smistamento a 150 kV denominata "Cocullo" e la linea a 150 kV "M.S. Angelo-Collarmele".

L'elettrodotto da realizzare è considerato di pubblica utilità e le opere relative sono indifferibili ed urgenti, perché costituenti parte di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 nonché dell'art. 12 comma 1 del D.L.T. 29.12.2003, n. 387.

Ha chiesto, altresì, nelle more dell'autorizzazione definitiva, con separata istanza del 03.06.04, diretta all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Servizio tecnico per il Territorio - sede di Avezzano (AQ), ai sensi e per gli effetti della L. 2359/1865 e succ. mod. e integr. relative alle norme sulle espropriazioni, dell'art. 9 del D.P.R. 18.3.65 n. 342, dell'art. 11 L.R. 20.9.88 n. 83, il rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria alla costruzione delle opere innanzi indicate, nonché la loro dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità.

La domanda con la descrizione particolareggiata dell'elettrodotto, nonché tutti i documenti ad essa allegati, resteranno depositati presso l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Servizio tecnico per il Territorio - Via Marruvio n. 85 - 67051 Avezzano (AQ) per giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente

avviso ed a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Responsabile del procedimento è stato designato l'ing. Antonio Patamia.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 5 L.R. 83/88, chiunque vi abbia interesse potrà presentare osservazioni ed opposizioni all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Servizio tecnico per il Territorio - sede di Avezzano (AQ), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente alla corografia dell'elettrodotto, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Cocullo (AQ).

Roma, li 05.07.04

ACEA TRASMISSIONE SpA
L'Amministratore delegato

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla D.G.R. n. 265 del 21.04.04: "Approvazione del bando, annualità 2004, relativo all'Azione 3.3.1 del DOCUP Abruzzo destinata al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Teramo (TE)", pubblicata sul BURA n. 71 Speciale (Turismo) del 16.07.04.

Nella D.G.R. citata in epigrafe e pubblicata nel sopra indicato Bollettino, per mero errore materiale, nel bando ad essa allegato concernente: "Bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni cofinanziate nell'ambito dei progetti integrati territoriali a valere sull'azione 3.3.1 del DOCUP Abruzzo Ob. 2 per il periodo 2000-2006 annualità 2004", non è stato pubblicato l'allegato "n. 5".

Pertanto si procede alla pubblicazione dell'allegato medesimo:

**DOCUP ABRUZZO 2000-2006
Progetto Integrato Territoriale
della Provincia di Teramo - Ambito di Teramo
Annualità 2004**

ALLEGATO 5)

SERVIZI TURISTICI

Autonomamente finanziabili: impianti ed attrezzature per il turismo e il tempo libero di uso pubblico, quali ristoranti tipici e pizzerie per la valorizzazione della gastronomia locale, sale congressuali, sale polivalenti (ambienti che possono contemporaneamente o alternativamente ospitare incontri e rassegne culturali con esclusione delle sale cinematografiche e teatrali), impianti ludico-ricreativi (sale giochi, parchi gioco, parchi per il divertimento e ricreativi, parchi tematici, acquatici, archeologici, etc., ludoteche, sale bowling, sale biliardo), punti di ormeggio, attrezzature e servizi per le imbarcazioni nei bacini lacustri, stabilimenti termali e sanitario-terapeutici, centri benessere, impianti sportivi non agonistici destinati al turista, per lo svolgimento di attività quali: pattinaggio, tiro con l'arco, minigolf, gokart, aeromodellismo, arrampicata sportiva, sci nautico, pesca sportiva, aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, etc..

Finanziabili solo se funzionalmente collegati ad altre strutture turistico-ricettive: impianti sportivi non agonistici destinati al turista, per lo svolgimento di attività quali: nuoto, pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, tennis, bocce, etc.

Finanziabili a condizione che siano annessi alle strutture ricettive: tutti i predetti ser-

vizi ed inoltre: parcheggi e garage, market, discoteche, etc.

Strutture di supporto al turismo montano

Per strutture di supporto al turismo monta-

no si intendono esercizi di ristoro, strutture per il noleggio di attrezzature per lo sport montano, chioschi per attività informative turistiche, locali per l'esposizione e la vendita di prodotti artigianali, segnaletica, etc.

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. - Fossa (L'Aquila)